

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

523° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1990

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	14
4 ^a - Difesa	»	18
5 ^a - Bilancio	»	28
6 ^a - Finanze e tesoro	»	32
7 ^a - Istruzione	»	37
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	53
10 ^a - Industria	»	59
11 ^a - Lavoro	»	70
12 ^a - Igiene e sanità	»	72
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	75

Organismi bicamerali

Terrorismo in Italia	<i>Pag.</i>	88
Riconversione industriale	»	86

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	90
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	92
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	103
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	104

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	105
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 27 GIUGNO 1990

259^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

GUIZZI

Intervengono il ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile Lattanzio e i sottosegretari di Stato per l'interno Ruffino e Spini.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE**Cortese ed altri: Norme per le manifestazioni collettive che si svolgono all'interno dei centri storici (1865)**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Cabras, il quale osserva come l'occasione che ha motivato la presentazione del disegno di legge sia stata quella del concerto di musica rock del complesso dei Pink-Floyd tenutosi a Venezia, che ha provocato notevoli danni al patrimonio artistico di quella città. In realtà il problema ha assunto portata generale, in quanto si è assistito negli ultimi anni ad un notevole intervento degli enti locali per la promozione di manifestazioni artistiche e culturali non sempre accompagnate dalla predisposizione di strutture adeguate, nè gestite in modo corretto. I centri storici, infatti, sono stati utilizzati spesso come «contenitori di effimero», alimentando un deteriore consumismo culturale.

Il disegno di legge si propone di regolare le manifestazioni nei centri storici; sarebbe opportuno forse estendere tale regolamentazione anche all'uso dei beni monumentali ed architettonici, che talvolta vengono impiegati in modo non conforme alla loro destinazione.

Viene previsto un limite di 30 mila partecipanti, al di sopra del quale sono vietate le manifestazioni; tale limite forse può apparire eccessivo in talune realtà anche se bisogna rilevare che non si può prescindere dalla determinazione di un numero massimo di persone di cui si prevede la partecipazione, mentre un numero inferiore potrà comunque, se particolarmente elevato in relazione alla situazione

concreta, far scattare il divieto. Tale normativa non si applica alla città di Roma, per la quale si propone un apposito decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con quello dell'Interno; la situazione della città di Roma, se può apparire peculiare, necessita ugualmente di una regolamentazione.

Il provvedimento di divieto è disposto dal prefetto, con ciò sottolineandosi gli aspetti prevalenti di ordine pubblico attinenti alla situazione. Sono previsti termini per la richiesta di autorizzazione alla manifestazione (trenta giorni prima del suo svolgimento) e per la comunicazione dell'eventuale divieto (quindici giorni prima dello svolgimento): tali termini forse possono apparire eccessivamente ristretti, tenuto conto da un lato della possibilità di programmare per tempo le manifestazioni e dall'altro dalla necessità, una volta intervenuto il divieto, di individuare siti alternativi.

Circa le sanzioni previste, pare forse troppo severa la pena dell'arresto, mentre sono insufficienti i limiti dell'ammenda.

Il relatore conclude proponendo un approfondimento da parte della Commissione delle tematiche sottese al provvedimento, in modo da estenderne l'oggetto anche alla tutela dei monumenti e dei beni architettonici implicati.

Il presidente GUIZZI ricorda che la Commissione giustizia ha proposto, nel suo parere, la sostituzione della pena dell'arresto o dell'ammenda con una sanzione amministrativa pecuniaria i cui limiti dovrebbero andare da un minimo di 10 milioni ad un massimo di 100 milioni. Fa presente altresì che nell'odierna seduta, stante anche la momentanea assenza del rappresentante del Governo, la Commissione potrebbe procedere alla discussione di carattere generale.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore MAFFIOLETTI, pur rilevando che il problema sotteso al disegno di legge è reale, ritiene alquanto schematiche le soluzioni proposte, dato che la situazione presenta aspetti molto complessi. Innanzitutto i fenomeni culturali giovanili dei concerti rock non possono essere qualificati negativamente e non dovrebbero essere espulsi dai centri storici. In secondo luogo non ci si può limitare ad affrontare soltanto le questioni poste dalle manifestazioni collettive, senza tener conto della complessiva problematica posta dall'abnorme afflusso turistico nelle città d'arte. Inoltre il disegno di legge appare generico, stabilendo criteri astratti che trascurano di considerare la specificità delle singole situazioni. L'attribuzione del potere di divieto al prefetto lede le competenze di regioni e comuni; questi ultimi infatti sono gli unici enti in grado di poter operare una efficace politica di programmazione culturale, in modo da controllare l'afflusso nei centri storici. Occorre infine respingere la concezione che vuole le città d'arte estranee alla vita culturale e sociale del paese. È necessario quindi riflettere adeguatamente sull'intera materia.

Il senatore PASQUINO ritiene fondata l'esigenza di salvaguardare i centri storici dal degrado ambientale prodotto dalle manifestazioni che

ivi si svolgono, tuttavia fa presente che occorre distinguere fra i vari tipi di manifestazione, nonchè fra le varie realtà urbane, che consentono soluzioni molto diverse. Quanto all'ampliamento dei poteri del prefetto, esso appare ingiustificato, se motivato dall'esigenza della tutela dei beni architettonici ed ambientali; se invece si intendessero mettere in rilievo gli aspetti di ordine pubblico occorre osservare che già in base alla normativa attuale il prefetto è in grado di prevenire possibili turbative. D'altro canto non sempre gli enti locali si sono dimostrati capaci di gestire adeguatamente le manifestazioni culturali, quindi vi è l'esigenza di reperire una sede di controllo a livello statale.

Il senatore PONTONE ritiene semplicistiche le soluzioni proposte dal disegno di legge, che non tengono conto delle diverse esigenze dei vari centri storici. Occorre poi considerare il fatto che il divieto di svolgere le manifestazioni nei centri storici non si rivelerebbe comunque utile ad impedire l'afflusso indiscriminato di persone, qualora tali manifestazioni si effettuino nelle immediate vicinanze. L'affidamento al prefetto del potere di vietare le manifestazioni è giustificato solo nell'ottica della tutela dell'ordine pubblico, mentre se si intendono porre in rilievo gli interessi connessi alla tutela del patrimonio architettonico e monumentale delle città, sarebbe opportuno prevedere un ruolo più incisivo delle soprintendenze ai beni culturali e ambientali. In conclusione, il provvedimento necessita di una riflessione approfondita per evitare il varo di soluzioni approssimative ed erranee.

Anche la senatrice TEDESCO TATÒ non condivide le soluzioni proposte dal disegno di legge, in quanto esse appaiono finalizzate più che altro alla tutela dell'ordine pubblico senza affrontare adeguatamente i problemi connessi generalmente alla vivibilità dei centri storici e alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale. In questa ottica si potrebbero prefigurare alcune soluzioni alternative in grado di suggerire forme e modalità di espressione delle attività culturali e sociali nell'ambito dei centri storici. Occorre infatti rifiutare una «visione museale» delle città d'arte, quasi esse fossero avulse dalla concreta vita sociale e culturale italiana. Vi è quindi l'esigenza di reperire dei criteri di indirizzo cui conformare le scelte che in tal senso vengono compiute dalle amministrazioni locali, cui deve essere confermata la responsabilità primaria per l'organizzazione delle attività culturali.

Il senatore MAZZOLA fa presente che nell'intenzione dei proponenti la disciplina delle manifestazioni all'interno dei centri storici non era stata concepita con mero riferimento alla tutela dell'ordine pubblico, ma con una valenza generale, anche in considerazione del fatto che per ordine pubblico non vanno intese le sole misure di sicurezza, ma ogni provvedimento che attiene alla convivenza all'interno di una comunità. Sollecita pertanto la rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge, ferma restando la necessità di riflettere adeguatamente sull'autorità cui affidare l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni e stabilire le modalità delle manifestazioni stesse.

Il senatore CABRAS esprime timore che le osservazioni avanzate, pur meritevoli di riflessione, possano però dar luogo ad un accantonamento dei problemi cui il disegno di legge intende dare soluzione. Le forme di spettacolo non devono infatti incidere sulla fruibilità e financo sulla intangibilità dei centri storici, atteso che sovente gli stessi esperti hanno espresso l'opinione che determinate strutture non fossero in grado di sopportare lo svolgimento di talune manifestazioni. Ciò spinge a credere che in Italia esista dunque un problema di ordine pubblico che coincide, almeno in parte, con la possibilità di godere del patrimonio artistico del Paese. Il relatore sottolinea infine che l'autorizzazione alle singole manifestazioni deve spettare ad un'autorità dello Stato, ferma restando la necessità di un coordinamento con le autorità locali; occorre poi individuare regole oggettive ed univoche che presiedano a tali decisioni. Una pausa di riflessione può dunque essere utile proprio al fine di approfondire questi elementi.

Ad avviso del senatore MAFFIOLETTI la disciplina delle manifestazioni collettive all'interno dei centri storici deve essere contenuta in una legge di principi, che abbia riguardo alla salvaguardia dei centri stessi, detti criteri direttivi per evitare il degrado ambientale ed indichi le autorità responsabili, nell'ambito di un procedimento complesso in cui le autorità politiche si coordinano con le autorità tecniche.

Il presidente GUIZZI, dopo aver rilevato che il disegno di legge attiene ad un problema delicato che implica anche in parte la competenza di altre Commissioni, concorda circa la necessità di una pausa di riflessione per approfondirne i singoli aspetti, anche alla luce delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Mancino ed altri: Modificazioni agli articoli 17 e 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica e interpretazione autentica dell'articolo 16 della stessa legge (1776)
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore CABRAS, il quale dà conto del disegno di legge, che ripropone il testo di analoghi provvedimenti d'iniziativa parlamentare, presentati al Senato nella ottava e nella nona legislatura. In considerazione delle finalità di esso, raccomanda alla Commissione di volerne consentire la rapida conclusione dell'*iter*.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore LOMBARDI osserva che il disegno di legge intende rendere omogenei i criteri legislativi previsti per le elezioni al Senato con le disposizioni elettorali già vigenti per i consigli provinciali. Gli articoli 17 e 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, infatti prevedono che la cifra individuale del candidato alle elezioni senatoriali sia determinata percentualmente sui votanti nel collegio e non sui voti validi. Per tal via si attribuisce una incidenza specifica alle schede bianche ed a quelle

nulle, che concorrono a determinare la graduatoria dei candidati e dunque la loro stessa elezione, al pari dei voti validamente espressi. Analogo rilievo non è invece attribuito alle schede bianche e nulle, rispettivamente, dalla legge per le elezioni della Camera dei deputati e dei Consigli regionali. Sempre nell'intento di ridurre l'incidenza delle schede bianche e nulle - prosegue il senatore Lombardi - il disegno di legge propone, in via di interpretazione autentica, di riconoscere come valida espressione della volontà dell'elettore anche l'indicazione, nelle schede per il Senato, di nominativi di candidati dello stesso partito o numeri di preferenza. L'interpretazione costantemente seguita dalla competente Giunta del Senato ha infatti sempre inteso privilegiare l'espressione della volontà elettorale, come d'altro canto è disposto in una circolare del Ministero dell'interno, la cui conoscenza non è però generalizzata a tutti i presidenti di seggio, molti dei quali ritengono tali indicazioni segno di riconoscimento, e dunque causa di nullità del voto.

Polemizza con i precedenti interventi il senatore MAFFIOLETTI, il quale ricorda come attualmente in Italia sia quanto mai acceso il dibattito sulla questione delle riforme elettorali. Il tema è infatti di grande rilievo, ed ad esso il Parlamento non può rispondere toccando un punto abbastanza marginale, come quello cui ha riguardo il disegno di legge in esame, che risponde ad interessi meramente particolari, e del quale non si comprende dunque l'urgenza.

Concorda il senatore PASQUINO, ad avviso del quale il tema delle leggi elettorali non può essere affrontato con piccoli e marginali ritocchi legislativi. Egli fa inoltre presente che l'articolo 1 andrebbe diversamente formulato, ad esempio prevedendo l'elezione del candidato che abbia ottenuto un numero di voti non inferiore al 50 per cento del totale dei voti validi espressi nel collegio. Si dichiara inoltre perplesso circa l'articolo 3, che, in via di interpretazione autentica dell'articolo 16 della stessa legge n. 29 del 1948, stabilisce che la validità del voto è ritenuta sussistente tutte le volte che l'elettore abbia indicato il nominativo del candidato oppure uno o più numeri. Detta interpretazione gli pare infatti contravvenire alla consolidata opinione che la volontà dell'elettore debba comunque risultare sempre univoca e chiara, limitando il più possibile gli spazi interpretativi dei componenti del seggio elettorale.

Il senatore MAZZOLA, premesso il suo pieno consenso alla necessità di una riforma della legge elettorale, fa osservare che il provvedimento non muove da una visione riduttiva di essa. Si tratta infatti di un disegno di legge già presentato in precedenti legislature, e avente riguardo ad aspetti sui quali la riforma risulterebbe comunque ininfluenza: nel caso di specie si intende infatti unicamente negare l'incidenza, ai fini del computo del limite del 65 per cento, alle schede bianche ed alle schede nulle nelle elezioni del Senato della Repubblica, conformemente a quanto già accade per il calcolo dei voti per le elezioni della Camera dei deputati. Il senatore Mazzola si dichiara comunque astrattamente d'accordo circa l'opportunità di riferirsi alla percentuale del 50 per cento del totale dei voti validi espressi nel

collegio, sostenuta dal senatore Pasquino. Dissente invece circa le perplessità sull'articolo 3, che origina dalla consolidata giurisprudenza della Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica.

La senatrice TEDESCO TATÒ, preso atto che l'argomento è in discussione da un'epoca anteriore all'attuale dibattito sulla riforma elettorale, ritiene però indicativo che l'esame in Commissione approdi in questa contingenza politica, quando si va facendo sempre più diffusa la consapevolezza della necessità di porre mano alla legislazione elettorale. Dopo avere osservato il carattere particolaristico del provvedimento, si sofferma sull'esigenza di uniformità invocata dai proponenti, da ritenere invece non del tutto condivisibile. Il sistema elettorale in vigore per l'elezione del Senato può infatti ammettere una diversa disciplina del profilo considerato. La sua contrarietà si rivolge invece in modo netto all'articolo 3, in relazione all'interpretazione autentica in esso contenuta. L'irrilevanza dei segni apposti sul contrassegno, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto, può rivelarsi funzionale ad un controllo sul voto espresso e quindi al riconoscimento del voto medesimo.

Il senatore PONTONE segnala anche egli i rischi di controllo sull'espressione del voto che possono derivare dalle norme in discussione. Suggestisce a sua volta l'introduzione di un emendamento, secondo il quale i rappresentanti dei candidati nelle elezioni per il Senato devono votare nel seggio in cui sono iscritti in qualità di elettori. L'innovazione appare necessaria per evitare frequenti fenomeni di malcostume e di manipolazione dell'esito delle votazioni.

Interviene quindi il sottosegretario SPINI, il quale, ricordato che il disegno di legge è di iniziativa parlamentare, si dichiara favorevole a motivo delle indicate esigenze di omogeneità e per favorire inoltre il raggiungimento del limite del 65 per cento dei voti, previsto dalla legislazione in vigore. Rispetto all'articolo 3, egli si dichiara favorevole a condizione che si proceda alla soppressione della formula finale: «oppure uno o più numeri». In merito invece all'emendamento proposto dal senatore Pontone, il Sottosegretario rileva che le recenti modifiche introdotte alla legislazione elettorale in vista della ultima consultazione amministrativa e regionale recepiscono questo suggerimento, per cui appare opportuno estenderlo anche alle elezioni per il Senato.

Il relatore CABRAS, espressa la propria viva attenzione alla problematica elettorale, per cui alcuni rilievi manifestati dal senatore Maffioletti non lo riguardano, ribadisce che i primi due articoli del disegno di legge non intendono porre norme strumentali a qualche oscuro disegno, bensì recepiscono disposizioni vigenti fin dal 1951 in relazione all'elezione dei consigli provinciali. In merito all'articolo 3, il quale recepisce le indicazioni derivanti dalla prassi seguita dalla Giunta delle elezioni del Senato, ispirata all'intendimento di far salva il più possibile la volontà dell'elettore, presenta un emendamento nel senso indicato dal sottosegretario Spini ed inoltre rivolto a sopprimere la

congiunzione «o» precedente le parole: «sul nominativo». Dichiarò infine di condividere l'emendamento presentato dal senatore Pontone, in quanto esso contribuisce ad eliminare una causa di possibile manipolazione del risultato elettorale.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

Il senatore PASQUINO ritiene che la Commissione debba essere ben consapevole delle implicazioni che sorgono con l'approvazione del provvedimento; infatti, l'irrilevanza delle schede bianche e nulle nelle elezioni del Senato attribuirà un rilievo, diverso rispetto alla situazione attuale, alla posizione dei candidati nei singoli collegi (talvolta, infatti, le schede bianche e nulle sono espressione di un dissenso nei confronti del singolo candidato da parte di elettori del suo stesso partito). Inoltre la conclamata volontà di rendere omogenei i criteri legislativi per i vari tipi di consultazioni elettorali dovrebbe portare, come logica conseguenza, ad estendere il principio dell'irrilevanza delle schede bianche o nulle anche alle consultazioni referendarie. In tal senso, il senatore Pasquino preannuncia la volontà di presentare, in vista del prossimo esame in Assemblea, un apposito emendamento all'articolo 1.

Il senatore MAFFIOLETTI evidenzia ancora il carattere particolaristico del provvedimento e stigmatizza la fretta, in certo modo sospetta, con cui si procede alla sua approvazione.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PASQUINO, viene messo ai voti ed approvato l'emendamento presentato dal relatore all'articolo 3.

La senatrice TEDESCO TATÒ dichiara il proprio voto contrario all'articolo 3 in quanto ritiene inopportuno legiferare su aspetti marginali e specifici, né vi è ragione per tradurre in norme di legge le interpretazioni della Giunta delle elezioni del Senato.

Il senatore PASQUINO ritiene che con la modifica apportata l'articolo 3 diviene sostanzialmente superfluo.

Secondo il senatore LOMBARDI l'emendamento approvato all'articolo 3 limita di fatto i poteri interpretativi della Giunta delle elezioni. Sarebbe a questo punto auspicabile la non approvazione dell'articolo.

A favore del mantenimento dell'articolo si dichiara, invece, il senatore PASQUINO; a suo giudizio, infatti, l'interpretazione della Giunta non è condivisibile.

Il sottosegretario RUFFINO precisa che la Giunta ha più volte auspicato che i criteri da essa adottati in materia di voti validi venissero recepiti anche da parte del Ministero dell'interno attraverso un'apposita circolare.

L'articolo 3, nel testo modificato, posto ai voti, non viene approvato.

Viene invece approvato, con riserva di riformulazione, l'emendamento presentato dal senatore Pontone e introduttivo di un articolo aggiuntivo.

La Commissione quindi dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputato Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203), approvato dalla Camera dei deputati.
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente GUIZZI ricorda che nella seduta di ieri si era conclusa la discussione generale ed il seguito della discussione è stato rinviato in attesa che le Commissioni consultate esprimessero il loro parere. Da parte della Commissione ambiente è pervenuta la richiesta di rinvio per consentire alla stessa l'espressione del previsto parere, mentre la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Il senatore MURMURA ritiene che si possa accedere alla richiesta della Commissione ambiente, purché il rinvio sia contenuto in tempi estremamente ridotti.

Il ministro LATTANZIO fa presente l'urgenza con cui deve essere approvato tale provvedimento e si appella alla comprensione dei parlamentari; tuttavia ribadisce il massimo rispetto per le decisioni che la Commissione vorrà assumere in merito all'organizzazione dei propri lavori.

Il senatore FRANCHI osserva che il provvedimento riveste grande importanza e deve essere approvato sollecitamente; tuttavia è possibile consentire ad un breve rinvio allo scopo di acquisire il parere della Commissione ambiente.

Ad avviso del senatore PONTONE l'acquisizione del parere della Commissione ambiente si rende necessaria. Egli coglie comunque l'occasione per ricordare alla Commissione il rispetto della disposizione di cui all'articolo 33, comma 5, del Regolamento, secondo la quale nei casi di sedute in sede deliberante la pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.

Prende atto il presidente GUIZZI, il quale precisa che i termini per l'espressione del parere da parte della Commissione ambiente sono abbondantemente scaduti, ma che tuttavia, anche sulla base di un principio di correttezza e di cortesia nei rapporti fra gli organi parlamentari, si possa accedere alla richiesta di un breve rinvio, che non ecceda le ventiquattro ore.

Il ministro LATTANZIO ritiene che tale termine sia sufficiente in quanto la Commissione ha già discusso l'argomento e deve procedere alla stesura del parere.

La discussione quindi viene rinviata.

IN SEDE REFERENTE

Nuove norme sulla cittadinanza (1460)

Consiglio regionale Trentino-Alto Adige: Disposizioni in materia di cittadinanza (1850)

(Esame congiunto e costituzione di un comitato ristretto)

Il relatore, senatore MAZZOLA, ricorda di aver presentato una relazione scritta sull'argomento che è stata distribuita a tutti i componenti della Commissione e a cui fa rinvio. Si sofferma brevemente sul disegno di legge n. 1850, rilevando che esso presenta notevoli affinità con il disegno di legge governativo, anche se affronta questioni particolari connesse alla situazione locale. Ritiene che possa essere costituito un comitato ristretto in modo da affrontare la materia con la necessaria ponderazione e al tempo stesso con celerità.

Il senatore PONTONE ritiene accettabile la proposta del relatore, purché gli orari destinati ai lavori dei numerosi comitati ristretti non coincidano fra loro.

La senatrice TEDESCO TATÒ concorda con la proposta di costituire un comitato ristretto giacché il disegno di legge è da tempo pendente presso la Commissione, mentre la questione dell'integrazione europea e la presenza sempre più crescente dei cittadini extracomunitari nel nostro paese rende indifferibile procedere ad una regolamentazione compiuta della materia.

Il sottosegretario SPINI reputa opportuna la costituzione del comitato ristretto, il quale potrebbe anche proporre un eventuale passaggio alla sede deliberante.

La Commissione quindi delibera la costituzione di un comitato ristretto, la cui composizione sarà determinata dalle designazioni che perverranno da parte dei Gruppi parlamentari.

Boldrini ed altri: Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GUZZETTI, che rileva come il disegno di legge si proponga di eliminare una sperequazione attualmente esistente tra le vittime di ordigni bellici abbandonati dai militari a seguito di esercitazioni svoltesi in tempo di pace e coloro che godono dei benefici previsti dalla legislazione sulle pensioni di guerra.

Illustrati i contenuti dei singoli articoli del provvedimento, il

relatore propone che esso venga sollecitamente esaminato dalla Commissione.

Si apre il dibattito.

Il senatore MERIGGI fa presente che il disegno di legge costituisce un atto doveroso a favore di questa categoria di cittadini.

Si associa a queste considerazioni il senatore MAFFIOLETTI.

Anche il sottosegretario SPINI, a nome del Governo, manifesta la propria disponibilità ad una rapida approvazione del provvedimento.

L'esame viene quindi rinviato per consentire l'acquisizione dei pareri delle Commissioni consultate.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CUTRERA fornisce alcune precisazioni circa il dibattito sul disegno di legge n. 2203 svolto presso la Commissione ambiente, di cui egli è componente. La Commissione si è orientata ad esprimere un parere contrario, sulla base di precisi rilievi di merito. In particolare non è condivisibile l'impostazione contenuta nell'articolo 3, laddove si attribuiscono al servizio della protezione civile non solo compiti di prevenzione e soccorso immediati, ma anche di avvio della ripresa, delle aree colpite dalle calamità. Anche l'articolo 6, sul potere di ordinanza, suscita notevoli perplessità giacchè con tali atti, assunti in deroga ad ogni norma, si incide in maniera rilevante proprio sulla fase di avvio alla ripresa, che dovrebbe essere caratterizzata da interventi ordinari e globali. Inoltre vi è una generale confusione fra le competenze affidate ai diversi livelli di poteri, mentre si riducono gli spazi attribuiti ai sindaci, che invece rappresentano l'autorità di intervento più immediato.

Il senatore BOSCO si associa alle considerazioni del senatore Cutrera ricordando altresì che nell'ambito della Commissione ambiente (di cui anch'egli fa parte) erano state sollevate perplessità in ordine alla competenza, giacchè appariva innaturale il fatto che una legge sulla protezione civile potesse essere approvata in entrambi i rami del Parlamento senza che le Commissioni che si occupano specificamente del settore avessero avuto modo di intervenire nel merito del provvedimento. Conclude auspicando che il dibattito prosegua in Assemblea, ove egli confida possa avvenire quel confronto di cui si avverte la necessità.

La senatrice TEDESCO TATÒ osserva che le questioni di competenza e quelle di merito sono fra loro strettamente connesse in questa vicenda. Una soluzione potrebbe essere rappresentata dall'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite, anche se ciò potrebbe comportare qualche ritardo. In via subordinata si potrebbe accedere al trasferimento del provvedimento alla sede referente.

Il presidente GUIZZI ricorda la sensibilità più volte manifestata dalla 1^a Commissione nei confronti delle competenze proprie di altre Commissioni del Senato e ritiene che potrebbe prospettarsi la richiesta di trasferimento dalla sede deliberante a quella referente ad iniziativa dei componenti della Commissione stessa. Una decisione in proposito potrà essere assunta nella seduta di domani, quando si conoscerà il parere della Commissione ambiente.

Il senatore MURMURA ricorda di aver presentato il disegno di legge n. 1257, per molti aspetti analogo al disegno di legge n. 2226 in materia di procedimento amministrativo. Ne sollecita, ove possibile, l'esame congiunto.

Avendo allo stato la Commissione sostanzialmente esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente GUIZZI avverte che la seduta pomeridiana di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 13.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 27 GIUGNO 1990

166^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVI

indi del Vice Presidente

SALVATO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la Grazia e la Giustizia
Coco.*

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE**Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato ed all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato (1462)**

(Discussione e rinvio)

Il senatore DI LEMBO riferisce sul disegno di legge in titolo che, in larga parte, riproduce analoghi provvedimenti presentati nel corso delle precedenti legislature e mai giunti a concludere il loro *iter* parlamentare: si tratta, ricorda, del quinto disegno di legge in materia.

Le norme all'esame sono volte in primo luogo a realizzare una netta distinzione tra l'amministrazione e la gestione della Cassa nazionale e quella del Consiglio nazionale del notariato, ed ad eliminare ogni intrusione negli aspetti gestionali della Cassa da parte dell'organo vigilante, cioè il Ministero di grazia e giustizia. Fa rilevare, in proposito, come, sino ad oggi, sia stato il direttore generale degli affari civili del Ministero ad esercitare la funzione di Presidente della commissione amministratrice della Cassa.

Inoltre il provvedimento reca autonome fonti di finanziamento per il Consiglio nazionale rispetto alla Cassa, recidendo così un legame che

fino ad oggi ha determinato confusione di compiti, strutture e funzioni.

Il relatore si sofferma quindi sulle attribuzioni attuali della Cassa, ente che risulta ricompreso tra quelli esercenti forme di assistenza e previdenza obbligatoria ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, attribuzioni tra le quali è peculiare la facoltà di corrispondere a favore del notaio in esercizio assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato. Si tratta di compiti ben diversi da quelli del Consiglio nazionale del notariato, organo rappresentativo ed esponenziale di una categoria professionale caratterizzata dal permanere in capo ai suoi aderenti sia della qualità di libero professionista che di quella di pubblico ufficiale.

Il senatore Di Lembo passa quindi ad esaminare analiticamente le singole disposizioni soffermandosi in particolar modo sui primi sette articoli, che costituiscono un corpo unitario di norme riformatrici sia dei compiti che della struttura organica della Cassa del notariato. Con riferimento all'articolo 2, lettera e), fa rilevare che la formulazione adottata mantiene la stessa ambiguità di quella che fu criticata nel corso dell'esame di un analogo disegno di legge dell'VIII legislatura.

Riguardo poi all'articolo 9, esprime un giudizio non positivo circa il comma 6, laddove si statuisce che in caso di proposizione di ricorso contro le deliberazioni del Comitato esecutivo della Cassa, trascorsi 120 giorni senza che il Consiglio si sia pronunciato, il ricorso stesso si intende respinto: meglio sarebbe stato prevedere una forma di silenzio-accoglimento, anzichè «premiare» l'inerzia dell'organo decidente.

L'articolo 11, relativo alla attribuzione dell'incarico di direttore generale della Cassa prevede poi - opportunamente, a detta del relatore - la sua assunzione, con contratto rinnovabile della durata massima di 5 anni, mentre l'articolo 12 attiene al reperimento delle risorse finanziarie che affluiscono al fondo con il quale la Cassa nazionale del notariato provvede all'attuazione dei compiti di istituto; la quota degli onorari che ogni notaio è tenuto a versare come contribuzione alla Cassa viene fissata nella misura del 17 per cento contro il 15 per cento individuato nel precedente disegno di legge della VIII legislatura. Altre disposizioni provvedono poi alla corresponsione diretta in favore del Consiglio nazionale di una separata aliquota contributiva.

Il relatore si sofferma quindi a dar conto delle disposizioni innovative degli articoli da 15 a 22, tutti concernenti il nuovo assetto, i compiti e le fonti di finanziamento del Consiglio nazionale, e ricorda come l'articolo 23 rechi una norma transitoria che impone lo svolgimento delle elezioni per gli organi riformati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'emananda legge; analoga disposizione è contenuta all'articolo 24 in relazione ai collegi dei revisori dei conti.

L'articolo 25 disciplina poi le modalità di emanazione delle norme regolamentari necessarie per dare piena attuazione alla riforma, mentre l'articolo 26 contiene una clausola di abrogazione espressa delle norme in contrasto con la nuova legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Deputati Bargone ed altri: Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recante disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (2006), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il senatore CORRENTI riferisce sul disegno di legge, prendendo le mosse dalla disposizione dell'articolo 3, abrogativo di alcune norme – contenute nelle leggi sull'ordinamento della professione forense – in base alle quali, dopo il superamento degli esami di abilitazione professionale e per la durata di un biennio, il procuratore può iscriversi nell'albo solo presso il tribunale del distretto di Corte d'appello dove ha svolto la pratica e sostenuto le prove d'esame.

Si tratta di una limitazione che – dal momento in cui l'acquisizione del titolo di procuratore legale avviene attraverso un esame di idoneità e non più attraverso un concorso – non ha alcuna ragion d'essere, mentre, al contrario, è tuttora valida l'altra, posta rispetto non all'ambito territoriale di esercizio della professione, ma a determinate attività – come la difesa di fronte alle giurisdizioni superiori – per le quali occorre una adeguata maturazione di esperienza. D'altra parte in nessuna libera professione esiste una analoga restrizione, nè è pensabile che essa possa venire mantenuta nella prospettiva della integrazione europea.

L'unica obiezione di qualche spessore che si può muovere alla normativa in esame riguarda il fatto che il sistema tuttora vigente era stato pensato con l'intento di scoraggiare migrazioni dei giovani praticanti procuratori dai luoghi di residenza verso le sedi di Corte d'appello dove il conseguimento del titolo di procuratore risulta oggettivamente più agevole. Tuttavia una simile preoccupazione, di carattere esclusivamente pratico, non può essere enfatizzata al punto di condizionare una scelta legislativa che risulta coerente con i principi generali in tema di esercizio delle libere professioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Deputato Vairo: Modifica alle circoscrizioni delle preture di Caserta e Santa Maria Capua Vetere (1915), approvato dalla Camera dei deputati

Ventre: Modifiche alle circoscrizioni delle preture di Santa Maria Capua Vetere e di Caserta (2184)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore IMPOSIMATO sottolinea come i disegni di legge vogliano rimediare ad una stortura che trova la sua origine nella legge n. 30 del 1989 laddove, in base alla disposizione dell'articolo 1, si è prevista l'istituzione in Caserta di una pretura circondariale la cui

giurisdizione si estende solo nei comuni compresi nel vecchio mandamento del capoluogo. Se non si interverrà a correggere tale evidente errore, si verificherà una situazione paradossale per cui la distribuzione dell'attività giudiziaria risulterà tanto squilibrata che i magistrati della pretura di Caserta avranno poco o nulla da fare, mentre i loro colleghi di Santa Maria Capua Vetere continueranno ad essere sommersi ciascuno da migliaia di procedimenti.

Basta dare uno sguardo ad una carta geografica della provincia per rendersi conto che i disegni di legge all'esame vogliono solo introdurre un qualche elemento di maggiore razionalità in una situazione che comunque resterebbe sperequata: basti pensare che la pretura di Santa Maria Capua Vetere manterrebbe un bacino di utenza di circa 850.000 persone, mentre solo 150.000 abitanti ricadrebbero nel circondario, pur ampliato, della pretura casertana.

Da ultimo il senatore Imposimato fa presente l'opportunità di adottare, per l'articolo 1, la dizione del disegno di legge di iniziativa del senatore Ventre che, facendo riferimento ai comuni compresi nei mandamenti preesistenti, risulta giuridicamente più precisa.

Il senatore ACONE prende le mosse nel suo intervento dalla recente legge n. 30 del 1989 ed, in particolare, dal criterio ivi adottato, di insediare le preture circondariali presso le sedi di tribunali, eccezion fatta per l'ufficio giudiziario casertano. Rammentato il proprio atteggiamento, a suo tempo espresso e che oggi ribadisce, sottolinea come in linea generale egli sia tendenzialmente favorevole al trasferimento del tribunale dalla città di Santa Maria Capua Vetere al limitrofo capoluogo della provincia, Caserta.

Per evidenti e incontrovertibili esigenze di funzionalità, sostiene comunque l'esigenza di garantire, senza eccezioni, la specularità degli ambiti territoriali fra le preture circondariali e i tribunali. Pertanto, si dichiara contrario ai provvedimenti in titolo, in ragione della loro ridotta portata rispetto all'ampiezza del problema.

Dopo brevi interventi del senatore BATTELLO e del relatore CASOLI, che chiede al Governo una presa di posizione di fronte al profilo evidenziato dal senatore Acone, interviene il senatore MISSERVILLE, in dissenso dall'impostazione del relatore, per evidenziare invece la circostanza in forza della quale gli uffici giudiziari di Santa Maria Capua Vetere, inclusa la locale corte d'assise, sono attualmente oberati di lavoro, per cui se si mostra disponibile all'accorpamento di più comuni alla pretura di Caserta, viceversa è contrario all'idea di trasferire gli uffici del tribunale anche solo di pochi chilometri, come si è testè prospettato.

La presidente SALVATO dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18.35.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 27 GIUGNO 1990

116^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
FERRARA Maurizio*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mastella.**La seduta inizia alle ore 10,45.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Programma pluriennale dell'Esercito relativo all'acquisizione di armi individuali calibro 5,56**(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436) (Esame e rinvio)

Il senatore IANNI, riferendo sul programma in esame (predisposto dallo Stato maggiore dell'Esercito) osserva che con esso si intende avviare gradualmente la sostituzione dei fucili calibro 7,62 con più moderne armi calibro 5,56 (questo calibro è oggi adottato dalla maggioranza dei Paesi dell'Alleanza Atlantica).

Le armi leggere individuali attualmente in dotazione alle nostre Forze armate sono essenzialmente di due tipi: il fucile automatico GARAND, di provenienza USA e risalente agli anni '50, ed il fucile FAL BM 59, introdotto negli anni '60, derivato dal GARAND ed in parte realizzato dalla BERETTA S.p.a.

Si tratta, quindi, di armi ormai obsolete; conseguentemente, fin dal 1983 lo Stato maggiore dell'Esercito ha avviato studi per individuare una nuova tipologia di armi leggere calibro 5,56 che offrissero una maggiore efficienza operativa ed il vantaggio di un minor peso ed ingombro (in tale fase preliminare di ricerca sono stati sperimentati tre diversi tipi di armi individuali).

La scelta dello Stato maggiore ha privilegiato il modello BERETTA, sia per l'immediata disponibilità della linea di produzione nazionale, sia alla luce della considerazione che tale arma sarà di progettazione e di produzione interamente nazionale, mentre quelle proposte dalle ditte BERNARDELLI e FRANCHI sarebbero state, se prescelte, prodotte in Italia ma su licenza estera.

Le caratteristiche tecniche del fucile automatico BERETTA calibro 5,56, che dovrà essere prodotto in tre modelli diversi (base, per truppe alpine e per paracadutisti) presentano il vantaggio di poter usufruire di un'arma di peso ridotto (mediamente del 30 per cento) e di poter contare su un aumentato numero di colpi per caricatore (da 20 a 30), nonché su una gamma di tiro ancora più ampliata rispetto ai modelli precedenti.

L'approvvigionamento avrà luogo in due fasi distinte: nella prima (oggetto del presente programma) si prevede di acquisire 50.000 armi individuali nel triennio 1991-93, onde consentire il completo soddisfacimento delle esigenze delle unità operative; successivamente, in una seconda fase, dovrebbero essere acquistate altre 100.000 armi per ultimare, a partire dal 1994, la distribuzione alle truppe.

L'onere finanziario (presumibile) relativo al primo lotto di 50.000 armi leggere individuali è di 80 miliardi, spesa che graverà sul capitolo 4011 del bilancio della Difesa nell'arco del citato triennio.

L'arma, di produzione e realizzazione interamente nazionale, consentirà positivi ritorni sulla nostra industria militare e coinvolgerà oltre che la BERETTA anche altre piccole imprese specializzate nel settore della meccanica di precisione. Ulteriori vantaggi deriveranno alle nostre aziende chiamate a produrre le nuove munizioni da utilizzare per il ridotto calibro delle armi individuali.

Ricordato, poi, che l'Olanda e l'Arabia Saudita hanno dimostrato sinora un certo interesse all'arma progettata dalla BERETTA (che in quei Paesi si trova al vaglio tecnico-operativo delle autorità militari) il relatore Ianni, considerato che il programma in esame risponde ad effettive necessità di ammodernamento dell'armamento individuale delle Forze armate italiane e tenuto conto che il rinnovamento avverrà attraverso il coinvolgimento esclusivo dell'industria militare nazionale, propone che la Commissione si pronunci favorevolmente.

Segue il dibattito.

Il senatore BOLDRINI chiede un breve rinvio dell'esame allo scopo di approfondire i contenuti del programma.

Il senatore POLI fa presente che appare urgente e necessaria l'emissione di un parere favorevole, considerata la vetustà delle armi leggere individuali attualmente in dotazione alle Forze armate. Oltretutto, il programma è anche volto ad adeguare gli armamenti in questione alle direttive della NATO e presenta notevoli vantaggi (tra questi, la riduzione del peso dell'arma e l'aumento del numero di colpi disponibile).

Rileva, poi, che le conseguenti commesse riguarderanno l'industria nazionale del settore e che il costo del programma appare contenuto.

Il presidente Maurizio FERRARA, preso atto dell'orientamento tendenzialmente favorevole ad una breve pausa di riflessione, avverte, che il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

Franza ed altri: Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di sequestri (2104)

Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva (2265), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore, senatore IANNI, riferendo congiuntamente sui due provvedimenti in titolo, ricorda preliminarmente che l'originario disegno di legge governativo (poi approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati) si limitava, modificando l'articolo 22 della legge n. 191 del 1975, a prevedere un'ipotesi aggiuntiva di dispensa in favore dei fratelli di militari deceduti durante la leva per cause non di servizio.

L'altro ramo del Parlamento ha introdotto nuove fattispecie di dispensa, contemplate negli articoli 2, 3, 4, 7 e 8 del provvedimento.

Dopo averne dato brevemente conto, fa presente che il disegno di legge appare meritevole di favorevole considerazione in quanto è volto ad aggiornare la normativa vigente ad obiettive esigenze che la realtà ha dimostrato essere attuali. Chiede, pertanto, l'approvazione del disegno di legge n. 2265, pronunciandosi, nel contempo, favorevolmente anche sul disegno di legge n. 2104, che prevede un'altra ipotesi di dispensa dal servizio di leva sicuramente condivisibile.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Ha la parola il senatore POLI. Pur giudicando positivamente talune previsioni normative contenute nel disegno di legge n. 2265, fa presente che il gettito delle classi di leva ha subito negli ultimi anni notevoli decrementi e continuerà, presumibilmente, a diminuire nei prossimi 20 anni.

Considerato, poi, che la Commissione difesa del Senato sta esaminando disegni di legge volti a ridurre la durata del servizio militare, esprime il timore che la normativa in esame possa mal conciliarsi con il sistema legislativo vigente in materia di leva, soprattutto in vista, appunto, di una sua eventuale riduzione.

Pertanto, dopo aver espresso, in particolare, la sua contrarietà all'ipotesi prevista dall'articolo 3 del disegno di legge n. 2265 (dispensa in favore degli appartenenti a famiglie nelle quali altri due figli abbiano già prestato o prestino servizio militare), chiede un rinvio della discussione allo scopo di mettere a punto emendamenti migliorativi.

Il senatore GIACCHÈ, condividendo sostanzialmente le perplessità del senatore Poli, avverte che un abnorme aumento dei casi di dispensa potrebbe provocare situazioni ancora più inique. Proprio ad evitare ciò, la Commissione difesa del Senato sta proficuamente esaminando disegni di legge volti a rivedere organicamente la normativa sul servizio

militare obbligatorio, anche introducendo una riduzione generalizzata della leva (secondo l'orientamento in tal senso favorevole del Gruppo comunista).

Si associa, pertanto, alla richiesta di rinvio del senatore Poli, allo scopo di verificare che l'eventuale approvazione del disegno di legge n. 2265 non si ponga in contraddizione con i disegni di legge di revisione sul servizio militare e non pregiudichi, in ogni caso, la necessaria parità di trattamento tra tutti coloro che sono soggetti agli obblighi di leva.

Il senatore PARISI, dopo aver espresso il proprio consenso di massima sui provvedimenti in esame, fa presente che con essi si intenderebbe alleviare i già rilevanti disagi che sopportano alcune famiglie, come quelle nelle quali sono presenti anche figli portatori di *handicap*. Occorrerebbe, però, per non tradire la stessa *ratio* dei provvedimenti, verificare che al beneficio della dispensa accordato in favore dei congiunti degli inabili non autosufficienti, corrisponda un'effettiva utilità per questi ultimi.

Il senatore BOLDRINI ricorda che le leggi nn. 191 del 1975 e 958 del 1986 contengono una disciplina organica del servizio di leva e la loro approvazione ha richiesto lunghi anni di attento esame parlamentare. Sarebbe pericoloso, pertanto, modificarne l'impianto con eccessiva leggerezza.

Il sottosegretario MASTELLA, preso atto delle perplessità emerse nel dibattito (che contrastano con l'unanimità di consensi registrata presso la Camera dei deputati), fa presente che il disegno di legge n. 2265, senza stravolgere la normativa sulla leva, ha il solo apprezzabile scopo di alleviare i disagi di numerose famiglie italiane ed ha suscitato, pertanto, notevoli attese e speranze tra gli eventuali destinatari. Paveva, pertanto, i rischi, anche sul piano della credibilità politica, di un rinvio della sua approvazione e chiede alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sulla normativa in esame che, a suo avviso, potrebbe essere modificata solo in presenza di effettive ed urgenti necessità.

Il senatore GIACCHÈ interviene nuovamente per precisare che la Commissione difesa del Senato non intende certo rinviare *sine die* la trattazione, bensì soltanto approfondire adeguatamente ogni aspetto della normativa proposta che, del resto, l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha avuto in esame per ben due anni prima di procedere all'approvazione.

Il relatore IANNI, pur non opponendosi al rinvio, insiste, per una sollecita conclusione dell'esame dei provvedimenti.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

**Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti (1748-B),
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione con modificazioni)**

Il senatore POLI, riferendo sul disegno di legge, fa presente che l'altro ramo del Parlamento ha apportato, al testo approvato dal Senato, modifiche agli articoli 1 e 3.

Per effetto della prima, la retribuzione dei militari detenuti risulterebbe dimezzata rispetto a quella stabilita dalla Commissione difesa del Senato. Per effetto della seconda, viene, conseguentemente modificata la norma di copertura finanziaria.

Dopo aver dato conto del parere della Commissione bilancio (favorevole a condizione che venga riformulato l'articolo 3, relativo alla copertura finanziaria, nel senso testualmente indicato nel parere stesso), sottopone alla valutazione della Commissione le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Segue il dibattito.

Il senatore GIACCHÈ, dopo aver espresso meraviglia per il fatto che la Commissione difesa della Camera, oltretutto senza discussione, abbia approvato un emendamento governativo (tra l'altro formulato in modo ambiguo) volto a dimezzare la misura della paga dei militari detenuti (così come stabilita dal Senato), ritiene preferibile la soluzione adottata da questo ramo del Parlamento.

A tal fine, presenta un emendamento all'articolo 1 (che ripristina, appunto, il testo di tale norma come approvata in prima lettura dalla Commissione difesa del Senato) e uno all'articolo 3, conforme all'indicazione contenuta nel parere della Commissione bilancio.

Sugli emendamenti si esprime favorevolmente il relatore POLI, mentre il sottosegretario MASTELLA dichiara di prendere atto dell'orientamento favorevole a ripristinare il testo già approvato dal Senato.

Si passa, quindi, all'esame dell'articolato.

In sede di esame dell'articolo 1 risulta approvato l'emendamento (sostitutivo dell'articolo) ripristinatorio del testo approvato in prima lettura dalla Commissione difesa del Senato.

In sede di esame dell'articolo 3 viene accolto l'emendamento sostitutivo del predetto articolo in un testo conforme alla condizione imposta nel parere formulato dalla 5^a Commissione permanente.

È, infine, posto ai voti ed approvato nel suo complesso, all'unanimità, il disegno di legge, nel testo risultante dalle modifiche introdotte.

La seduta termina alle ore 12.

117^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

FERRARA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa De Carolis, Fassino e Mastella.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Programma pluriennale dell'Esercito relativo all'acquisizione di armi individuali calibro 5,56**

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436) (Seguito e conclusione dell'esame)

Si prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore BOLDRINI, pur giudicando sostanzialmente condivisibile il programma, osserva che nel contesto NATO la «calibratura» delle armi leggere individuali non è eguale per tutti i Paesi (in particolare, si pongono problemi per la Germania, anche in relazione alla sua collocazione politico-militare in vista dell'ormai prossima riunificazione).

Fa presente, pertanto, che il Gruppo comunista voterà a favore del programma, pur auspicando che il calibro delle armi in questione possa presto essere reso uniforme in tutti i Paesi dell'Alleanza atlantica.

Dopo brevi interventi dei senatori CAPPUZZO e POLI (i quali sottolineano la validità di un programma, che è meritevole di favorevole considerazione anche per i costi contenuti e per i benefici effetti sull'industria nazionale), la Commissione, all'unanimità, approva la proposta del relatore Ianni di pronunciarsi favorevolmente sull'atto in esame, conferendogli il mandato di formulare un parere in tal senso.

Programma di ammodernamento pluriennale dell'Aeronautica militare relativo allo sviluppo ed all'acquisizione di n. 16 velivoli TORNADO - versione ECR (Electronic Combat Reconnaissance)

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436) (Esame)

Il senatore CAPPUZZO, riferendo sul programma in titolo, fa notare preliminarmente che il rapido incremento dell'efficacia dei sistemi

contraerei convenzionali, dovuto all'impiego di dispositivi elettronici avanzati, impone la necessità di poter disporre di velivoli in grado di effettuare la ricognizione elettronica in tempo reale e ricorda, in proposito, che gli aerei in possesso di tale capacità vengono normalmente indicati come vettori ECR.

L'Aeronautica militare ha effettuato uno studio dal quale risulta che il velivolo TORNADO, nella versione ECR, risulta il più idoneo per il soddisfacimento della predetta esigenza.

Il programma consentirebbe alla Forza armata di disporre della capacità di ricognizione elettronica attraverso l'impiego di un localizzatore di emissioni *radar*, di svolgere tale funzione anche di notte o con ridotta visibilità e di trasmettere automaticamente dati in tempo reale.

La versione ECR - prosegue il relatore - assume particolare rilevanza alla luce del negoziato di Vienna, in quanto è prevedibile che, in futuro, sarà essenziale disporre di efficaci sistemi di sorveglianza per il controllo di vaste aree geografiche (quali il Mediterraneo).

La valutazione tecnico-operativa ha condotto l'Aeronautica a fissare in 16 il numero minimo dei velivoli ECR da acquisire. Essi verrebbero concentrati in un unico gruppo di volo.

Poichè anche la Repubblica federale di Germania ha individuato nel TORNADO il vettore ottimale ECR, si rende possibile una cooperazione che permetterà di acquisire gli equipaggiamenti del velivolo a prezzi inferiori.

Gli oneri da affrontare per l'acquisizione dei 16 velivoli, a condizioni economiche 1990, ammontano a circa 1049 miliardi, da finanziare nel periodo 1990-1995. I suddetti oneri graverebbero sugli ordinari stanziamenti del capitolo 4051 del bilancio della difesa.

Il relatore ricorda, altresì, che il programma assicura notevoli vantaggi all'industria nazionale (saranno coinvolte ben 12 imprese oltre la capo commessa italiana che è la società Aeritalia).

Conclude, pertanto, chiedendo una pronuncia favorevole della Commissione.

Segue il dibattito.

Il senatore BOLDRINI osserva che il quadro di riferimento strategico nel quale si colloca il programma è sempre caratterizzato dall'ormai superato «libro bianco della difesa» del 1985 (ricorda, in proposito, che lo stesso Ministro Martinazzoli ha più volte affermato che il modello di difesa dovrebbe essere adeguato al mutato quadro strategico).

Inoltre, il programma non sembra coerente con l'evoluzione positiva dei negoziati di Vienna, nel cui ambito sono in discussione proprio riduzioni delle forze aeronavali (al riguardo i rappresentanti dell'Unione sovietica hanno di recente ribadito che nel Mediterraneo si registra una preponderante presenza di mezzi aerei della NATO).

Occorre, quindi, ricercare una maggiore coerenza tra la politica militare e la politica estera del nostro Paese: da un lato si discute in sede internazionale della necessità di ridurre le forze aeree, e, dall'altro, paradossalmente, si avvia un programma di acquisizione di altri 16 velivoli TORNADO in versione sofisticata.

Quanto alla partecipazione della Repubblica federale di Germania, il senatore Boldrini chiede se, alla luce della prospettiva di una rapida riunificazione, essa sarà in condizioni di mantenere l'impegno (considerato anche che il programma ha durata quinquennale).

Ricordato, poi, che la Commissione difesa, in sede di emissione del parere, ha il dovere di effettuare una valutazione complessiva di carattere politico, il senatore Boldrini conclude annunciando il voto contrario del Gruppo comunista.

Il senatore GIACCHÈ fa notare, preliminarmente, che il programma fu ritirato dal Governo nel dicembre scorso per le forti perplessità che aveva suscitato presso le Commissioni difesa dei due rami del Parlamento.

È a suo avviso deprecabile il fatto che l'Esecutivo ripresenti oggi il programma senza alcuna modifica, proprio mentre, in questi sei mesi, l'evoluzione dei negoziati di Vienna conduce a ritenere anacronistica l'acquisizione di nuovi velivoli TORNADO in versione ECR.

L'esigenza della ricognizione elettronica può anche essere condivisibile, ma non si capisce perchè si debbano spendere più di 1.000 miliardi per l'acquisizione di altri velivoli TORNADO e non si valuti, invece, la possibilità (ad un costo sicuramente minore) di un riadattamento di quelli già esistenti. Oltretutto, dalla documentazione fornita dal Ministero, risulta che il prezzo di un singolo velivolo è assai più alto per l'Italia che non per la Gran Bretagna (che partecipa, assieme alla Germania e al nostro Paese, al programma).

Inoltre, è stato indicato il costo dei soli apparecchi e non anche delle infrastrutture, dei ricambi e del personale che dovrà essere impiegato nel previsto unico gruppo di volo.

Concludendo, chiede che siano chiariti gli aspetti da lui evidenziati affinché il programma sia reso coerente con una destinazione più obiettiva delle risorse e con i mutamenti favorevoli del quadro strategico internazionale.

Conclusosi il dibattito, ha la parola, in sede di replica, il relatore CAPPUZZO: premesso che le intese sinora raggiunte in seno ai negoziati di Vienna non riguardano le forze aero-navali e non interferiscono, pertanto, sulla scelta di dotarsi di velivoli ECR (che hanno funzione di prevenzione e di difesa e non sono bivalenti come potrebbero diventare i normali TORNADO se riadattati per la ricognizione elettronica), fa osservare che l'eventuale riunificazione delle due Germanie non sembra poter avere riflessi sugli impegni assunti dalla Repubblica federale.

Quanto ai costi, fa presente al senatore Giacchè che i velivoli che il Governo propone di acquistare hanno un costo maggiore in quanto dotati delle sofisticate apparecchiature di ricognizione elettronica, mentre quelli cui è interessato il Regno Unito non sono in versione ECR.

Conclude, insistendo affinché la Commissione si esprima favorevolmente sul programma che, tra l'altro, se varato, consentirà alla nostra impresa capo-commessa di continuare a far parte per i prossimi anni del consorzio PANAIA.

Il sottosegretario DE CAROLIS, dopo aver dichiarato di condividere pienamente la relazione del senatore Cappuzzo, comunica che il progetto è stato ripresentato dal Governo anche per onorare gli impegni

già assunti con la Gran Bretagna e con la Repubblica federale tedesca, nonchè perchè è risultata accertata la capacità operativa e l'utilità della versione ECR.

Nel chiedere, quindi, alla Commissione l'emissione di un parere favorevole, sottolinea altresì i positivi riflessi occupazionali che potrà avere il programma, in un settore per il quale si parla da tempo di riconversione, ma per il momento senza prospettive certe per i lavoratori.

Successivamente la Commissione (con il voto contrario dei senatori del Gruppo comunista) approva la proposta del relatore Cappuzzo di esprimersi favorevolmente sul programma in esame e gli conferisce il mandato di formulare un parere in tal senso.

IN SEDE DELIBERANTE

Valiani ed altri: Conferma del contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche e assimilate di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 33 (2135)

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore CAPPUZZO, rilevato che il provvedimento si limita a confermare il contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche per gli anni 1991 e 1992 e che esso appare indispensabile per la sopravvivenza di tali sodalizi, ne chiede la sollecita approvazione.

Apertosi il dibattito, ha la parola il senatore POLI, il quale, nell'esprimere il proprio consenso al disegno di legge, fa presente che, in futuro, dovrà essere valutata la questione della redistribuzione dei contributi in favore delle varie associazioni.

Il senatore BOLDRINI, dopo aver dichiarato di condividere pienamente l'osservazione del senatore Poli, presenta un emendamento sostitutivo dell'articolo 3 (cui appongono la firma il relatore ed il senatore Poli), volto a reperire l'intera copertura finanziaria del provvedimento sull'accantonamento relativo al programma di sviluppo del velivolo EFA. Nell'illustrarlo, fa presente che esso ha lo scopo di ovviare al parere contrario emesso dalla Commissione finanze, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, in merito all'utilizzo difforme dell'accantonamento relativo alla ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria, contenuto nell'articolo 3 del disegno di legge.

Il relatore CAPPUZZO esprime parere favorevole sull'emendamento e coglie l'occasione per associarsi all'osservazione del senatore Poli circa la necessità di rivedere, in un prossimo futuro, la ripartizione dei fondi in favore delle associazioni combattentistiche.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento presentato dal senatore Boldrini dovrà essere trasmesso, per il prescritto parere, alla Commissione bilancio. La Commissione prende atto ed il seguito della trattazione viene rinviato ad altra seduta.

Cappuzzo ed altri: Attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale (1900)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il relatore, senatore IANNI, ricorda che, nella seduta del 16 maggio scorso, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1297, si era convenuto sull'opportunità di avviare quanto prima la trattazione del provvedimento in titolo, con il quale si intende conferire la promozione onorifica al grado di sottotenente in favore di una meritevole categoria, quale quella degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento che, pur avendo partecipato ad operazioni di guerra (per un periodo non inferiore a tre mesi) durante il secondo conflitto mondiale, non ebbero la possibilità di conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in quanto coinvolti negli avvenimenti seguiti all'8 settembre 1943.

Ritiene, pertanto, condivisibili contenuto e finalità del disegno di legge e ricorda che il problema fu già affrontato e risolto positivamente dal Parlamento in occasione dell'approvazione della legge n. 858 del 1973, riguardante gli allievi ufficiali di complemento della Marina.

Apertasi la discussione generale, ha la parola il senatore BOLDRINI, il quale esprime il proprio consenso al disegno di legge, soprattutto alla luce del precedente ricordato dal relatore che costituisce una normativa alla quale, in questo caso, può farsi utile riferimento trattandosi di situazioni analoghe.

Conclusasi la discussione, si passa all'esame dell'articolato.

Posti separatamente ai voti, sono approvati i 4 articoli di cui consta il disegno di legge (con modifiche formali agli articoli 1, 2 e 4, proposte dal relatore) e successivamente, all'unanimità, il provvedimento nel suo complesso.

Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (1954-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

Non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio, si conviene sull'opportunità di rinviare l'inizio della trattazione del provvedimento ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stata esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, le sedute già convocate per domani, 28 giugno 1990, alle ore 10 e 16,30, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 18,20.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1990

194^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il Tesoro Rubbi.**La seduta inizia alle ore 17,30.***IN SEDE DELIBERANTE****Misure di contenimento in materia di finanza pubblica (2293)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 giugno 1990.

Ha la parola il Sottosegretario RUBBI, il quale, dopo aver ricordato che il disegno di legge ha suscitato preoccupazioni soprattutto per la parte relativa agli enti locali, fa presente che il Governo ritiene che si possa contenere la riduzione dei mutui di cui all'articolo 2, anche se rimane l'obiettivo del sollievo al fabbisogno, da realizzare con misure compensative: la riduzione del contenimento dell'accesso ai mutui può oscillare tra 1.500-2.000 miliardi, il che si può tradurre in un appesantimento del fabbisogno, pari a 150-200 miliardi, la cui copertura può essere reperita in un minor ammortamento di mutui 1989 e con l'astensione da interventi in altri settori.

È possibile presentare emendamenti che consentano anticipazioni da parte della Cassa Depositi e Prestiti agli enti locali che abbiano deliberato alienazione di cespiti di proprietà, laddove le deliberazioni debbono avvenire coniugando l'esigenza di trasparenza con quella di reperimento di maggiori entrate. Rimane l'obiettivo irrinunciabile del controllo del fabbisogno.

Potranno essere presentati altresì emendamenti diretti a rivedere la modulazione dello stanziamento del fondo globale di parte capitale relativo alla ricapitalizzazione delle banche, anche per trasferire l'effetto di cassa al 1991. Altri emendamenti potranno interessare la Tabella F della legge finanziaria, per la parte relativa alla difesa del suolo, in quanto sussistono ordinanze per far fronte all'emergenza idrica per un importo di 138 miliardi.

Modifiche infine verranno presentate ai provvedimenti recanti maggiori entrate, come quello sull'imposta relativa alle acque (anche se occorrerà ovviamente pareggiare il piccolo aggravio sulla competenza con un'adeguata azione sul lato della cassa).

Il senatore COVIELLO chiede informazioni sulla riduzione recata dal disegno di legge in ordine ai punti 3 e 4 della Tabella F, riguardanti le calamità naturali ed il Mezzogiorno: ciò anche alla luce delle recenti dichiarazioni del Ministro competente in materia di Mezzogiorno per la ripresa della capacità di spesa dell'Agenzia di cui alla legge n. 64.

Dopo che il sottosegretario RUBBI ha ricordato che la modulazione proposta ha tenuto conto della capacità operativa reale, ha la parola il senatore BARCA, il quale fa presente che, mentre prima il flusso verso l'Agenzia era di 600 miliardi al mese, oggi esso è stato contenuto a 450 miliardi mensili, il che ha creato una pressione pari a 1.500 miliardi circa di arretrato per mandati emessi ed in pagamento. Tutto ciò contrasta sia con il recente Piano triennale presentato dal Governo, sia con le direttive date tempo fa in ordine alla accelerazione dell'attività dell'Agenzia: è chiaro quindi come sia necessario un chiarimento. Le stesse considerazioni valgono per quanto concerne la legge n. 219 e l'esigenza di una ricognizione complessiva preliminare sull'ultimo evento calamitoso del 5 maggio, che ha interessato la regione Lucania.

Un ultimo quesito riguarda il grado di relazione che passa tra la manovra di contenimento e la norma che vieta ai comuni di indebitarsi con le aziende di credito.

Il presidente ANDREATTA, nel ricordare che la misura del tiraggio sulla tesoreria viene modificata con riferimento ai ritmi di spesa dell'Agenzia, fa presente che il mercato finanziario si attende risposte concrete rispetto alle riduzioni di spesa conclamate: in caso contrario, i tassi aumenteranno in relazione diretta all'emergere di una certa difficoltà da parte della classe politica di controllare i tagli alla spesa pubblica.

Il senatore TAGLIAMONTE fa presente che l'esigenza è quella di capire la direzione del Governo in materia di Mezzogiorno: in caso contrario, non è possibile esprimere alcun tipo di opinione.

Il presidente ANDREATTA, nel ricordare che a tutto febbraio 1990 sussistevano quasi 8.000 miliardi di giacenze presso la Tesoreria a favore dell'Agenzia, lamenta una certa tendenza ad evitare che si entri nel merito concreto del provvedimento.

Il senatore BARCA ricorda che il tiraggio sulla tesoreria ad opera dell'Agenzia è stato ulteriormente ridotto a 400 miliardi mensili.

Ha quindi la parola il senatore BOLLINI, il quale fa presente che la questione di fondo che pone il provvedimento è quella del rispetto delle regole: relativamente a questa esigenza, l'articolo 3 rappresenta un cambiamento di rotta, il che impone di capire quale direzione si proponga.

Sulla parte della manovra relativa agli enti locali, occorre poi avere dati sulla Cassa depositi e prestiti, sulle modalità con cui emergono i 150 miliardi di copertura, nonché sullo stato attuale dell'erogazione dei mutui e quindi sulla quota assegnata.

Altre questioni su cui soffermarsi riguardano il grado di coerenza tra i poteri del Tesoro circa le indicazioni dei flussi dei mutui (articolo 2, comma 1) e la recente normativa sulle autonomie locali, che va in senso opposto. Altra questione da chiarire è quale conseguenza si avrebbe sul fabbisogno se si abolisse il comma 2 dell'articolo 2.

Circa poi l'articolo 1, dopo aver dichiarato che si è in presenza di una violazione dei poteri della legge finanziaria in materia di fissazione dei fondi globali, fa presente che analogo effetto si sarebbe potuto avere ritirando o non presentando disegni di legge: non avere percorso questa strada più semplice testimonia indirettamente del carattere propagandistico dell'iniziativa.

Dopo essersi chiesto poi se i tagli di cui al comma 4 dell'articolo 1 non si risolvano in un mero slittamento alla competenza degli anni successivi, come è accaduto per l'analogo norma della legge 155 del 1989, fa presente che per quanto riguarda il Mezzogiorno permane un certo scollamento tra assegnazione di competenza e limite di tiraggio di tesoreria, il che impone di chiedersi quale sia l'orientamento del Governo. Le stesse considerazioni valgono per quanto concerne le Partecipazioni statali, per le quali da un lato si è chiesta l'accelerazione dell'*iter* del corrispondente disegno di legge, dall'altro si è decurtato lo stanziamento.

La conclusione è che, se si è in presenza di una opera di riduzione seria, il Gruppo comunista è pronto a discuterne, mentre, se il tutto è manifestazione dell'incertezza in cui versa il Governo, allora quest'ultimo ne deve trarre le conseguenze.

Il presidente ANDREATTA dichiara di dissentire dalle valutazioni di carattere sistematico del senatore Bollini, che non può essere contrario contemporaneamente agli articoli 1 e 3: per quest'ultimo infatti si può discutere ampiamente circa una sua soppressione, ma rimane la necessità di abbassare la base della manovra sul fondo globale negativo che andrà a fare la nuova legge finanziaria.

Infine, non si vede il motivo per il quale il Tesoro non abbia il diritto di indicare le linee di concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

Il senatore BOLLINI fa presente che è in discussione l'autonomia del comune, mentre il senatore SPOSETTI chiede se le esclusioni alle limitazioni in materia di accesso ai mutui rispondano ad una logica o invece siano solo preordinate a far fronte alle ingenti maggiori spese connesse alle opere pubbliche affrontate per i campionati mondiali di calcio.

Il presidente ANDREATTA fa presente che le esclusioni dipendono dalle particolari procedure di questi avvenimenti sportivi.

Il sottosegretario RUBBI dichiara che è da escludere qualsiasi intento decisionistico del Governo, come testimonia il fatto che in

materia di tagli non è stato adottato un decreto-legge. Peraltro, lo stesso Governo si è dichiarato favorevole a rivedere la norma che demanda ad un decreto ministeriale l'indicazione di criteri di concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, criteri che nessuno esclude possano essere indicati ad opera dello stesso Parlamento.

Ha quindi la parola il relatore, senatore BONORA.

Condivide le perplessità in ordine all'articolo 3, anche se non deve trattarsi di una questione meramente formale e occorre considerare d'altra parte l'esigenza di avere strumenti sempre più agili per l'aggiustamento della politica economica.

Indubbiamente l'articolo 2 è troppo penalizzante: in ordine al comma 2, si può pensare a concedere l'indebitabilità sul mercato, purchè le autonomie locali provvedano alla copertura e i mutui siano destinati a finalità essenziali. È accettabile d'altra parte l'ipotesi di maggiori tagli ai fondi globali, anche per gli anni a venire. La prossima settimana può essere dedicata all'esame degli emendamenti.

Il senatore TAGLIAMONTE fa presente che il Governo deve indicare perchè si preferisce calare la scure dei tagli su alcuni stanziamenti invece che su altri.

Il presidente ANDREATTA propone la sconvocazione della seduta antimeridiana di domani e che, a livello di ufficio di Presidenza allargato, vengano sentiti i dirigenti del Tesoro interessati ai problemi dei tiraggi di tesoreria e della Cassa depositi e prestiti.

Conviene la Commissione

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ANDREATTA avverte che la seduta antimeridiana, già convocata per domani, giovedì 28 giugno, alle ore 10, è sconvocata.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI GRUPPI

Il Presidente avverte che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi è convocato domani, giovedì 28 giugno 1990, alle ore 11,30 per l'audizione del Direttore della Cassa depositi e prestiti e dei Dirigenti della Direzione generale del Tesoro.

La seduta termina alle ore 19,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1990

253^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

indi del Vice Presidente

TRIGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Susi.**La seduta inizia alle ore 18,20.***IN SEDE REFERENTE****Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato** (*risultante dallo stralcio, approvato dalla Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897 (1897-bis)*)**Ruffino ed altri: Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016)****Malagodi ed altri: Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il presidente BERLANDA ricorda che nella precedente seduta sono stati esaminati ed approvati tutti gli articoli del provvedimento, nel testo unificato predisposto dall'apposita Sottocommissione; rimane ora da conferire il mandato per l'Assemblea.

Il relatore FORTE - prendendo la parola - fa presente che, da un attento esame del testo degli articoli approvati nella precedente seduta, sono emersi alcuni aspetti che necessitano di modificazioni di coordinamento. In particolare, egli sottolinea la necessità di escludere dal novero dei beni interessati dal provvedimento, quelli delle Ferrovie dello Stato, in quanto l'articolo 15 della legge n. 210 del 1985, che ha istituito l'ente «Ferrovie dello Stato», specifica chiaramente che i beni immobili trasferiti all'ente in questione, o comunque acquisiti nell'eser-

cizio dell'attività istituzionale, costituiscono patrimonio giuridicamente ed amministrativamente distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi l'ente ha piena disponibilità, secondo il regime civilistico della proprietà privata: pertanto - continua l'oratore - è necessario sopprimere, ovunque compaia nel testo, il riferimento ai beni immobili delle Ferrovie dello Stato. Tuttavia - egli prosegue - occorrerebbe valutare l'opportunità di estendere la disciplina prevista dal provvedimento anche ai beni immobili di altri enti pubblici dello Stato, non ricompresi tra quelli di cui all'articolo 1, comma 1: data comunque la difficoltà di individuare, allo stato attuale, una formula tecnica che specifichi tali beni, egli si riserva di presentare un apposito emendamento per l'Assemblea.

All'articolo 3, comma 2, occorre poi prevedere che gli elenchi previsti nel comma stesso debbano essere aggiornati ogni tre anni e non entro tre anni come risulta dal testo approvato. Inoltre, nel successivo comma 3, dell'articolo 3, bisogna sopprimere le parole «o diversa utilizzazione» in quanto l'obiettivo che si vuole con esse raggiungere non sembra necessario, nè meritevole di considerazione in relazione all'economia complessiva del provvedimento. Infine, all'articolo 4, comma 1, è necessario sopprimere le parole «ed indicati nei criteri di cui all'articolo 3, comma 3,» in quanto tale dizione risulta assolutamente superflua.

Il presidente BERLANDA dichiara che, se non ci sono obiezioni, tali proposte di coordinamento verranno ora poste ai voti.

Poste separatamente in votazione vengono approvate le proposte di coordinamento formulate dal relatore Forte.

Il presidente BERLANDA dichiara che si può passare al conferimento del mandato.

In sede di dichiarazioni di voto ha la parola il senatore GAROFALO, il quale afferma, preliminarmente, che il testo che sta per essere approvato, al quale i senatori del Gruppo comunista hanno fornito il loro contributo, non persegue un risultato soddisfacente e condivisibile, essendo rimaste insolute alcune questioni di grande rilevanza. La prima si riferisce all'inconsistenza del risultato economico-finanziario del provvedimento, non qualificabile come strumento di copertura del debito dello Stato e ciò soprattutto a causa della ridotta area di intervento del disegno di legge. Peraltro - continua l'oratore - esso nasce con un vizio d'origine, in quanto non concepito per migliorare la gestione dei beni immobili dello Stato, ma per raggiungere l'unico obiettivo di reperire risorse attraverso la dismissione dei citati beni; tale obiettivo non è, tuttavia, effettivamente perseguito, perchè le previsioni di gettito appaiono prive di fondatezza.

Un altro aspetto che suscita grandi perplessità è quello che riguarda il meccanismo e le procedure previste dall'articolo 5, che sembrano limitare l'autonomia ed i poteri propri dei comuni. Infatti, tale disposizione stabilisce che il comune dovrà provvedere a variare la destinazione d'uso e la volumetria degli immobili che lo Stato intende

alienare, peraltro fissando poteri sostitutivi delle regioni e dell'amministrazione centrale, in caso di inadempienza. Tale norma, peraltro di dubbia costituzionalità, configurerebbe - a suo avviso - un effettivo esproprio di competenze comunali in materia. Peraltro, la mancanza di convenienza da parte di comuni ad apportare le modifiche in questione, finirebbe comunque per vanificare gli obiettivi del provvedimento. Per quanto concerne gli strumenti volti, in qualche modo, a tutelare l'autonomia dei comuni - quali la preferenza ad essi accordata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), e la disposizione di cui all'articolo 5, comma 4 - essi appaiono insufficienti a garantire ai comuni vantaggi derivanti dall'alienazione di beni immobili o, comunque, essi riducono la potenzialità operativa della legge limitando a pochi beni la possibilità di cessione.

In conclusione, il senatore Garofalo dichiara che il risultato effettivamente raggiunto dal provvedimento è tale da non giustificare lo sforzo profuso per attivare una legislazione speciale per il patrimonio statale; pertanto, egli annuncia, a nome del Gruppo comunista, l'espressione di un voto contrario.

Sulle dichiarazioni del senatore Garofalo si apre un breve dibattito.

Il relatore FORTE dichiara che le modifiche ai meccanismi di pianificazione urbanistica introdotte con l'articolo 5, non sono affatto lesive dell'autonomia dei comuni, in quanto viene fatto comunque salvo il potere decisionale dei comuni stessi, i quali possono o meno deliberare le variazioni al piano regolatore e comunque nel rispetto delle loro prerogative in materia.

Il senatore BERTOLDI dichiara che l'interpretazione testè data dal relatore non si evince chiaramente dal testo approvato, che quindi dovrebbe essere opportunamente riformulato.

Il senatore CANNATA afferma che, anche aderendo all'interpretazione del relatore, l'intento del provvedimento verrebbe vanificato, in quanto i comuni non sarebbero incentivati ad apportare le opportune variazioni urbanistiche.

Dopo un breve intervento del senatore POLLINI, ha la parola il senatore DE CINQUE il quale, a nome dei senatori democristiani, annuncia un voto favorevole, anche in considerazione del fatto che il provvedimento riveste un carattere d'urgenza in quanto collegato alla manovra finanziaria per il prossimo triennio. Tale provvedimento, peraltro, non solo persegue immediati obiettivi di maggior gettito erariale, ma produrrà benefici effetti sull'intera gestione del patrimonio statale avendo fissato, all'articolo 1, comma 1, il rispetto di criteri di economicità ed efficienza nella gestione dei beni ivi indicati.

Su proposta del presidente BERLANDA, a maggioranza, si dà mandato al relatore Forte di riferire favorevolmente in Assemblea sul

testo unificato, approvato dalla Commissione, dei disegni di legge n. 1897-bis, n. 1016 e n. 1340 con le modifiche approvate.

Il presidente precisa peraltro che per il disegno di legge n. 1340 la parte ricompresa nel testo unificato, testè approvato, riguarda esclusivamente il capo I; pertanto occorre proporre all'Assemblea lo stralcio dei capi II e III del citato disegno di legge n. 1340.

Conviene la Commissione.

Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a premio (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 gennaio 1990, dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1897*) (1897-ter)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il sottosegretario SUSI esprime il parere del Governo sugli emendamenti presentati. In particolare, egli si dichiara favorevole all'emendamento 1.1 del relatore che propone la soppressione del comma 1 e la conseguente modificazione del titolo con la soppressione delle parole «di gioco del lotto e». Si dichiara poi contrario agli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5; per quanto riguarda l'emendamento 1.2, presentato dal presidente BERLANDA, insieme ad altri senatori democristiani, egli afferma che esso corrisponde alle scelte di fondo cui si ispira il disegno di legge n. 1897-ter, apparendo inoltre migliorativo rispetto al testo originario. Tuttavia, fa presente che il parere positivo sull'emendamento in questione è condizionato all'accoglimento di alcuni subemendamenti riguardanti l'articolo 54 del regio decreto legge n. 1933 del 1938 che si vuole modificare, subemendamenti che peraltro non comportano oneri finanziari. In particolare, tali subemendamenti si riferiscono alla necessità, in primo luogo, che alla comunicazione venga allegato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. In secondo luogo, che il valore dei premi promessi, comprensivo di IVA dovrebbe essere anche comprovato da fattura o preventivo di spesa; in terzo luogo, che l'autorità che ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 54, deve poter disporre, oltre alla sospensione delle manifestazioni, anche il divieto di svolgimento; in quarto luogo la parola «lotterie» dovrebbe essere sostituita dalla parola «giuochi» ed infine l'autorità competente deve poter sospendere o vietare la manifestazione qualora i concorsi e le operazioni non garantiscano la pubblica fede.

Il presidente BERLANDA afferma, concordando con la dichiarazione del sottosegretario Susi, che i citati subemendamenti, non comportando oneri finanziari, non debbono essere di conseguenza trasmessi alla 5^a Commissione per il prescritto parere; dichiara, inoltre, che il proprio subemendamento all'emendamento 1.2.a, ritirato dal senatore Favilla nella precedente seduta, non ha ovviamente più motivo di essere.

Il senatore FAVILLA dichiara poi di ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.4, presentati insieme ad altri senatori democristiani. Per quanto

riguarda l'emendamento 1.5, volto a ridurre dal 20 al 10 per cento l'imposta sulle operazioni a premio, ricorda che il Ministro delle finanze, in sede di esame di un analogo emendamento in occasione di altro provvedimento, aveva manifestato la propria disponibilità a considerare la possibilità di una riduzione dell'imposta in questione.

Il sottosegretario SUSI a tal proposito dichiara di dover tuttavia ribadire il parere contrario del Governo, ricordando altresì che sull'emendamento 1.5 è stato espresso parere contrario da parte della 5^a Commissione.

Il senatore FAVILLA dichiara infine di ritirare l'emendamento 1.5, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea ed invitando il Governo a riconsiderare positivamente la proposta ivi contenuta.

Il relatore BEORCHIA dichiara, a sua volta, di ritirare gli emendamenti 1.2.b e 1.2.c, presentati nella precedente seduta.

Si passa alle votazioni.

Viene approvato dalla Commissione l'emendamento 1.1.

Posti separatamente in votazione vengono poi approvati i subemendamenti proposti dal sottosegretario Susi all'emendamento principale 1.2 (che sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 1) e quindi viene approvato l'emendamento 1.2 con le suddette modifiche.

Posti separatamente in votazione, vengono infine approvati, senza modifiche, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1.

Si dà infine mandato al relatore Beorchia di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1897-ter, con le modifiche approvate dalla Commissione, nel nuovo titolo proposto dal relatore stesso.

La seduta termina alle ore 19,45.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 27 GIUGNO 1990

198^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

BONO PARRINO

indi del Presidente

SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Saporito.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE**Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935)**

Cavazzuti ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26)

Condorelli ed altri: Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813)

Pecchioli ed altri: Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno scorso.

Prosegue l'esame dell'articolo 8 del disegno di legge n. 1935, del quale erano stati approvati i primi quattro commi; si passa all'esame degli emendamenti successivi.

Il ministro RUBERTI illustra l'emendamento 8.40, aggiuntivo al comma 4. Esso prevede che il senato accademico esprima il proprio

parere obbligatorio sul bilancio di ateneo, predisposto dal consiglio di amministrazione.

Il relatore BOMPIANI, nel dichiararsi favorevole alla proposta del Governo, osserva che essa raccoglie la preoccupazione, emersa dal dibattito, di chiarire che al senato accademico spetta l'impostazione delle procedure di programmazione. Tale emendamento, inoltre, va letto in parallelo con l'emendamento 8.29 del Governo (che prevede il parere del consiglio di amministrazione sugli atti del senato accademico relativi alla programmazione), in un quadro normativo che mette in evidenza la distinzione dei ruoli dei due organi di governo.

Il senatore VESENTINI, nell'esprimere il proprio assenso all'emendamento 8.40, concorda con quanto precisato dal relatore circa il carattere primario delle competenze del senato accademico per quanto riguarda l'impostazione della programmazione di ateneo.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 8.40.

Si passa al comma 5.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra il subemendamento 8.7/1 all'emendamento 8.7 del Governo. Esso prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da un numero non superiore a 30 membri, e che le componenti dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori, del personale tecnico e amministrativo e degli studenti siano rappresentate in modo paritario. Viene altresì garantita la rappresentanza delle maggiori aree disciplinari presenti nell'università. Lo statuto di ciascuna università può inoltre prevedere la partecipazione al consiglio di amministrazione, in misura non superiore ad un sesto, di rappresentanti di enti pubblici o di soggetti privati che abbiano contribuito, e si impegnino a contribuire per il periodo in carica del consiglio, al bilancio dell'università con l'erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o scientifiche. Lo statuto disciplina le procedure di scelta di questi rappresentanti, con l'intervento necessario del senato accademico nella composizione integrata di cui al comma 4-bis. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione il prorettore e il direttore amministrativo, secondo modalità definite nel regolamento.

Il relatore BOMPIANI si dichiara contrario al subemendamento 8.7/1, poichè ritiene che i contenuti da esso proposti siano esposti più chiaramente nell'emendamento del Governo. Ribadisce inoltre che nella composizione del consiglio di amministrazione occorre guardare più al diverso peso delle responsabilità attribuite alle singole componenti che ad un criterio di pariteticità, e sottolinea che la peculiare condizione dei ricercatori (che sono una componente che muove verso lo *status* di docente) consente di pensare anche ad una evoluzione della normativa. Non ritiene infine opportuno prevedere una rappresentanza di tutte le aree disciplinari, in quanto i rappresentanti eletti nel consiglio di amministrazione hanno il compito di farsi carico di tutti i

problemi degli atenei e non di quelli relativi al loro ambito disciplinare.

La senatrice CALLARI GALLI concorda con la prima parte del subemendamento 8.7/1, relativamente alla previsione di una rappresentanza paritetica delle varie componenti dei consigli di amministrazione, mentre dichiara di dissentire dalla seconda parte, relativa alla partecipazione di soggetti esterni, in quanto, secondo la sua parte politica, i rappresentanti esterni inseriti nei consigli di amministrazione non dovrebbero avere rapporti di dipendenza o di consulenza con gli enti erogatori di fondi alle università. Richiama infine l'emendamento 8.1, presentato dalla sua parte politica e respinto in una precedente seduta, secondo il quale la definizione della rappresentanza legale dell'università dovrebbe spettare allo statuto, ed osserva che su tale punto non vi è stata un'approfondita discussione.

Su richiesta del senatore STRIK LIEVERS il subemendamento 8.7/1 viene posto in votazione per parti separate, entrambe non approvate.

Il ministro RUBERTI illustra l'emendamento 8.7 in una nuova formulazione. Esso prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da un numero non superiore a 32 membri e che in esso le componenti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e degli studenti abbiano un numero di rappresentanti non inferiore a 6, e le componenti dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo abbiano un numero di rappresentanti non inferiore a 4. Secondo la proposta del Governo, inoltre, lo statuto di ciascuna università può prevedere l'integrazione del consiglio di amministrazione con rappresentanti, in numero non superiore a 6, di soggetti pubblici titolari di funzioni di particolare interesse per l'esercizio dei compiti dell'università, e può disciplinare le forme di partecipazione al consiglio di soggetti privati che abbiano contribuito, e s'impegnino a contribuire per il periodo in carica del consiglio, al bilancio dell'università con l'erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o scientifiche. Le scelte relative a tale partecipazione sono affidate al senato accademico nella composizione di cui al comma 4-bis, secondo procedure stabilite dallo statuto. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione il prorettore ed il direttore amministrativo secondo modalità definite nel regolamento.

Il relatore BOMPIANI, nel dichiarare la propria adesione alla proposta del Governo, propone di chiarire che il numero dei rappresentanti indicato spetta a ciascuna delle componenti elencate.

Il senatore VESENTINI esprime il proprio dissenso sulla proposta del Governo, sottolineando che, a suo avviso, la rappresentanza paritaria delle diverse categorie non dà quelle garanzie che sarebbero maggiormente fornite da livelli differenziati di partecipazione alle votazioni ed alle procedure decisionali in relazione alle materie. Ritiene inoltre incomprensibilmente discriminatoria la scelta di attribuire un

diverso peso ai ricercatori ed al personale tecnico ed amministrativo rispetto ai professori ed agli studenti. Per quel che riguarda la partecipazione dei soggetti esterni, sottolinea la scarsa funzionalità della distinzione che viene introdotta tra soggetti pubblici e privati e ribadisce la sua opinione circa la necessità di chiarire nel testo le modalità dell'azione del consiglio di amministrazione.

Il senatore STRIK LIEVERS si dichiara contrario alla proposta del Governo, osservando che la sua proposta, relativa all'introduzione di un criterio di pariteticità delle rappresentanze, non aveva l'intento di prescindere dalla reale differenziazione tra le varie componenti, di cui egli è ben consapevole, ma di evitare di introdurre ingiustificate discriminazioni verso alcune categorie attraverso l'attribuzione di una minore rappresentanza. Concorda inoltre con quanto affermato dal senatore Vesentini circa le difficoltà di distinguere tra soggetti pubblici e privati per quanto riguarda le rappresentanze esterne.

Il senatore MONTINARO si dichiara contrario alla proposta del Governo che, a suo avviso, introduce una discriminazione nei confronti di una categoria, quale quella dei ricercatori, che è chiamata a svolgere una funzione essenziale nella vita dell'università. La formulazione proposta gli appare inoltre inopportuna anche rispetto al fine di raggiungere una soluzione unitaria sul problema. Dopo aver rilevato che sulla partecipazione di soggetti esterni le posizioni sono ormai assai distanti, fa presente che anche la Confindustria non ha mai condizionato la possibilità per le imprese di erogare fondi alle università all'ingresso delle prime nei consigli di amministrazione.

Il senatore MANZINI ritiene che la formulazione del Governo sia soddisfacente, in quanto sintetizza efficacemente il dibattito svoltosi fino ad ora. In particolare, ritiene giusta l'adozione di un criterio di pariteticità per le componenti tradizionali (docenti e studenti), mentre occorre tenere presente che la figura dei ricercatori è attualmente in evoluzione, anche in relazione alle novità che verranno introdotte con la riforma degli ordinamenti didattici.

Per quanto riguarda la presenza di soggetti esterni nel consiglio di amministrazione, sottolinea l'importanza delle norme che consentono all'università di stabilire un rapporto con il territorio e ritiene altresì opportuno lasciare all'autonomia degli statuti la definizione del grado, delle forme e dei modi di tale rapporto con il mondo esterno.

La senatrice MANIERI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 8.7 del Governo, nella convinzione che si garantisce in tal modo un'effettiva democrazia nella vita universitaria, superando il carattere assembleare che essa, specie negli ultimi tempi, ha assunto, con notevole danno per la funzionalità delle istituzioni; in questa prospettiva ella non comprende la posizione di quanti da un lato mitizzano alcune categorie quali i ricercatori e dall'altro demonizzano la presenza dei componenti esterni nel consiglio di amministrazione che invece, a suo avviso, costituisce un elemento di trasparenza molto positivo per la gestione degli atenei.

La composizione del consiglio di amministrazione, così come proposta dal Governo con l'emendamento 8.7, garantisce poi la massima partecipazione delle componenti fondamentali dell'università - i docenti e i discenti - superando quindi l'accentramento di tutte le funzioni nelle mani del solo personale docente che ha caratterizzato l'ordinamento universitario degli ultimi decenni. Si tratta in sostanza di una soluzione alquanto equilibrata che, anche nella previsione dei componenti esterni, risponde alla volontà di trasparenza dei rapporti tra università e mondo economico, coinvolgendo quest'ultimo nella gestione e quindi nell'assunzione di responsabilità per l'attività più propriamente amministrativa e finanziaria degli atenei; in tal modo inoltre si supera l'isolamento dell'università rispetto al mondo esterno che ne ha caratterizzato la storia recente.

La senatrice ALBERICI, riferendosi al problema della rappresentanza dei ricercatori negli organi di governo dell'università, sottolinea come questa categoria di personale abbia svolto spesso un ruolo di primo piano nell'attività universitaria, supplendo in molti casi alle carenze del personale docente. Riconosce lo sforzo del Governo di rispondere, con il nuovo testo ora in esame, alle esigenze da più parti rappresentate, anche se non ritiene che il risultato possa soddisfare. Riguardo specificamente alla presenza degli esterni nel consiglio di amministrazione, ella ribadisce quanto sostenuto precedentemente in ordine ai diversi modi in cui il rapporto università mondo esterno si possa modulare.

Il ministro RUBERTI precisa che lo sforzo di rielaborazione del comma 5 operato dal Governo è stato proprio teso ad accogliere l'esigenza di distinguere nel consiglio di amministrazione la presenza dei soggetti pubblici e di quelli privati: infatti l'emendamento, riguardo ai primi, stabilisce che lo statuto può prevedere l'integrazione del consiglio di amministrazione con rappresentanti di soggetti pubblici, mentre, riguardo ai secondi, si prevede che lo statuto disciplini le forme della loro partecipazione al suddetto organo.

La senatrice ALBERICI accoglie con soddisfazione la precisazione del Ministro, che supera l'originario testo governativo escludendo una rappresentanza automatica dei soggetti finanziatori nel consiglio di amministrazione, ma pone l'ulteriore problema delle funzioni di controllo che, a suo avviso, non possono essere svolte da un organo nel quale siano presenti i soggetti finanziatori dell'università.

Il senatore MANZINI ritiene opportuno precisare che l'integrazione del consiglio di amministrazione con i soggetti pubblici è comunque limitata al numero complessivo dei 32 membri di cui esso è composto.

Il relatore BOMPIANI ed il MINISTRO dichiarano che è questa l'interpretazione corretta dell'emendamento 8.7.

Dopo che la senatrice CALLARI GALLI e il senatore VESENTINI hanno annunciato il voto contrario del Gruppo comunista e del Gruppo della Sinistra indipendente, posto ai voti, l'emendamento 8.7 è approvato.

Il senatore VESENTINI fa proprio l'emendamento 8.9, del senatore Strik Lievers: esso prevede che nel consiglio di amministrazione è comunque garantita la rappresentanza delle maggiori aree disciplinari presenti nelle università.

Con il parere contrario del Governo e del relatore, posto ai voti, l'emendamento 8.9 è respinto.

Si passa all'esame del comma 6.

Il senatore VESENTINI illustra l'emendamento 8.16; esso prevede che per tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione che implicino una valutazione di merito su attività didattiche e di ricerca, il suddetto organo deve acquisire il preventivo parere del senato accademico. Egli comunque ritiene di poter ritirare l'emendamento poichè la sostanza è stata accolta nel testo approvato.

La senatrice ALBERICI illustra l'emendamento 8.28, volto a prevedere che il consiglio di amministrazione ha la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale e contabile dell'università. Per le materie che siano rilevanti in ordine alle competenze del senato accademico, il consiglio delibera su proposta di quest'ultimo.

La senatrice spiega che l'emendamento riguarda una materia più vasta di quella regolata dal testo governativo.

Il relatore BOMPIANI esprime parere contrario sull'emendamento 8.28 e favorevole sull'emendamento 8.29 del Governo. Il secondo aggiunge, alla fine del comma 6, un periodo, secondo il quale il consiglio di amministrazione esprime parere obbligatorio sugli atti del senato accademico di cui alla lettera a) del comma 4.

Dopo che il MINISTRO ha dichiarato di condividere il giudizio del relatore in ordine all'emendamento 8.28, con successive votazioni è respinto l'emendamento suddetto ed approvato l'emendamento 8.29 del Governo.

Si passa al comma 7.

La senatrice CALLARI GALLI ricorda di avere illustrato, lo scorso 21 giugno, l'emendamento 8.30, interamente sostitutivo del comma. Illustra poi quattro subemendamenti, riferiti all'emendamento 8.31 del relatore. Il primo (8.31/1), volto a sostituire la prima frase dell'emendamento governativo, prevede che la facoltà è retta da un consiglio, presieduto da un professore ordinario o straordinario, il cui elettorato attivo è formato da tutti i professori e ricercatori afferenti al consiglio

stesso e da un rappresentanza degli studenti, secondo norme stabilite dallo statuto; il secondo (8.31/2) è volto a stabilire che il consiglio di facoltà decide anche sulle afferenze. Il terzo (8.31/3) è volto a inserire la programmazione dell'attività didattica fra i compiti degli organi delle singole strutture didattiche. Il quarto, infine, (8.31.4) sostituisce l'ultimo periodo del testo del relatore con una nuova formulazione. Si prevede una delega al Governo ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, norme aventi valore di legge, acquisiti i pareri del CUN e delle competenti Commissioni parlamentari, per definire le facoltà, superando, con riferimento ai titoli di studio, le attuali sovrapposizioni e duplicazioni totali e parziali, e realizzando omogeneità fra i vari corsi di studio ricompresi nelle facoltà.

Il ministro RUBERTI illustra un nuovo emendamento (8.41), interamente sostitutivo del comma 7. Il nuovo testo prevede che le facoltà, da individuarsi ai sensi delle disposizioni vigenti, sono rette da un consiglio, composto ai sensi delle norme vigenti e presieduto dal preside, eletto tra i professori ordinari e straordinari. Al consiglio sono comunque riservate la chiamata dei professori universitari, la distribuzione dei compiti e del carico didattico e l'autorizzazione alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri ed internazionali. Per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività didattiche dei diversi corsi della facoltà, lo statuto prevede gli organi ad essi preposti e le relative competenze, nonché le forme di coordinamento con le attività dei dipartimenti.

Il relatore BOMPIANI ribadisce le motivazioni sottese alla proposta emendativa da lui presentata (8.31, già illustrato nella seduta antimeridiana del 21 giugno), che peraltro sono state recepite per una parte nel nuovo emendamento 8.41 del Governo e, per quella relativa al riordino delle facoltà, nel subemendamento 8.31/4 della senatrice Callari Galli, cui si dice favorevole. Pertanto dichiara di ritirare l'emendamento 8.31 ed esprime parere favorevole sull'accoglimento dell'emendamento 8.41 e del subemendamento 8.31/4, di cui, però, suggerisce la riformulazione.

Sull'argomento si svolge un approfondito dibattito, nel quale intervengono il senatore VESENTINI (che richiama la formulazione usata nella legge n. 28 del 1980, cui si conforma la proposta 8.31/4) e il sottosegretario SAPORITO (che fa presente l'inopportunità di ricorrere a una norma di delega legislativa e la necessità di una formulazione tecnicamente più corretta, riservandosi di riformulare l'emendamento).

Il senatore VESENTINI illustra poi l'emendamento 8.32, già presentato il 21 giugno, secondo il quale il preside della facoltà opta per il regime a tempo pieno ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Egli, nel ribadire le ragioni che lo spingono a fare questa proposta, dichiara di non condividere quanto sostenuto dal relatore Bompiani in ordine ad una sorta di marginalizzazione dalla più attiva vita universitaria di quei

professori che optano per il regime di tempo pieno; infatti, egli rileva che il maggior prestigio internazionale per la ricerca italiana è venuto negli ultimi anni proprio da quei settori, quali la fisica e la matematica, nei quali il regime a tempo pieno dei professori è maggiormente diffuso.

Dopo che il ministro RUBERTI ha precisato che il riferimento alla normativa vigente contenuto nell'emendamento 8.41 riguarda anche il tempo pieno per i presidi delle facoltà, il senatore VESENTINI ritira l'emendamento 8.32.

La senatrice CALLARI GALLI dichiara di mantenere l'emendamento 8.30, che rappresenta la posizione della sua parte politica in merito all'organizzazione didattica delle università, mentre, in conseguenza del ritiro dell'emendamento 8.31 del relatore, trasforma i subemendamenti 8.31/1 e 8.31/2 in subemendamenti all'8.41.

La senatrice illustra poi un altro subemendamento (8.41/3, sostanzialmente analogo all'8.31/3), volto a sostituire l'ultimo periodo dell'emendamento 8.41, secondo il quale la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche e delle questioni attinenti alle stesse, nonché la definizione dei piani di studio e la disciplina delle prove di verifica e valutazione sono demandate ai competenti organi delle singole strutture didattiche.

Il relatore BOMPIANI si dichiara contrario ai subemendamenti 8.41/1 e 8.41/2, riguardo al quale fa osservare che l'afferenza dei professori ai dipartimenti va lasciata all'autonomia dei singoli e non può essere a suo avviso attribuita alle facoltà.

Il ministro RUBERTI si dichiara contrario all'emendamento 8.30 della senatrice Callari Galli e ritiene di poter accogliere l'indicazione contenuta nel subemendamento 8.41/3, nel suo emendamento 8.41 aggiungendo ai compiti attribuiti agli organismi didattici anche quello relativo alla programmazione.

La senatrice CALLARI GALLI si dichiara soddisfatta e ritira il subemendamento 8.41/3. Il sottosegretario SAPORITO propone una riformulazione del subemendamento 8.41/4, in cui si prevede che il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, norme aventi valore di legge per il riordinamento delle facoltà, osservando i seguenti principi e criteri direttivi: a) superamento delle attuali sovrapposizioni e duplicazioni dei titoli di studio; b) realizzazione dell'omogeneità tra i vari corsi di studio compresi nelle facoltà. Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Sull'opportunità o meno di ricorrere alla delega legislativa e di prevedere un parere del CUN sul previsto decreto presidenziale si svolge un approfondito dibattito, nel quale intervengono il senatore VESENTINI (che ritiene necessario prevedere anche il parere del CUN e a tal

proposito richiama la formulazione contenuta nell'articolo 8, comma 2 della legge n. 168 del 1989), il sottosegretario SAPORITO (che precisa come in quel caso si tratti di un decreto del Presidente della Repubblica senza valore di legge), il relatore BOMPIANI (che si dichiara favorevole a procedere al riordino delle facoltà senza ricorrere ad una legge di delega) e il presidente SPITELLA (che propone di modificare il subemendamento, prevedendo espressamente che il Ministro dell'università, prima di formulare la proposta di decreto presidenziale da sottoporre al Consiglio dei ministri, acquisisca il parere del CUN).

Con successive votazioni sono quindi respinti l'emendamento 8.30 e i subemendamenti 8.41/1 e 8.41/2 e approvati il subemendamento 8.41/4 con le modifiche suggerite dal presidente Spitella e l'emendamento 8.41 del Governo, con la modifica proposta dal Ministro.

Dopo che la senatrice CALLARI GALLI ha dichiarato di ritirare l'emendamento 8.33, ormai superato, e il relatore BOMPIANI si è dichiarato favorevole all'emendamento 8.11 del Governo, quest'ultimo, posto ai voti, è approvato. Esso aggiunge un nuovo comma, secondo il quale i rappresentanti degli studenti eletti nelle misure e con le modalità previste dalle norme vigenti partecipano alla elezione del preside nonché alle deliberazioni dei consigli di facoltà, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanze, le chiamate, le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.

Si passa al comma 8.

La senatrice CALLARI GALLI illustra i suoi emendamenti: l'8.34 è volto a prevedere tra i compiti del dipartimento anche quelli di insegnamento; l'8.35 prevede che il direttore del dipartimento sia eletto tra tutti i professori di ruolo e cioè ordinari, straordinari e associati. Si tratta di riconoscere il ruolo dei professori associati nella struttura più propriamente dedicata alla ricerca che, più di altri settori, ha bisogno di apertura verso la novità e il cambiamento. Infine l'emendamento 8.36 prevede che il dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca; concorre alla programmazione delle attività didattiche dei corsi di studi; organizza ed esplica attività formative, compresi i corsi per il dottorato di ricerca; delibera sulla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca.

Il relatore BOMPIANI si dichiara contrario all'emendamento 8.34 per l'opportunità di mantenere distinte le attività di insegnamento da quelle di ricerca; riguardo all'emendamento 8.35, sostiene che la direzione dei dipartimenti comporta una maturità professionale e un'esperienza che spesso è proporzionale alla progressione della carriera. Non ritiene inoltre accoglibile la proposta emendativa, perchè modifica il decreto presidenziale n. 382 del 1980 che - ribadisce - necessita di una revisione organica e non frammentaria. Ritiene inoltre pleonastico l'emendamento 8.36, poichè i compiti del dipartimento sono già indicati nella normativa vigente.

Il senatore VESENTINI illustra l'emendamento 8.37 volto a prevedere che il direttore del dipartimento opta per il regime a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

È quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 8.34.

La senatrice MANIERI annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 8.35, sostenendo l'opportunità di prevedere che il direttore del dipartimento possa essere eletto tra tutti i professori di ruolo: in questo modo si risponde alle esigenze delle università di piccole dimensioni, presso le quali è spesso molto difficile trovare un professore ordinario che abbia optato per il tempo pieno così da poter assumere la carica suddetta.

Dopo che il relatore ed il Governo si sono dichiarato contrari, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.35, 8.36 e 8.37.

La senatrice CALLARI GALLI ritira l'emendamento 8.38.

Il relatore BOMPIANI si dichiara favorevole all'emendamento 8.12 del Governo, volto ad aggiungere un comma. Esso prevede che lo statuto può istituire, tra le strutture scientifiche dell'ateneo, musei scientifici e orti botanici, disciplinando gli organi di governo e l'afferenza dei professori e dei ricercatori. Tali strutture hanno autonomia finanziaria e di spesa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. L'emendamento, posto in votazione, è approvato.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 8.39, volto ad aggiungere un comma. Esso prevede che le cariche elettive comportano l'opzione per il regime di tempo pieno. La rielezione non è consentita per più di una volta consecutiva. Le università regolamentano un'indennità di funzione per le cariche elettive di rettore, presidente di struttura didattica e direttore di dipartimento ed un'indennità di presenza per i membri elettivi degli organi di cui al comma 1.

Il sottosegretario SAPORITO illustra l'emendamento 8.13, volto anch'esso ad aggiungere un comma. Esso prevede che gli statuti garantiscono una rappresentanza degli studenti nei consigli delle altre strutture didattiche, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente per la partecipazione ai consigli di facoltà.

Il relatore BOMPIANI ritiene l'emendamento 8.39 pleonastico nella parte concernente l'opzione per il regime di tempo pieno, materia già disciplinata dalla normativa vigente; riguardo al problema della rielezione, ritiene più opportuno lasciare la decisione all'autonomia delle singole università, mentre si dichiara favorevole ad introdurre un'indennità di funzione per i membri elettivi degli organi, ma ritiene più idoneo affrontare la questione nella preannunciata riforma del

decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Si dichiara invece favorevole all'emendamento 8.13, con il quale si completa la presenza degli studenti nei vari organismi universitari anche se, a titolo personale, esprime riserve circa la loro partecipazione alle sedute del senato accademico dedicate alla programmazione dello sviluppo dell'ateneo.

Dopo che il sottosegretario SAPORITO ha dichiarato di condividere le valutazioni del relatore sull'emendamento 8.39, il senatore VESENTINI insiste perchè nel provvedimento attualmente all'esame della Commissione vi sia un'indicazione circa l'indennità di funzione per le cariche elettive, ritenendo la ventilata riforma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 quanto meno aleatoria.

Sull'argomento si svolge un approfondito dibattito, nel quale intervengono il presidente SPITELLA (per il quale la materia relativa all'indennità di funzione potrebbe essere trattata nel disegno di legge, preannunciato dal Governo, relativo al personale), la senatrice ALBERICI (che ribadisce l'opportunità di limitare per legge la rieleggibilità degli eletti e di prevedere una indennità di funzione per coloro che assumono cariche), il senatore BOGGIO (che raccomanda di disciplinare per legge una materia così delicata, la quale lasciata all'autonomia delle università, potrebbe produrre effetti di distorsione e di malcostume che sono già una realtà in altri settori) e infine il relatore BOMPIANI (che propone di rinviare l'esame dell'ultima questione all'articolo 9 relativo al personale).

Viene quindi posta ai voti e respinta la prima parte dell'emendamento 8.39, mentre la senatrice CALLARI GALLI ritira la seconda parte e si riserva di ripresentarla in sede di esame dell'articolo 9.

La senatrice CALLARI GALLI, poi, dichiara il voto contrario del Gruppo comunista sull'emendamento 8.13 del Governo, richiamando quanto proposto dalla sua parte politica sulla presenza degli studenti nelle strutture didattiche, poichè non lo ritiene soddisfacente rispetto alle esigenze rappresentate dagli studenti.

Posto in votazione, l'emendamento 8.13 è approvato.

Si passa alla votazione dell'articolo 8, nel testo emendato.

Il senatore VESENTINI dichiara il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente, sottolineando che gli emendamenti governativi non modificano nella sostanza il testo originario.

La senatrice ALBERICI dichiara il voto contrario del Gruppo comunista. Infatti, la sua parte politica non ritiene soddisfacente la composizione del senato accademico, nella quale permane una prevalenza sostanziale del corpo docente, e neanche l'organizzazione

didattica, pur se gli emendamenti governativi hanno migliorato il testo originario. Il giudizio negativo riguarda anche la composizione del consiglio di amministrazione e la discriminazione tra i professori di ruolo, a danno degli associati, per l'assunzione delle cariche elettive.

Dopo che il senatore BOGGIO ha espresso qualche perplessità sulla discriminazione tra i professori di ruolo per l'accesso alla carica di direttore dei dipartimenti, il senatore STRIK LIEVERS dichiara il voto contrario del Gruppo federalista europeo ecologista, ritenendo ampiamente insufficiente rispetto alle attese l'impianto complessivo dell'articolo relativo all'autonomia organizzativa delle università.

Il senatore MANZINI dichiara, a nome del Gruppo democristiano, il voto favorevole all'articolo 8 sostenendo che esso costituisce un punto di equilibrio tra le esigenze rappresentate nel lungo dibattito sulla autonomia organizzativa delle università. Valuta positivamente quanto stabilito in ordine ai due massimi organi di governo degli atenei, consiglio di amministrazione e senato accademico, e sottolinea che le proposte governative hanno recepito le esigenze rappresentate dal movimento degli studenti prevedendo la loro partecipazione nelle sedi più alte di decisione della politica universitaria.

La senatrice BONO PARRINO dichiara a sua volta il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico all'articolo 8, sottolineando come gli emendamenti governativi abbiano sostanzialmente recepito le esigenze rappresentate dal movimento degli studenti.

La senatrice MANIERI dichiara il voto favorevole del Gruppo socialista all'articolo 8, risultato di un lungo ed approfondito dibattito che ha evidenziato la volontà del Governo e del Parlamento di ribadire il ruolo preminente nell'università delle sue componenti fondamentali: docenti e discenti. Sottolinea come gli emendamenti governativi abbiano recepito le richieste provenienti dagli studenti ampliando la loro partecipazione in tutti gli organi di governo dell'università. Giudica ugualmente positive le disposizioni relative alla composizione del senato accademico e del consiglio di amministrazione e più in generale all'organizzazione della didattica e della ricerca. Inoltre, considera davvero innovativo aver previsto la partecipazione degli studenti all'elezione del rettore e dei presidi delle facoltà.

Posto in votazione, l'articolo 8 è approvato, nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

199^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

indi del Vice Presidente

BONO PARRINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Norme sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio scorso.

Il presidente SPITELLA ricorda che è stato deciso di procedere nella discussione con l'esame delle proposte preannunciate dal Governo sulla base della traccia redatta dal relatore Mezzapesa; dà quindi la parola al sottosegretario Brocca.

Il sottosegretario BROCCA dichiara di essere in grado di presentare le integrazioni alla bozza del relatore, con le proposte di modifica rispondenti sia alle dichiarazioni precedentemente fornite dal Governo sulla materia sia agli indirizzi emersi nel dibattito della Commissione.

Il progetto di riforma della scuola secondaria superiore, che si accinge ad illustrare e nell'ambito del quale è previsto l'elevamento dell'obbligo scolastico, risponde a criteri di carattere strutturale e di carattere curricolare. I primi possono essere sintetizzati nella scelta dell'unitarietà del biennio, della differenziazione dei percorsi, e della individuazione dei caratteri peculiari di questi. I criteri curricolari invece risiedono nella gradualità e nella valenza orientativa del processo di differenziazione dei percorsi formativi; nella presenza

equilibrata di componenti culturali essenziali (riconducibili essenzialmente a tre aree disciplinari: linguistica - letteraria - artistica; storica - antropologica - sociale; matematica - scientifica - tecnologica); nel potenziamento di aspetti culturali attualmente poco presenti nei *curricula* (lingue straniere, scienze sperimentali, materie giuridiche ed economiche). In sostanza, il progetto che propone ha il fine di integrare conoscenze di carattere generale e di carattere settoriale nella prospettiva di una formazione culturale tale da garantire comunque una formazione professionale di base.

Le scelte qualificanti del progetto possono essere pertanto individuate nei seguenti aspetti: la presenza, in tutti i piani di studio, di aspetti significativi delle aree disciplinari sopraindicate; la riduzione del numero di indirizzi di studio, soprattutto nei primi due anni; l'eliminazione di scelte precoci eccessivamente rigide e, soprattutto nei primi due anni, l'agevolazione dei passaggi da un ambito all'altro; la riaggregazione dei percorsi per grandi fasce omogenee in rapporto agli ambiti; la valenza formativa di tipo generale e non specialistico dei percorsi e dei titoli finali rilasciati, secondo il principio per il quale la formazione professionale fornita dalla scuola ha un carattere di base e polivalente.

Tra le scelte politiche più rilevanti che sono state poste alla base del progetto, si colloca la previsione di istituire un grado scolastico terziario, nell'ambito del quale dovrebbero essere creati corsi a carattere tecnico superiore finalizzati ad una formazione più specialistica, da acquisirsi attraverso un più funzionale raccordo con il mondo del lavoro. Secondo il Ministero della pubblica istruzione, tali corsi dovrebbero appartenere al sistema scolastico e, a questo proposito, il Sottosegretario rileva che la questione verrà affrontata anche in sede di discussione sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari.

Altre scelte politiche rilevanti sono quelle relative all'esigenza di riesaminare gli sbocchi dei percorsi, anche in considerazione della necessità di rilasciare titoli spendibili all'interno del processo di integrazione europea, nonché la riduzione delle attuali articolazioni della scuola secondaria superiore a sei ambiti, che vengono definiti con la stessa terminologia impiegata nella bozza del relatore. Il rappresentante del Governo si sofferma su quest'ultimo aspetto, ricordando le obiezioni sollevate da alcune parti politiche sull'ambito disciplinare professionale, ed invita a tener conto più del contenuto del percorso formativo che dell'aspetto terminologico. La distribuzione delle discipline nei vari ambiti è stata concepita in modo da garantire una formazione aperta, equilibrata, e tale da non sovraccaricare i piani di studio.

Il testo che viene sottoposto all'attenzione della Commissione è comunque ancora provvisorio e suscettibile di ulteriori approfondimenti e, pertanto, va considerato come uno strumento per ulteriori elaborazioni.

Passando ad un esame più articolato del testo proposto, il Sottosegretario osserva che all'articolo 1 della bozza proposta dal relatore sono state apportate aggiunte al comma 2, dove si prevede che la scuola secondaria superiore abbia il fine, tra l'altro, di consentire l'accesso all'istruzione superiore, universitaria e post-secondaria e al

mondo del lavoro. Per quanto riguarda l'articolo 2, il Governo propone di lasciare invariato il comma 1, salva l'adozione del termine «ambiti» per indicare le articolazioni della scuola secondaria superiore; viene snellito il comma 2, relativo agli indirizzi ricompresi negli ambiti, mentre restano invariati i commi 3, 4 e 6, viene snellito il comma 5 e viene introdotto un comma 7 relativo ai piani di studio dei corsi triennali successivi ai primi due anni. Rispetto ai *curricula* didattici del biennio, il Sottosegretario illustra per grandi linee alcune ipotesi di articolazione basate sulla distinzione per grandi aree disciplinari, ed osserva che su questo argomento sarebbe utile prevedere un approfondimento con esperti della materia. L'articolo 3 del progetto del Governo è sostanzialmente simile a quello proposto dal relatore; occorrerebbe tuttavia approfondire la possibilità di introdurre, per l'ambito artistico, un esame di qualifica ed un diploma analogo a quello previsto per l'ambito professionale. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 riproducono sostanzialmente, salvo alcune precisazioni, il testo del relatore. È stato invece modificato il primo comma dell'articolo 8, introducendo una distinzione tra l'assolvimento e il proscioglimento dall'obbligo, e viene introdotto un articolo 9 che istituisce corsi di orientamento e di nuove opportunità, per interventi formativi destinati alle fasce deboli.

Il sottosegretario Brocca prosegue illustrando gli articoli da 9 a 14 del testo proposto, che ricalcano in sostanza il testo proposto dal relatore; l'articolo 15 invece introduce la possibilità di modificare, successivamente all'emanazione di decreti delegati, gli indirizzi e i piani di studio. Infine gli articoli 16 e 17 non si discostano dalla proposta del relatore.

Concludendo, il Sottosegretario ribadisce che la proposta mira ad approfondire ed integrare il testo elaborato dal relatore, che il Governo considera una base di lavoro apprezzabile. Ritiene opportuno inoltre che la Commissione valuti la proposta di ritornare in sede di Comitato ristretto, per approfondire gli aspetti più propriamente tecnici del testo oggi illustrato.

Il PRESIDENTE ricorda le fasi del dibattito sui provvedimenti in titolo e ritiene che la Commissione potrebbe ora passare all'esame dell'articolato, pur riattivando il Comitato ristretto per quegli approfondimenti tecnici cui si riferiva il Sottosegretario.

Sulle procedure per la prosecuzione del dibattito interviene il relatore MEZZAPESA, che aderisce alla proposta del Presidente e raccomanda l'approfondimento in sede ristretta degli aspetti più propriamente tecnici delle nuove proposte del Governo. La senatrice ALBERICI chiede chiarimenti riguardo alla proposta del Presidente, poichè ritiene necessario, prima di passare all'esame dell'articolato, stabilire quale sia il testo base della discussione. A questo proposito ribadisce la valutazione critica del Gruppo comunista circa il testo del relatore e chiede quale veste assuma l'odierna proposta del Governo.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta governativa potrebbe essere assunta come un insieme di emendamenti ai diversi disegni di legge presentati.

Dopo che il sottosegretario BROCCA ha confermato quanto sostenuto dal Presidente, interviene il senatore Arduino AGNELLI, il quale ribadisce l'apprezzamento del Gruppo socialista per il lavoro del relatore e accoglie con soddisfazione le odierne proposte del Governo, che lo arricchiscono e lo integrano opportunamente. Ritiene quindi accoglibile la proposta del Presidente di passare all'esame dell'articolato, tenendo conto delle suddette proposte e di adire il Comitato ristretto per un approfondimento tecnico di quella governativa.

Il senatore BOGGIO esprime soddisfazione per lo sforzo compiuto dal Governo e ritiene possibile procedere all'esame dei diversi disegni di legge considerando le nuove proposte del Governo quali emendamenti.

Il senatore STRIK LIEVERS, pur apprezzando il contributo del Governo per il prosieguo del dibattito, ritiene che occorra stabilire quale sia il testo base della discussione, prima di passare all'esame dell'articolato.

Il senatore VESENTINI ricorda quanto avvenuto già in occasione del provvedimento di riforma delle procedure per la programmazione universitaria, quando il relatore dei disegni di legge di iniziativa parlamentare fece suo un testo, elaborato dal Governo, ma che lo stesso non intendeva presentare.

Il relatore MEZZAPESA, per superare le difficoltà emerse nel dibattito, dichiara che presenterà il testo illustrato oggi dal Sottosegretario come proprio disegno di legge.

La senatrice ALBERICI, pur apprezzando l'iniziativa del relatore, sottolinea comunque che una tempestiva assunzione di responsabilità da parte del Governo avrebbe permesso di accelerare i tempi di esame di una riforma così rilevante, quale il prolungamento dell'obbligo scolastico, che ad avviso della sua parte politica dovrà essere operativa prima del 1992 e quindi non subordinata all'approvazione della riforma complessiva della scuola secondaria, i cui tempi saranno sicuramente non brevi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1990

111^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

BUSSETTI

indi del Presidente

MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 10,20

IN SEDE DELIBERANTE

Lops ed altri: Norme per l'istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita (925)

Busseti ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio (1697)
(Seguito discussione e approvazione di testo unificato)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 20 giugno.

Il presidente BUSSETI, relatore sui disegni di legge, ricorda che è stato già avviato, con l'approvazione dell'articolo 1, l'esame del testo unificato predisposto in sede di Sottocommissione e da lui riformulato in alcune parti per esigenze di coordinamento e per recepire le osservazioni del nuovo parere della Commissione giustizia.

Aggiunge che all'articolo 2 del testo unificato il rappresentante del Governo ha presentato, nella scorsa seduta, un emendamento sostitutivo.

Al riguardo il sottosegretario CIMINO dichiara di ritirare il predetto emendamento. Dichiara inoltre, in ordine agli ulteriori emendamenti da lui preannunciati che si è provveduto a concordare col relatore Busseti alcune modifiche al testo unificato che proporrà lo stesso relatore nel corso della discussione dei singoli articoli.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 del testo unificato con due emendamenti proposti dal Presidente-relatore.

Il senatore LOPS interviene preannunciando il voto favorevole del senatori del Gruppo comunista sugli emendamenti concordati dal relatore con il rappresentante del Governo.

Successivamente la Commissione approva gli articoli 3 (con un emendamento soppressivo ed uno aggiuntivo, ambedue presentati dal Presidente-relatore), 4, 5 (con quattro emendamenti del Presidente-relatore concernenti la lettera *c*) del comma 1 e le lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2), 6 (con un emendamento del Presidente-relatore al comma 1) e 7 (con un emendamento del Presidente-relatore al comma 3).

La Commissione approva poi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (con un emendamento del Presidente-relatore) e 15.

Sono quindi approvati gli articoli 16 (con un emendamento del Presidente-relatore concernente la lettera *c*) del comma 1), 17, 18 (con tre emendamenti: uno del senatore Diana concernente il rappresentante delle Associazioni nazionali degli industriali oleari, uno del senatore Nebbia concernente il rappresentante delle Associazioni nazionali dei consumatori ed uno del Presidente-relatore concernente il direttore dell'Istituto sperimentale di elaiotecnica), nonché gli articoli 19, 20, 21 e 22.

All'articolo 23 il Presidente-relatore illustra un emendamento inteso a sostituire le parole «consorzi volontari» con le parole «organismi interprofessionali».

Esprimono perplessità su detto emendamento i senatori MARGHERITI e CASCIA. Il presidente BUSSETI ritira quindi l'emendamento.

Sempre all'articolo 23 il presidente BUSSETI illustra un altro emendamento concernente la lettera *a*) del comma 3, su cui interviene brevemente il senatore MARGHERITI.

(La seduta sospesa alle ore 10,55 riprende alle ore 11,15).

Il presidente BUSSETI riformula il proprio emendamento proponendo il seguente testo della citata lettera *a*): «comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 15 per cento dei produttori ovvero non meno del 30 per cento della produzione media della zona nell'ultimo quinquennio».

Dopo l'approvazione del predetto emendamento è quindi approvato l'articolo 23 nel testo emendato. Seguono: l'approvazione degli articoli 24, 25, 26; la soppressione - proposta dal Presidente-relatore - dell'articolo 27; l'approvazione con separate votazioni degli articoli dal 28 al 39.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore LOPS premesso che quest'anno scadrà il periodo transitorio previsto all'atto dell'ingresso nella Comunità europea di

Spagna e Portogallo, sottolinea l'importanza dell'approvazione della nuova disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii da parte del Senato e formula l'auspicio che la Camera dei deputati faccia presto altrettanto.

Ricordato che il tentativo di varare una nuova disciplina risale a due legislature precedenti e dopo aver sottolineato che non sono mancati tentativi, avanzati da una associazione olearia, di non far approvare o di peggiorare il testo della Sottocommissione, l'oratore fa rilevare come il testo che ci si accinge ad approvare definitivamente sia il frutto degli sforzi compiuti dalle varie parti politiche per venire incontro alle obiettive esigenze dei produttori agricoli e dei consumatori.

Dopo essersi quindi intrattenuto sulle principali innovazioni apportate con la nuova disciplina (costituzione di un Comitato nazionale per la tutela della denominazione d'origine controllata degli olii, Consorzi volontari di vigilanza), il senatore Lops ricorda che il testo unificato ha recepito i pareri espressi dalle varie Commissioni consultate ed evidenzia la necessità che si provveda, in sede di rifinanziamento della legge pluriennale di spesa del settore agricolo, al rafforzamento del comparto olivicolo, assicurando l'approvazione del relativo piano presso il CIPE.

In conclusione ribadisce la soddisfazione dei senatori del Gruppo comunista per questo primo importante passo ed annuncia il voto favorevole.

Il senatore CALVI sottolinea l'importanza del provvedimento che si sta per varare, finalizzato alla qualificazione di un settore particolarmente vivace e trainante nel quadro dell'intera economia agricola italiana, impegnata in notevoli sforzi di competizione sul piano comunitario.

Sono inoltre da valutare positivamente, aggiunge il senatore Calvi gli elementi di omogeneizzazione introdotti nel sistema del comparto produttivo, che viene posto in condizione di esaltare e garantire la qualità della produzione, proprio in vista del superamento del periodo transitorio connesso all'ingresso delle concorrenti produzioni greche e spagnole. Manifesta quindi il favorevole giudizio dei senatori del Gruppo socialista sul testo unificato.

Il senatore PERRICONE richiama l'attenzione sulla particolare valenza che assume il provvedimento in esame nel quadro dell'evoluzione della nostra politica agricola. Si tratta di un avvenimento che favorisce la qualità della nostra olivicoltura e che merita senz'altro l'approvazione dei senatori del Gruppo repubblicano.

Il senatore DIANA si associa ai favorevoli giudizi espressi dagli intervenuti. La disciplina che ci si accinge ad approvare, mira non solo a garantire gli sbocchi alla produzione olivicola nazionale (peraltro non quantitativamente sufficiente al fabbisogno) ma anche a dare una corretta informazione ai consumatori. Ribadita l'importanza primaria della qualità del prodotto e della conoscenza del luogo di provenienza, il senatore Diana sottolinea come il testo elaborato garantisca questo duplice obiettivo ed annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo democratico-cristiano.

Il senatore NEBBIA annuncia il voto favorevole del Gruppo della sinistra indipendente sulla normativa che contribuisce a rendere più chiara l'informazione ai consumatori.

Il sottosegretario CIMINO dichiara di condividere fortemente il contenuto del testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei senatori Lops e Busseti, testo che - egli sottolinea - risponde alle esigenze sia dei produttori che dei consumatori. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha da parte sua ritenuto opportuno porre il problema del marchio, senza, con ciò, far venir meno quei contributi, di fatto dati, nella definizione del testo unificato che ci si accinge ad approvare. Il nuovo provvedimento, egli conclude, rientra nella logica di una politica di tutela della qualità, nel rispetto degli indirizzi generali provenienti dalla Comunità europea.

La Commissione quindi approva all'unanimità, nel suo complesso, il suddetto testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 925 e n. 1697 col titolo «Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii di oliva vergini ed extra-vergini».

MODIFICA DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente MORA avverte che la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 17 anziché alle ore 16.

La seduta termina alle ore 11,35.

112ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORA

Interviene il sottosegretario di Stato all'agricoltura e alle foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE DELIBERANTE

Disciplina della riproduzione animale (2292)

(Discussione e rinvio)

Riferisce favorevolmente sul disegno di legge il senatore MICOLINI.

Premesso che il provvedimento ha come obiettivo primario l'evoluzione del patrimonio zootecnico in vista non tanto della produzione ma piuttosto del raggiungimento di migliori prestazioni sotto il profilo tecnico-economico, sottolinea che la proposta governativa merita apprezzamento sia perchè conferisce sistematicità ed ordine alla disciplina sulla selezione e riproduzione, sia perchè apporta chiarezza nelle definizioni, recependo le ultime novità scientifiche nel campo della fecondazione artificiale e adeguandosi alle nuove direttive comunitarie emanate in materia.

Il relatore, passando quindi ad evidenziare le disposizioni più importanti, richiama l'attenzione sull'articolo 1 che individua i principi fondamentali in materia di riproduzione animale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, rispettando le competenze regionali.

Si sofferma poi sull'articolo 3, relativo all'istituzione dei libri genealogici, e sull'articolo 5, che considera il futuro della nuova disciplina perchè definisce le condizioni che debbono soddisfare i riproduttori. L'obbligo dell'uso dei riproduttori iscritti, precisa il relatore, è escluso per le specie ovina e caprina.

Poste quindi in evidenza le sanzioni amministrative precisate all'articolo 9, il relatore Micolini preannuncia la presentazione di un emendamento che consenta agli allevatori, convenientemente abilitati sulla base di corsi e adeguatamente collegati con centri di produzione, di praticare l'inseminazione artificiale.

Il seguito è quindi rinviato.

Mora ed altri: Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1695)

(Discussione ed approvazione)

Il presidente MORA, nel dare per acquisita la relazione svolta in sede referente, ricorda le finalità del provvedimento.

Il senatore MARGHERITI sottolinea che nel corso del dibattito svoltosi a suo tempo per la legge n. 752 del 1985 si decise di fare riferimento ai nomi scientifici dei tartufi, mettendo i nomi delle località di raccolta soltanto nella tabella. Sottolineato quindi che si tratta di decidere un comportamento coerente, dichiara di essere favorevole al provvedimento in esame, con l'impegno di rivedere al più presto il problema generale, ferma restando la sua convinzione della sufficienza del nome scientifico.

Il presidente MORA evidenzia che si tratta di riconoscere il *Tuber uncinatum* come specie autonoma, concorda sulla opportunità di riflettere sul problema sollevato dal senatore Margheriti ed auspica che questioni del genere possano essere risolte non più con leggi ma con atti amministrativi.

Il sottosegretario CIMINO fa presente che le esigenze prospettate dal senatore Margheriti potranno essere soddisfatte nell'ambito dell'iniziativa assunta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ha attivato un piano quinquennale di studio e ricerca in materia di tartufi.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo articolo unico, senza modifiche.

La seduta termina alle ore 17,45.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 27 GIUGNO 1990

195ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i rappresentanti dell'Asea Brown Boveri Atom (Crovato, Fogelstrom, Nilsson e Sundqvist), della General Atomics (Dean e Holm), della General Electric (Berglund e Donati), della Westinghouse (Fesler), della Gesellschaft für Hochtemperaturreaktoren (Wachholz), dell'Enea (Colombo, Mancini, Naschi, Pistella e Venditti) e il professor Cumo, dell'Università «La Sapienza» di Roma.

La seduta inizia alle ore 10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizione di rappresentanti della Asea Brown Boveri Atom, della General Atomics, della General Electric, della Gesellschaft für Hochtemperaturreaktoren (HTR-GmbH), della Westinghouse, del professor Umberto Colombo, presidente del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e del professor Maurizio Cumo, dell'Università «La Sapienza» di Roma

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 20 giugno.

Dopo una breve introduzione, il presidente CASSOLA raccomanda agli intervenuti di precisare se le ricerche inerenti i nuovi reattori garantiscano una vera e propria sicurezza intrinseca, fondata su principi naturali, o favoriscono un accrescimento, anche notevole, degli attuali livelli di sicurezza, derivante da aggiornamenti o innovazioni di tipo tecnologico.

Il signor DEAN precisa che il sistema, già sperimentato una prima volta nel 1983 dalla General Atomics, si basa, ai fini della sicurezza, sulle sole leggi naturali, senza la necessità di accorgimenti meccanici. Nella rara eventualità di un incidente, con tale sistema la radioattività rimane confinata nell'ambito della centrale, con una zona di rispetto che non supera i 425 metri di raggio e senza la necessità di alcun piano di

evacuazione. Le competenti autorità degli Stati Uniti d'America hanno già verificato l'affidabilità di questo sistema, che supera la stessa concezione di sicurezza passiva, fondata sulla assenza di interventi da parte degli operatori.

Il signor BERGLUND osserva che non appare del tutto corretto identificare in modo univoco sistemi ad alta complessità, attraverso definizioni quali sicurezza passiva, intrinseca o altre. L'esigenza primaria è la prevenzione, che riduce al minimo la possibilità di incidenti attraverso l'utilizzazione di sistemi naturali. Occorre poi predisporre i meccanismi opportuni per mitigare le conseguenze degli incidenti possibili.

Il signor SUNDQVIST condivide l'approccio del signor Berglund, sottolineando l'esigenza di distinguere tra i sistemi di sicurezza adottati attualmente e quelli in via di realizzazione e di progettazione. Gli attuali reattori ad acqua leggera garantiscono una sostanziale protezione del nocciolo. L'intervento logicamente successivo, per attenuare le conseguenze di possibili incidenti, è oggi assicurato da complessi interventi esterni mentre in futuro sarà fondato su un sistema di tipo passivo o, preferibilmente, di carattere intrinseco.

Il signor WACHHOLZ descrive le principali caratteristiche del reattore progettato e realizzato in prototipo dalla HTR: esso è considerato, a livello mondiale, intrinsecamente sicuro, essendone stata verificata la capacità di autostabilizzazione.

Il signor FESLER osserva che la Westinghouse preferisce non utilizzare la definizione di reattore intrinsecamente sicuro essendo orientata a semplificare i sistemi, a sostituire le componenti attive con quelle passive e a mitigare gli effetti derivanti da eventuali incidenti.

Il senatore ALIVERTI domanda se sia già stato realizzato, anche a livello di prototipo, un reattore intrinsecamente sicuro. Chiede poi una opinione sulla possibilità di utilizzare, nel nostro paese, gli impianti nucleari dismessi per attivare sistemi intrinsecamente sicuri.

Il signor SUNDQVIST, nel rilevare che è già stato progettato un reattore a sicurezza intrinseca (il PIUS) del quale il Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha riconosciuto l'elevatissimo grado di sicurezza, osserva che esso è in grado di prevenire gli incidenti maggiori ed eliminare quelli minori, senza la necessità di piani di evacuazione, e può essere costruito su qualunque sito.

A giudizio del professor COLOMBO sono considerati sicuri gli impianti nucleari che non richiedono piani di evacuazione: in tal caso non vi sarebbe ragione di escludere la riutilizzazione di impianti dismessi e dei siti impiegati a tale scopo.

Il signor FESLER precisa che la Westinghouse non possiede un reattore intrinsecamente sicuro già funzionante ma sta sviluppando un

progetto con quelle caratteristiche: esso è all'esame del Dipartimento statunitense dell'Energia (DOE) e sarà portato a termine entro il 1994.

Il signor WACHHOLZ afferma che vi sono già reattori a sicurezza intrinseca, come il modello HTR sviluppato nella Repubblica federale di Germania: si tratta di un reattore ad alta temperatura, talmente sicuro da non comportare possibilità di danni all'ambiente circostante che, pertanto, non richiede piani di evacuazione.

Il signor DEAN precisa che la General Atomics ha realizzato un reattore a gas ad alta temperatura con elevato grado di sicurezza: questo sistema, già funzionante, può definirsi a sicurezza passiva ma non a sicurezza intrinseca. Le competenti autorità statunitensi hanno stabilito che il possibile rilascio di radioattività è del tutto trascurabile.

Il signor BERGLUND rileva che non esistono reattori già operanti che soddisfino la doppia esigenza della massima prevenzione e dello spegnimento automatico del nocciolo. Ci sono però progetti che tendono a conseguire tali obiettivi entro il 1994: in tal caso ogni sito sarebbe idoneo per la localizzazione degli impianti.

Il senatore GRADARI, rilevato che dei quattro fondamentali tipi di reattore oggi se ne utilizza solo uno, quello cioè ad acqua naturale, considerandosi gli altri, per varie ragioni, ormai obsoleti, domanda se alcuni di questi, come ad esempio quelli a carattere autofertilizzante, non potrebbero essere utilizzati come bruciatori di scorie. Domanda inoltre se le dimensioni di potenza di reattori a sicurezza intrinseca dovranno essere necessariamente ampie per assicurare le opportune economie di scala o consentiranno *standards* ridotti, anche a vantaggio di un più elevato grado di sicurezza.

Il senatore BAIARDI domanda se l'economicità di gestione dei reattori in discorso è maggiore o minore di quella dei reattori tradizionali.

Il signor FESLER osserva che il sistema AP 600, della Westinghouse, è di piccole dimensioni: esso è stato realizzato su un progetto ben definito, anche in termini di valutazione degli investimenti, ed è economicamente molto competitivo.

A giudizio del professor COLOMBO le contenute dimensioni dei reattori semplificano i problemi di prevenzione, di refrigerazione del nocciolo e di contenimento della radioattività eventualmente rilasciata. I piccoli reattori possono essere costruiti in serie, sono quindi meno costosi perchè gran parte della costruzione e dell'assemblaggio si può realizzare, presso i produttori, in tempi più rapidi, con conseguente diminuzione degli oneri finanziari.

Il signor SUNDQVIST considera che il mercato dei prossimi decenni esprimerà una prevalente domanda di impianti di piccole dimensioni, competitivi anche con altre fonti di energia: occorre

pertanto perfezionare i sistemi di sicurezza, migliorando il rapporto tra sicurezza e produttività.

Il professor CUMO osserva che l'ingegneria nucleare di scuola occidentale è tradizionalmente fondata su un approccio ai profili di sicurezza basato sulla erezione di barriere successive: la prevenzione, la protezione ingegneristica, la mitigazione degli effetti derivanti da incidenti, la predisposizione di piani di evacuazione. I livelli di sicurezza oggi conseguiti sono molto elevati; con l'automatismo, nello spegnimento della reazione a catena e nella riduzione del calore residuo, si perverrebbe alla sicurezza intrinseca. Gli attuali sistemi avanzati sono piuttosto del tipo a sicurezza passiva. La dimensione dei reattori è importante, in quanto le caratteristiche dei sistemi più avanzati consentono un risparmio di costi per unità di energia prodotta.

Il signor DEAN conviene sulla obsolescenza di taluni reattori, osserva che i reattori intrinsecamente sicuri sono realizzabili anche in dimensioni molto notevoli ma rileva che i costi si riducono sensibilmente con l'adozione di moduli in serie.

Il signor WACHHOLZ ribadisce che il reattore realizzato presso la HTR ha dimostrato l'impossibilità, teorica e pratica, della fusione del nocciolo: la temperatura in caso di incidente può essere contenuta nei limiti di 1.600 gradi, senza dispersione di radioattività: sono queste le caratteristiche di un reattore intrinsecamente sicuro. Sotto il profilo della competitività economica l'HTR 500 è paragonabile ai grandi reattori ad acqua leggera e alle centrali termiche a carbone.

Il signor BERGLUND rileva la complessità degli aspetti economici dei sistemi in discorso: ad esempio i grandi reattori ad acqua bollente progettati in Giappone, la cui messa in opera è prevista per il 1996 o 1997, consentiranno un risparmio del 25 per cento sul costo unitario dell'energia prodotta. La competitività economica, comunque, si consegue attraverso l'adozione di moduli standardizzati e la semplificazione delle procedure di sicurezza.

Il professor COLOMBO sottolinea la grande importanza dei problemi di trattamento delle scorie radioattive e rileva la persistente incertezza, diffusa nei paesi industrializzati, circa l'adozione di attendibili sistemi autorizzatori in materia di sicurezza nucleare.

Il signor BERGLUND sottolinea che i progetti della General Electric e di altre industrie statunitensi di primaria importanza si trovano in uno stadio molto avanzato, anche per quanto riguarda il ciclo del combustibile. Circa i problemi relativi allo smaltimento dei rifiuti si sta tentando di trovare nuove soluzioni tecnologiche e, al tempo stesso, di studiarne l'esaurimento attraverso la successiva utilizzazione delle scorie ad altri fini.

Il signor DEAN conferma l'obiettivo di bruciare circa l'85 per cento del combustibile nucleare.

Il professor CUMO ritiene che gli studi sul ciclo del combustibile siano ormai abbastanza consolidati; precisa inoltre che l'ipotesi di reattori di piccola taglia non comporta la loro diffusione sul territorio in quanto è possibile anche prevederne l'accentramento di più unità laddove i siti lo consentano. Tali tipi di reattori, peraltro, hanno il vantaggio di poter essere utilizzati anche ad altri fini (ad esempio la cogenerazione, la dissalazione delle acque marine e così via).

Il dottor PISTELLA si sofferma sui problemi in materia di sicurezza chiarendo che l'Italia, con le recenti pronunce referendarie, ha manifestato la volontà di non accettare alcuna possibilità di incidente rilevante sul proprio territorio: si tratta, pertanto, di comprendere previamente se le conseguenze derivanti da eventi negativi siano limitabili all'interno dell'impianto o se sussistano possibilità, anche minime, di coinvolgimento del territorio circostante. Al momento sembra che non esista, in assoluto, un prototipo in grado di garantire in modo intrinseco l'impossibilità di effetti indesiderati: esiste però la possibilità di azzerare, in pratica, la probabilità di eventi dannosi, lavorando opportunamente sui diversi sistemi di contenimento per conseguire l'obiettivo primario della sicurezza.

Il senatore MARGHERI chiede se sia possibile eliminare l'eventualità di qualsiasi emergenza e quali siano gli interventi di altri paesi nella ricerca e nella produzione di prototipi che rispondano ai criteri di sicurezza intrinseca.

Il signor SUNDQVIST ribadisce che la sicurezza costituisce la priorità assoluta del progetto PIUS, fondato sulla intrinseca capacità, fisica e naturale, di garantire l'impossibilità di incidenti causati da eventi naturali o da interventi dell'uomo.

Il signor BERGLUND rammenta la preoccupazione dell'amministrazione statunitense nel ridurre al minimo la possibilità di incidenti, intervenendo fin dalla fase della progettazione, e dà conto di un progetto nel quale è prevista la partecipazione della Fiat e dell'Ansaldo.

Il signor WACHHOLZ segnala che la società HTR ha sperimentato con successo nuovi e sicuri reattori a gas ad alta temperatura al cui sviluppo lo Stato contribuirà finanziariamente.

Il signor FESLER dà ragione di progetti (che tra l'altro tendono a evitare il ricorso a programmi di evacuazione) elaborati con la Fiat, l'Ansaldo, l'Enea e altri *partners* giapponesi.

Il presidente CASSOLA chiede informazioni circa gli aiuti statali volti alla realizzazione di nuovi reattori a sicurezza intrinseca.

Il senatore GIANOTTI domanda se ci siano ordini da parte dei produttori di reattori a sicurezza intrinseca e se qualche Stato abbia adottato programmi al riguardo.

Il signor WACHHOLZ riferisce che la società HTR ha già progettato reattori ad alta temperatura in collaborazione con la Svizzera: il Giappone, da parte sua, ha già deciso la costruzione di un piccolo reattore di questo tipo.

Il signor BERGLUND segnala che Stati Uniti d'America, Giappone, Italia e Olanda stanno cooperando in un programma che prevede investimenti pari a circa 150-200 milioni di dollari nei prossimi due anni.

Il signor DEAN ricorda l'opzione del Dipartimento per l'energia statunitense (DOE) per il reattore a gas, da utilizzare in taluni specifici casi, e le decisioni che saranno assunte entro il 1991 sulla costruzione di reattori della nuova generazione. L'autorità di controllo (NRC), peraltro, sta esaminando la possibilità di costruire reattori a sicurezza intrinseca entro i prossimi 10 anni.

Il signor SUNDQVIST sottolinea che l'ABB è l'unica società ad aver studiato un reattore ad acqua leggera che abbia i requisiti della sicurezza intrinseca: ciò è avvenuto senza aiuti da parte dello Stato, utilizzando le proprie capacità tecniche e collaborando alla realizzazione del progetto PIUS per il quale è previsto anche l'intervento di un consorzio con la Fiat e l'Ansaldo. Nei prossimi 10-15 anni - egli prosegue - si manifesterà sicuramente una crescita del fabbisogno energetico alla quale corrisponderà una maggiore domanda di centrali nucleari sicure.

Il professor COLOMBO, premessa la necessità di nuovi investimenti per conseguire l'obiettivo di reattori a sicurezza intrinseca, ritiene doveroso che si faccia riferimento anche alle concrete disponibilità offerte dal mercato e dalle tecnologie esistenti. Al riguardo osserva che il mercato statunitense presenta una situazione più dinamica e suscettibile di favorire la crescita di un settore, come quello nucleare, nel quale l'intervento finanziario dello Stato si qualifica esclusivamente in termini aggiuntivi e non sostitutivi. Diversa, invece, appare la situazione della Svezia, ove è stato deciso lo smantellamento del nucleare entro il 2010: in questo paese, infatti, lo Stato non dimostra di essere concretamente interessato al progetto volto a produrre un nuovo tipo di reattore a sicurezza intrinseca. La situazione in cui versa il nostro paese non è facilmente comparabile con altri Stati ove esiste un mercato nucleare: il nucleare sicuro, infatti, presuppone una tecnostuttura capace di dominare i problemi e, a tal fine, sarebbe opportuno che l'Italia partecipasse allo sviluppo del settore nel mercato globale.

Il signor SUNDQVIST, ricordato come la decisione politica in materia nucleare sia stata a suo tempo assunta dalla Svezia sulla base di elementi più emotivi che scientifici, ritiene che l'opinione pubblica di quel paese sia oggi convinta che il ricorso all'energia nucleare sia obiettivamente più sicuro. L'abbandono dei reattori a acqua leggera, peraltro, ha imposto all'industria svedese di contare solo sulle proprie forze e non sull'intervento dello Stato; considerato inoltre che la Svezia

è un piccolo mercato, l'ABB si è necessariamente rivolta a un mercato più ampio, non saturo di centrali e più interessato alla produzione di reattori di piccole dimensioni.

Il presidente CASSOLA ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,20.

196^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CASSOLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Castagnetti e Fornasari.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE DELIBERANTE

Misure contro l'abusivismo commerciale (1714)

Norme in materia di commercio su aree pubbliche (2219)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2219, con assorbimento del disegno di legge n. 1714)

Si riprende la discussione dei disegni di legge, sospesa nella seduta del 12 giugno.

Il relatore DIPAOLA illustra una serie di emendamenti, sottoscritti anche dai senatori Aliverti e Baiardi. Con essi si precisa il quadro normativo dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche prevista nell'articolo 2; si riformula, nell'articolo 3, la previsione delle attribuzioni dei consigli comunali in materia di condizioni per l'esercizio delle attività, definendo altresì le priorità di assegnazione delle aree destinate alle manifestazioni fieristiche e determinando i casi di deroga alla decadenza dalla concessione dei posteggi. Si propone inoltre di integrare il testo dell'articolo 4, con la previsione di un criterio di rappresentatività delle organizzazioni di categoria che concorrono a comporre le commissioni comunali e regionali, e di recepire le indicazioni della Commissione affari

costituzionali in materia di attribuzioni statutarie degli enti locali; si prospetta infine, con un emendamento all'articolo 7, comma 7, l'abrogazione del registro speciale degli ambulanti, di cui alla legge n. 426 del 1971.

Si passa alla votazione.

Viene posto ai voti e approvato, senza discussione e senza modifiche, l'articolo 1.

Posto ai voti, viene accolto l'emendamento all'articolo 2, comma 5, testè illustrato dal relatore. La Commissione approva quindi l'articolo 2 nel testo modificato.

Sono quindi separatamente messi in votazione e approvati gli emendamenti all'articolo 3 e l'intero articolo nel testo modificato.

Si passa all'articolo 4.

La Commissione approva separatamente gli emendamenti presentati dai senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi, illustrati dal relatore, con la modifica richiesta dalla Commissione affari costituzionali; nonché l'articolo nel testo modificato.

Sono quindi separatamente approvati, senza discussione e senza modifiche, gli articoli 5 e 6.

È quindi approvato l'emendamento all'articolo 7, comma 7, e l'articolo nel testo modificato.

In una dichiarazione di voto il senatore BAIARDI esprime il consenso del Gruppo comunista al testo in discussione, che garantisce un importante settore della distribuzione commerciale dai fenomeni di abusivismo e di improvvisazione, conferendo al commercio ambulante piena dignità economica e assicurando ai consumatori un importante strumento di tutela.

Il senatore ALIVERTI, preannunciando il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, osserva che l'obiettivo di una generale riforma della disciplina della distribuzione si può perseguire anche intervenendo su alcuni importanti settori, come quello del commercio ambulante, inserito, con questo provvedimento, in un nuovo quadro di riferimento normativo che ne valorizza dignità e garanzie. La legge dovrà essere applicata con criterio flessibile, assicurando nel contempo la tutela degli operatori attuali e la possibilità di ingresso nel mercato di nuovi potenziali attori, anche in vista della necessaria graduale liberalizzazione delle attività commerciali.

La Commissione approva infine il disegno di legge n. 2219 nel testo modificato, restando assorbito il disegno di legge n. 1714.

Aliverti ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (1545)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 28 marzo 1990.

Il relatore PERUGINI, preso atto del ritiro degli emendamenti a suo tempo presentati dal Governo, dà ragione di un emendamento volto a modificare il comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sottoscritto anche dal senatore Aliverti: tale modifica prevede che non possono essere effettuate vendite promozionali nei periodi dei saldi, mentre è soppresso l'obbligo di comunicare preventivamente al comune le merci interessate dalle vendite medesime e il limite di due settimane previsto dal disegno di legge. Propone inoltre la soppressione del comma 3 del medesimo articolo.

Il sottosegretario CASTAGNETTI esprime riserve sulle modifiche proposte dal relatore, ma dichiara che non si opporrà all'ulteriore corso del disegno di legge.

Il senatore ALIVERTI, pur consapevole dei limiti presenti nel testo in discussione, ritiene utile la distinzione relativa ai periodi in cui possono essere effettuate le vendite promozionali e ai periodi destinati ai saldi: l'intento prioritario resta la garanzia del consumatore di avere certezze circa le diverse tipologie di vendite straordinarie e di liquidazione.

Il senatore BAIARDI rileva che la modesta portata delle modifiche proposte dal relatore riduce ulteriormente il significato del testo in discussione: auspica pertanto l'adeguamento complessivo della normativa per l'intero settore in tempi rapidi.

Si passa alla votazione.

Sono separatamente posti ai voti, e approvati, gli emendamenti illustrati dal relatore. È infine approvato l'articolo unico di cui consiste il disegno di legge, con le modifiche adottate dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Nebbia: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011)

Zanella ed altri: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della Consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315)

Nespolo ed altri: Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628)

Boato: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti e istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131)
(Seguito dell'esame congiunto e richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il relatore ALIVERTI dà ragione delle modifiche apportate al testo unificato da lui proposto, in armonia con le indicazioni emerse nel corso della seduta precedente. Resta aperto - egli prosegue - il problema della copertura finanziaria, atteso che non appare opportuno distogliere stanziamenti riservati alla tutela della concorrenza: invita pertanto il Governo a fornire le più idonee indicazioni al riguardo.

Il senatore CARDINALE si sofferma analiticamente sugli orientamenti espressi dalla Comunità europea in materia: essi obiettivamente costituiscono un incentivo ad approvare rapidamente una normativa efficace. Quanto al testo preparato dal relatore Aliverti, egli ritiene necessario modificare l'articolo 19 della legge sulla Presidenza del Consiglio (n. 400 del 1988) per inserirvi una norma relativa alle associazioni dei consumatori. Ulteriori perplessità derivano dalle modalità previste dal relatore per la nomina degli esperti nel consiglio nazionale. Preannuncia infine l'intento del Gruppo comunista di presentare ulteriori emendamenti e dichiara il consenso della sua parte politica alla richiesta di trasferimento dei disegni di legge alla sede deliberante.

Il senatore NEBBIA esprime riserve su taluni aspetti del testo presentato dal relatore: alcune di natura meramente lessicale, altre decisamente sostanziali, come nel caso dei pareri espressi dal consiglio nazionale e della facoltà, ad esso riconosciuta, di avvalersi della pubblica amministrazione per le attività di informazione e verifica.

La Commissione, infine, dopo aver concordato di ascoltare - in sede informale - il parere delle associazioni dei consumatori sul testo predisposto dal relatore, all'unanimità decide di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante.

Il sottosegretario CASTAGNETTI si riserva di far conoscere il parere del Governo al riguardo.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FONTANA Elio sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2186, recante la riforma della disciplina sul turismo.

Il senatore GIANOTTI ritiene utile che venga concluso l'esame dei disegni di legge concernenti il contenuto di piombò nelle benzine e la riduzione dell'inquinamento derivante dai veicoli a motore. Auspica

altresì l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1327 sulla riconversione dell'industria bellica ad usi civili.

Il presidente CASSOLA assicura l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima settimana dei disegni di legge sul turismo e sulla riduzione del contenuto di piombo nelle benzine. Per quanto concerne il disegno di legge n. 1327 ritiene utile conoscere previamente gli orientamenti già espressi dal Governo sulla materia in alcuni documenti ufficiali.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1990

106^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Ghezzi ed altri: Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita (2272), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il sottosegretario Bissi ritiene che sia opportuno rinviare la discussione del provvedimento alla seduta di domani per dar modo al Governo di definire la sua posizione nel corso del Consiglio dei ministri all'uopo convocato per il pomeriggio di oggi.

La Commissione concorda.

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2298)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GIUGNI constata l'assenza del relatore Toth.

Il rappresentante del Governo ribadisce le argomentazioni esposte riguardo al precedente provvedimento.

Il Presidente riconosce che in effetti i due provvedimenti sono politicamente collegati.

La Commissione, a maggioranza, ritiene di rinviare l'esame del disegno di legge.

Manieri ed altri: Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per contributi previdenziali e per il riconoscimento della qualificazione professionale acquisita con i «progetti socialmente utili» (1960)

Iannone ed altri: Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sui progetti di lavoro nel Mezzogiorno (2211)

Ferrara Pietro: Rifinanziamento dei provvedimenti finalizzati alla promozione di iniziative di utilità collettiva, di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (2289)
(Rinvio dell'esame)

Il Presidente constata l'assenza del relatore Zanella e dichiara di ritenerlo al momento non sostituibile data la complessità dei provvedimenti in discussione.

Lama ed altri: Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (2153)
(Rinvio dell'esame)

Il Presidente ricorda che il relatore Toth è impegnato presso la Commissione di inchiesta sul terrorismo e le stragi e che, al momento, non potrà intervenire alla seduta. Identica notazione vale ovviamente per i due disegni di legge sulla Cassa di previdenza per gli avvocati, di seguito posti all'ordine del giorno e per i quali il relatore è di nuovo il senatore Toth.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

I senatori ANTONIAZZI e VECCHI - preso atto dell'assenza dei relatori e dei pareri richiesti alla Commissione bilancio anche per quanto riguarda i successivi due punti all'ordine del giorno in sede deliberante - esprimono la ferma riprovazione del Gruppo comunista per lo scarso impegno dei relatori della maggioranza, per l'assenza di posizioni chiare da parte del Governo e per la lentezza con cui la Commissione bilancio formula i suoi pareri, ostacolando l'attività della Commissione di merito.

Per questi motivi i senatori del Gruppo comunista abbandonano l'aula della Commissione in segno di protesta.

Il Presidente, preso atto della situazione, ritiene opportuno rinviare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno alle sedute già convocate per domani.

Pertanto, non facendosi osservazioni, la prevista seduta pomeridiana non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1990

115^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZITO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Bubbico.**La seduta inizia alle ore 10,30.***IN SEDE DELIBERANTE**

Azzaretti ed altri: Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2188)

Ferraguti ed altri: Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni (2234)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa il 20 giugno.

Il presidente ZITO riassume i termini del dibattito sinora svolto.

Quindi ha la parola il sottosegretario BUBBICO. Egli dichiara che è in corso di predisposizione un emendamento governativo ai provvedimenti in titolo che nella sostanza recepisce quanto contenuto nelle proposte parlamentari, prevedendo altresì meccanismi di controllo da parte del Ministero del tesoro, finalizzati ad una verifica corretta della spesa nel settore che si presume subisca già nel 1990 un incremento, passando da 10 mila miliardi a 13 mila e 500 miliardi. Il sottosegretario Bubbico precisa che non s'intende assolutamente sopprimere aspetti di solidarietà sociale, bensì modificare talune procedure per renderle più snelle, prevedendo altresì norme severe per le indennità di accompagnamento che dovrebbero essere correlate a precisi parametri, come ad esempio il reddito. Si riserva di presentare l'emendamento governativo in questione entro quindici giorni, ricordando che sul testo già in via di predisposizione sono stati consultati associazioni e uffici di diversi ministeri.

Il senatore AZZARETTI ricorda di aver presentato una serie di emendamenti al disegno di legge di cui è firmatario, finalizzati a prevedere una più puntuale disciplina della materia e un maggior rigore nei controlli. Fa poi presente come il Governo abbia sollecitamente provveduto a modificare il decreto-legge n. 173 del 1988, convertito dalla legge n. 291 dello stesso anno. Ritiene tale ultimo provvedimento del tutto incongruo; conseguentemente le modifiche allo stesso, inserendosi in una impostazione di fondo erronea, non hanno potuto cambiare radicalmente una situazione che si è via via progressivamente deteriorata. Si sono, pertanto, prodotte, a suo avviso una serie di iniquità, prevedendosi tra l'altro il silenzio-rigetto da parte dell'amministrazione interessata rispetto al ricorso del cittadino avverso la commissione medica provinciale ove sia trascorso inutilmente un determinato lasso di tempo. Tutto ciò, ad avviso del senatore Azzaretti, provoca grave disagio ed esasperazione tra i cittadini. Egli, poi, ritiene che non si possa predeterminare il finanziamento in materia di erogazione di benefici per le invalidità, nè si può immaginare di contenere la spesa, nè ancora si può penalizzare i cittadini per carenze connesse al cattivo funzionamento della pubblica amministrazione che deve accertare in tempi ragionevoli l'esistenza del diritto da parte dei cittadini che ne facciano richiesta. Tuttavia, a suo avviso, occorre fornire indicazioni relativamente alle commissioni che le USL dovranno istituire, la cui composizione dovrà essere comunque diversa da quella prevista in passato, dovendosi tenere conto che i sanitari in grado di applicare correttamente le tabelle all'uopo predisposte dal Ministero della sanità sono i medici legali. Ciò che tuttavia, a suo avviso, dovrebbe essere escluso è l'ipotesi di utilizzare le strutture già preposte alla liquidazione delle pensioni di guerra per gli accertamenti di invalidità civile, in quanto hanno mostrato notevoli carenze.

Il senatore SIGNORELLI ricorda che, in sede di discussione del decreto-legge n. 173 del 1988 poi convertito dalla legge n. 291, ci si accorse che le commissioni per l'accertamento dell'invalidità erano usate come strumenti clientelari dalle unità sanitarie locali, peraltro caratterizzate da disorganizzazione e sperperi. Con i provvedimenti all'esame si rischia di rimettere in piedi le stesse commissioni dipendenti dalle USL. In realtà ad avviso del senatore Signorelli occorre individuare un organismo che, rischiando la impopolarità, si attenga a principi di scrupolosa e corretta selezione, intervenendo a favore dei cittadini che hanno perso la capacità perfino di curarsi ed escludendo dai benefici altri che non hanno alcun titolo, ma che aggrediscono ugualmente lo Stato assistenziale chiedendo certificati d'invalidità anche indipendentemente dall'essere in un reale stato invalidante.

Il senatore RANALLI, pur non opponendosi alla richiesta di rinvio dell'esame avanzata dal sottosegretario Bubbico, ritiene di dover rilevare che vi è un ritardo da parte delle strutture pubbliche nel rispondere alle legittime attese di un numero elevatissimo di cittadini. Dopo aver ricordato che il Gruppo comunista votò contro il trasferimento della competenza per l'accertamento dell'invalidità dalle USL alle commissioni per pensioni di guerra, fa presente che una modifica

del vecchio sistema si rendeva tuttavia necessaria, perchè effettivamente occorre un maggior rigore. Con la normativa attualmente vigente però non si è avuto un maggior rigore, in quanto vi sono solo ritardi enormi che finiscono per coinvolgere anche coloro i quali hanno un reale diritto al riconoscimento dell'invalidità. Per arrivare a realizzare risparmi effettivi occorrerebbe combattere contro le invalidità facili e i clientelismi, mentre i meccanismi prospettati dal sottosegretario Bubbico finirebbero col riproporre solo nuove difficoltà. Invita infine la Commissione a tener conto delle situazioni penose connesse ai problemi del riconoscimento dell'invalidità.

Il relatore MELOTTO ritiene che il rinvio di quindici giorni sarà utile se si potrà mantenere l'esame in sede deliberante. L'assistenza presuppone un'attività discriminatoria perchè implica l'accertamento di una situazione di reale bisogno. Occorre quindi da un lato attribuire alle USL, che dovrebbero utilizzare medici legali, l'accertamento della situazione di invalidità dal punto di vista sanitario, e dall'altro prevedere che presso le prefetture operino commissioni che accertino successivamente le situazioni di reale bisogno dal punto di vista economico, alle quali dovrebbe essere connesso il diritto a percepire le provvidenze previste dalla legge: in tale ultima sede dovrebbe naturalmente essere prevista la presenza di un rappresentante del Ministero del tesoro. È necessario poi fissare tempi certi per la conclusione dei procedimenti davanti ai predetti organi delle USL e delle prefetture, nonchè davanti a quelli di seconda istanza, che andranno sdoppiati o triplicati a seconda della popolazione delle varie regioni. Solo con un'accelerazione dei tempi necessari per le decisioni sarà infatti possibile ripristinare un minimo di credibilità per la pubblica amministrazione.

Il presidente ZITO ritiene che si debba cercare di ottenere una disciplina ottimale della materia, arrivando all'approvazione di un provvedimento prima delle ferie estive. Ritiene che sia da accogliere la proposta di rinvio avanzata dal sottosegretario Bubbico, al quale chiede anche di prendere contatti informali con la Commissione, al fine di far conoscere preventivamente le linee fondamentali della nuova normativa proposta dal Governo. Condivide infine quanto affermato dal relatore sulla necessità di individuare meccanismi che consentano di individuare le reali situazioni di bisogno.

Il sottosegretario BUBBICO accoglie la proposta del presidente Zito per arrivare a contatti preventivi informali con la Commissione sulle proposte di modifica che il Governo si riserva di presentare. Osserva poi che dal dibattito è emerso il riconoscimento dei difetti del vecchio sistema, di cui non si può certo proporre il semplice ripristino. Assicura poi alla Commissione che il Governo è disponibile a risolvere in tempi brevi i problemi sollevati.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 27 GIUGNO 1990

181^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*La seduta inizia alle ore 10,10.***IN SEDE CONSULTIVA**

Deputato Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione)

Il presidente PAGANI ricorda che nella seduta precedente, in assenza di nomina del relatore, assunse tale ruolo per sollevare conflitto di competenza in merito al disegno di legge in esame. Data quindi notizia del diniego di competenza pervenuto dalla Presidenza del Senato, il Presidente designa il senatore Fabris quale relatore alla Commissione.

In via preliminare, il senatore MONTRESORI propone alla Commissione di non pronunciarsi affatto in sede consultiva su un disegno di legge che avrebbe dovuto essere esaminato nel merito. A seguito di un breve dibattito cui prendono parte i senatori ANDREINI e TORNATI ed il presidente PAGANI, il proponente desiste dal proprio suggerimento.

Ha quindi la parola il relatore, senatore FABRIS, che illustra l'inquadramento generale del Servizio nazionale della protezione civile contenuto nel disegno di legge in esame. Dopo aver riassunto il prolungato *iter* legislativo sin qui seguito, al quale hanno contribuito apporti di tutte le provenienze politiche, l'oratore enuncia le affermazioni di principio contenute nei primi articoli: finalità, compiti, attività, interventi ed eventi calamitosi sono indicati dettagliatamente, secondo la tipologia normativa che, invero, appare eccessivamente dilatata per quanto riguarda gli articoli 2 e 3. In particolare, le attività del Servizio nazionale della protezione civile sono finalizzate espressamente a previsione, prevenzione, soccorso ed avvio di ripresa nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, ponendo così le premesse per la ricostruzione delle zone disastrose.

All'interno del Servizio nazionale della protezione civile il provvedimento colloca tre livelli istituzionali: un organo politico-amministrativo quale il Consiglio nazionale della protezione civile, la cui composizione include rappresentanti delle autonomie locali ed i cui compiti sono di determinazione dei criteri di massima dell'intervento; un organo di consulenza, quale la Commissione nazionale grandi rischi, che fornisce un parere tecnico-scientifico; infine, un organo di azione sul campo quale il Comitato operativo della protezione civile. La ripartizione di competenze contenuta nella parte finale del disegno di legge conferisce al prefetto il ruolo cruciale di coordinamento unitario dei servizi di emergenza a livello provinciale, mentre del sindaco si conferma la natura di organo comunale di protezione civile e di ufficiale di Governo a tutti gli effetti. Il provvedimento reca poi disposizioni riguardanti le strutture operative del Servizio e le risorse mobilitabili del Ministero; prevede infine l'istituzione di gruppi nazionali di ricerca scientifica, una disciplina del volontariato e la gestione del fondo per la protezione civile.

Aperta la discussione, interviene il senatore TORNATI che preliminarmente nota come la sede consultiva rappresenti l'unica occasione di trasmettere alla storia, per il tramite degli atti parlamentari, il dissenso nei confronti di un disegno di legge che è destinato ad essere approvato senza coinvolgimento dell'Assemblea del Senato. Eppure non si tratta di un problema di non poco momento: a venti anni dalla legge sulla revisione della pianta organica dei vigili del fuoco, con la quale per la prima volta si affrontò una disciplina normativa della protezione civile, si era acquisito un ampio campo di esperienze concrete, compiute nel corso delle tragiche calamità naturali che hanno colpito il Paese negli ultimi decenni, dalle quali il testo in esame prescinde totalmente. Gli interrogativi emersi in questi anni sui soccorsi, sulla confusione di competenze, sulla ricostruzione delle aree disastrose sembrano passare in secondo ordine sull'altare dell'urgenza cui si sacrifica un maggiore approfondimento ed una più compiuta riflessione.

Il prodotto cui tale disegno di legge dà luogo è paurosamente scadente, insuscettibile di risolvere alcuno dei problemi oggi individuati od individuabili; potrebbe addirittura rivelarsi peggiorativo della situazione, in quanto rappresenta un abito modellato su un corpo già esistente e non invece - come dovrebbe prefissarsi una corretta politica legislativa - una riforma ispirata da una coerente e organica politica dell'ambiente e del territorio. Nell'ispirarsi a filosofie contrapposte, il disegno di legge n. 2203 contiene contemporaneamente il filone secondo cui la protezione civile rappresenta una funzione istituzionale dello Stato e quello secondo cui essa è compito di un servizio nazionale *ad hoc*: nell'ottica della dilatazione a dismisura delle competenze della protezione civile, vi si include ad esempio la prevenzione, la quale rientra invece nelle competenze ordinarie di altre strutture all'uopo create per la difesa del suolo e la protezione dei bacini imbriferi dalla legge n. 183 del 1989. La struttura ordinaria dello Stato che lavora a regime per la prevenzione delle calamità naturali verrebbe tagliata fuori da un concetto troppo ampio o troppo generico di prevenzione, quale quello contenuto nell'articolo 3: tale norma, del resto, dà adito ad

ulteriori critiche di eccessiva genericità, in quanto riferita al concetto di ripresa socio-economica, non individuando il termine da cui decorre il ripristino della disciplina ordinaria.

Gli ambiti istituzionali individuati dall'articolo 2 non garantiscono affatto l'assenza di confusioni di competenza, in quanto per la necessità di mezzi straordinari, l'intervento dello Stato è affidato anche agli organi prefettizi, e ciò è scarsamente compatibile con le autonomie locali. Ulteriori dilatazioni di competenza si registrano in riferimento agli studi ed alle strutture di ricerca finalizzata, che costituiscono ulteriori *inputs* nei confronti del Ministero per la ricerca scientifica, rischiando di vincolarne le competenze a stretti ambiti normativi che ingenerano sovrapposizioni e non rispettano le ripartizioni previste dalla legge n. 400 del 1988 e dalla legge n. 183 del 1989.

I poteri di ordinanza previsti dall'articolo 6, che in sé costituiscono un ovvio complemento delle attribuzioni del Ministro per la protezione civile, non possono essere disgiunti dal richiamo operato all'articolo 19 nei confronti del corpo normativo vigente: occorre un'attenta disamina dei criteri di riferimento, che andrebbero predeterminati per legge molto più chiaramente. Il collegamento tra i Comitati nazionali della protezione civile e gli istituti di ricerca spesso risulta meramente finanziario, mentre andrebbe assicurata una maggiore funzionalizzazione. Al contrario, l'elencazione delle strutture operative nazionali - che include le forze armate, le forze dell'ordine, i volontari, i servizi tecnici nazionali, il corpo forestale dello Stato, il servizio sanitario nazionale - è di tale ampiezza da sollevare questioni giuridiche in merito alla loro incorporazione nel servizio di protezione civile, nonché questioni più generali sulla possibilità di utilizzare le forze di difesa esterna anche per la difesa dalle catastrofi naturali.

La stessa presenza di un organo politico qual è il Ministro, a capo della Commissione grandi rischi, appare estremamente grave: non si tratta infatti di una sede di responsabilità politica, bensì di un consesso di competenze tecniche le cui risultanze dovrebbero anzi essere vincolanti per l'autorità politica. Lo stesso Comitato operativo appare un organo estraneo alla struttura ordinaria del Dipartimento, ed è quindi irriducibile ad una normativa a regime quale quella che si pretenderebbe di introdurre. Nel disciplinare le funzioni autonome delle regioni, si riscontra peraltro un tentativo di indirizzarne l'attività con criteri più o meno discutibili; le competenze attribuite alla provincia, inoltre, esulano da quelle previste dalla nuova legge sulle autonomie locali, cui quindi si intende derogare a meno di un mese dall'approvazione. La struttura permanente delle prefetture tratteggia un loro ruolo pieno ed esclusivo che confligge con la natura di organo decentrato del Servizio della protezione civile. Sono, infine, limitati i poteri di ordinanza sin qui attribuiti al sindaco, che la legge riferisce alle sole strutture comunali, mentre in passato erano stati intesi come poteri straordinari di requisizione su tutto ciò che insiste sul territorio comunale.

Quando il testo si distacca dall'evidente intento di nulla innovare, dunque, opera inaccettabili limitazioni di competenze già consolidate e che bene avevano operato: abbandonando un patrimonio di conoscenze acquisite in decenni di gestione di catastrofi naturali, il disegno di legge

n. 2203 intenderebbe introdurre una disciplina a regime che non si giustificerebbe neppure in presenza di emergenze concrete. Pertanto, l'oratore, a titolo personale, esprime il proprio giudizio contrario senza possibilità di appello.

Il senatore CUTRERA, a nome del Gruppo socialista, concorda con le critiche sin qui espresse, nel fermo convincimento delle insufficienze del disegno di legge n. 2203, della sua inadeguatezza rispetto ai problemi reali, della sua incertezza e confusione di istituti e competenze. La legge sulle autonomie locali rappresenta una fondamentale legge ordinamentale cui non si può derogare, così come la disciplina posta dalla legge n. 183 del 1989 è irriducibile all'ipotesi - che emerge da talune norme - di considerare il Dipartimento della protezione civile come competente alla mappatura dei rischi catastrofali.

Nelle attività previste dall'articolo 3 si rinviene il *punctum dolens* di tutta la normativa: se è ammissibile una competenza della Protezione civile sul soccorso e sulla previsione a ciò strettamente funzionale, è assolutamente inammissibile estenderne l'ambito di operatività all'avvio della ripresa socio-economica: ciò configura una vera e propria ipotesi di ricostruzione, che ignora la filosofia acquisita in un decennio di esperienza dal terremoto dell'Irpinia. In merito al terremoto del 5 maggio scorso, lo stesso ministro Lattanzio appare ispirarsi ad analoghe esperienze, cui il Gruppo socialista si oppone e preannuncia formale richiesta di nuova convocazione della Commissione sulle dichiarazioni rese dal Ministro nella seduta di ieri. Si attende inoltre di conoscere lo stato della riorganizzazione dei servizi tecnici, fra i quali vi è anche quello sismografico, presso la Presidenza del Consiglio: tale canale rappresenta il regolare sistema di prevenzione e di previsione a difesa del suolo, sorprendentemente ignorato del tutto nel testo in esame.

L'articolo 6 modifica profondamente la struttura del potere d'ordinanza, in quanto quest'ultimo è giustificato solo in riferimento alla funzione di soccorso: se collegato invece anche all'avvio della ripresa socio-economica, rappresenta una vera normazione in deroga alle disposizioni vigenti, con l'unico limite dei principi generali dell'ordinamento, in assenza dei principi di pubblicità delle fonti ed in presenza di una mera comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che non ha competenza sulla verifica della legittimità o del merito del provvedimento. Ciò del resto violerebbe anche la normativa sulla contabilità generale dello Stato, nonostante una precisa norma legislativa imponga la cessazione di ogni esenzione di questo tipo entro il marzo del 1991, scadenza al cui rispetto si è impegnato lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri. Non convincenti appaiono inoltre le norme sulla presidenza vicaria della Commissione grandi rischi, attribuita ad un docente universitario, nonché quelle sulle strutture regionali e provinciali - che raccolgono dati in assenza di poteri decisionali, i quali restano essenzialmente attribuiti al prefetto e al sindaco - quelle dell'articolo 18 sul volontariato, estremamente generiche e quelle sul risarcimento del danno.

La confusione presente tra le finalità e le competenze del Servizio nazionale della protezione civile è sottolineata dal senatore SPECCHIA,

secondo cui la ripresa socio-economica di cui al comma 5 dell'articolo 3 rappresenta un indubbio travalicamento dei compiti naturali della protezione civile: ciò potrebbe dare adito a quelle prassi di malcostume amministrativo registratesi in passato. La prevenzione dovrebbe poi passare soprattutto attraverso la riforma del corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rappresenta una prima linea sulla quale le popolazioni fanno sempre affidamento. Le critiche al potere di ordinanza vanno condivise specialmente quando estese anche alla fase successiva al soccorso; rilievi vanno infine rivolti all'articolo 16, in connessione con l'articolo 3, ed in generale a tutte le incongruenze già sottolineate nel dibattito.

Secondo il senatore PETRARA, le regioni devono porsi in rapporto costruttivo con il Servizio nazionale della protezione civile e quindi, in caso di calamità naturali, l'intervento di emergenza deve partire dal basso. Al contrario, il testo in esame può dare adito a conflitti centro-periferia ed a confusioni di ruolo: andrebbe pertanto eliminato il comma 5 dell'articolo 3, limitando espressamente il potere di ordinanza al soccorso ed escludendovi l'avvio di ripresa socio-economica, in merito al quale tante critiche si ebbero in passato.

Approvare ulteriori deroghe - ad esempio al regime di contabilità di Stato - significherebbe legittimare abusi che non sono eludibili col mero richiamo al limite generale del rispetto dei principi dell'ordinamento. Qualsiasi tipo di parere si intenda esprimere, esso dovrebbe pertanto indicare l'esigenza di partire dal sistema delle autonomie locali, nonchè di evitare che la protezione civile costituisca nuovamente motivo di dissipazione del danaro pubblico.

Concordando con i precedenti interventi, il presidente PAGANI non ravvisa nel testo in esame quella legge di definitivo riordino della protezione civile, che avrebbe dovuto superare il precedente modello dal quale erano derivati sprechi e difficoltà di intervento. Pertanto, il Gruppo socialdemocratico voterà per l'espressione di parere contrario, stigmatizzando l'eccessiva ampiezza dei compiti individuati e l'assenza di una delimitazione temporale e spaziale dell'intervallo di validità dell'intervento del Servizio della protezione civile. Assolutamente da respingere è il concetto di avvio di ripresa socio-economica, e vanno inoltre riferite al solo ambito della calamità le altre tre funzioni individuate dall'articolo 3; analogamente va regolamentato il potere di ordinanza, da delimitare cronologicamente. Sovrapposizioni con le competenze ordinarie delle altre istituzioni si riscontrano in diverse norme, come quelle di disciplina dei vari comitati, spesso pleonastica e confusa. Una volta prescelta la distinzione per competenze istituzionali, appare contraddittoria la previsione di un comitato operativo; inoltre, il comitato grandi rischi non deve rappresentare una sede scientifica ma un organo istituzionale a responsabilità politica, le cui competenze vanno attinte dagli organi tecnici dello Stato.

Giudizio sostanzialmente negativo è espresso anche dal senatore BOSCO, secondo cui è assolutamente intollerabile che su un testo di riorganizzazione della Protezione civile non vi sia stato un serio

contributo delle sedi parlamentari competenti in materia ambientale. La 13^a Commissione permanente, pertanto, dovrebbe esprimere parere negativo, ed i suoi componenti dovrebbero adoperarsi affinché sia operata la conversione di sede con il deferimento all'Assemblea del Senato.

(La seduta, sospesa alle ore 12,30 è ripresa alle ore 13).

Replica il relatore, senatore FABRIS, che propone che le osservazioni formulate nel dibattito corredino il parere, soprattutto per quanto riguarda i criteri previsti nell'articolo 2 e nell'articolo 3, la sovrapposizione con la normativa a regime e quella con gli organi istituzionali, il potere di ordinanza ed i servizi tecnici.

Il presidente PAGANI propone quindi alla Commissione di conferire mandato al relatore di esprimere parere contrario sul disegno di legge in esame, secondo gli orientamenti e le osservazioni emersi dal dibattito. Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,15.

182^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
Bosco*

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Angelini e per i lavori pubblici Nucara.

La seduta inizia alle ore 17,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni integrative alla legge 28 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (2218)

Boato: Nuovi programmi per la difesa del suolo (1406)
(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 giugno.

Riprende l'esame dell'articolo 7, precedentemente accantonato, con l'annuncio del relatore, presidente BOSCO, del ritiro di tutti gli emendamenti presentati a seguito della propria presentazione di un emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 7: esso recepisce il comma 1 del testo del Governo, il comma 2 dell'emendamento 7.1 - salvo l'ultimo inciso sulle strutture tecnico-operativo dell'Autorità di bacino - i due commi dell'emendamento 7.2 dei senatori Cutrera e Fabris - con la modifica terminologica proposta dal subemendamento Golfari - ed il comma finale del testo proposto dal Governo.

Si apre quindi la discussione sull'emendamento del relatore, cui partecipano il senatore TORNATI (secondo cui occorre superare l'inerzia delle Autorità di bacino nel riparto dei fondi), il sottosegretario ANGELINI, secondo cui non è comunque possibile il finanziamento delle strutture di monitoraggio con il conto capitale, ed il sottosegretario NUCARA, che è favorevole al testo proposto dal relatore.

Su istanza del senatore Tornati, la Commissione concorda di votare per parti separate, ed approva il comma 1 dell'emendamento del relatore.

Il senatore TORNATI propone un subemendamento volto ad includere al comma 2 le strutture tecnico-operative delle Autorità di bacino: a seguito del parere contrario del relatore BOSCO e del sottosegretario NUCARA, tale subemendamento non è approvato, mentre il comma 2 è approvato dalla Commissione, così come i commi 3 e 4. Indi, previa dichiarazione di astensione del senatore PETRARA, è approvato il comma 5 del testo proposto dal relatore.

Si passa all'esame dell'articolo 8, che la Commissione conviene di votare per parti separate.

Il senatore FABRIS illustra l'emendamento 8.1, volto ad eliminare l'ultimo inciso del comma 1.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento è approvato, con conseguente preclusione della seconda parte dell'emendamento 8.2.

La prima parte di quest'ultimo, volta ad includere nella possibilità di utilizzazione di personale anche quello delle regioni, è illustrata dal senatore TORNATI. Esprimono parere favorevole i sottosegretari NUCARA e ANGELINI e dichiara il suo voto contrario il senatore PAGANI.

La parte residua dell'emendamento 8.2 è quindi approvata, così come l'emendamento 8.3, illustrato dal senatore CUTRERA, che concerne il servizio valutazione impatto ambientale.

La Commissione approva quindi il comma 1 dell'articolo 8 del testo emendato; a seguito del ritiro dell'emendamento 8.4 da parte del senatore FABRIS, approva anche i rimanenti commi 2 e 3.

Il sottosegretario ANGELINI illustra l'emendamento 8.0.1 del Governo, rispondente all'esigenza di disporre di un dirigente tecnico da parte del Ministero dell'ambiente: ricorda altresì che l'onere risultante ammonta a 110 milioni per l'anno 1990 e successivi, e che la 5^a Commissione permanente ha espresso su tale nuova formulazione parere favorevole. Posto così ai voti, l'emendamento è accolto.

Si passa all'articolo 9, di cui il senatore TORNATI propone la soppressione. Si oppone il sottosegretario NUCARA, secondo cui il Ministero dei lavori pubblici deve poter disporre verifiche sull'attuazione della legge.

A seguito delle dichiarazioni di voto favorevole del senatore CUTRERA e contraria del senatore TORNATI, la Commissione approva il mantenimento dell'articolo.

Si passa all'articolo 10, che la Commissione concorda di votare per parti separate. A seguito del ritiro dell'emendamento 10.1 da parte del senatore FABRIS, il senatore CUTRERA illustra il proprio emendamento 10.2 sul diritto di opzione dei professori universitari, che è accolto dalla Commissione. È quindi approvato il comma 1 dell'articolo 10, nel testo emendato, nonché con successive votazioni i commi 2 e 3.

Il senatore TORNATI illustra la propria proposta di eliminazione della carica di vice segretario generale, la quale, a seguito del parere favorevole del relatore BOSCO e della rimessione alla Commissione del sottosegretario NUCARA, è approvata previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FABRIS. È quindi approvato il comma 4 dell'articolo 10 del testo emendato, nonché il comma 5.

Il senatore TORNATI illustra la propria proposta di introdurre un rinvio alla normativa regionale in merito alle Autorità di bacino non di rilievo nazionale, la quale, a seguito del parere favorevole del relatore BOSCO e della remissione alla Commissione del sottosegretario NUCARA, è approvata e costituisce comma aggiuntivo dell'articolo 10.

Ulteriori commi aggiuntivi sono approvati dalla Commissione con l'accoglimento dell'emendamento 10.4 del Governo, illustrato dal sottosegretario ANGELINI, equiparante la normativa dei bacini nazionali con quella dell'Autorità dell'Adriatico e sul quale sia la 5^a Commissione permanente che il relatore Bosco avevano espresso parere favorevole.

Si passa all'articolo 11, in merito al quale il senatore FABRIS ritira il proprio emendamento 11.1, mentre il senatore TORNATI illustra l'emendamento 11.2, contenente un analogo rinvio alla normativa regionale. A seguito del parere favorevole del relatore BOSCO e del sottosegretario NUCARA, il quale precisa che i fondi da utilizzare devono essere regionali, l'emendamento è accolto. È approvato anche un successivo emendamento del Governo, illustrato dal sottosegretario ANGELINI, volto ad estendere la normativa in oggetto all'Autorità per l'Adriatico. Posto quindi ai voti, è accolto nel testo emendato l'articolo 11.

Si passa all'articolo 12, con l'illustrazione da parte del senatore CUTRERA dell'emendamento 12.1, integralmente sostitutivo dell'articolo e concernente la struttura amministrativa delle Autorità di bacino. A seguito della precisazione del sottosegretario ANGELINI, secondo cui la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole in quanto si manteneva invariata la spesa rispetto al testo governativo, il sottosegretario NUCARA propone anche il mantenimento del primo periodo del comma 1 del testo del Governo. Il senatore CUTRERA accetta pertanto di riformulare il proprio emendamento, nel senso indicato dal

sottosegretario Nucara e recependo anche il comma 4 del testo del Governo, in luogo del comma 5 originariamente previsto in merito agli oneri. Il proponente accetta altresì il suggerimento del senatore FABRIS, il quale ritira il proprio emendamento 12.2 a condizione che sia inserita un'apposita norma di applicazione estensiva al Segretariato generale dell'Autorità per l'Adriatico.

Il senatore TORNATI ritira i propri emendamenti 12.3, 12.4 e 12.5 in quanto sostanzialmente recepiti dal testo del senatore Cutrera; illustra altresì l'emendamento 12.6, sempre in materia di normativa regionale e sul quale il sottosegretario NUCARA reitera parere favorevole con la suddetta riserva. Il senatore FABRIS, infine, fa proprio il subemendamento del senatore GOLFARI in materia di contabilità speciali, sul quale il senatore CUTRERA annuncia voto favorevole, mentre il senatore SPECCHIA annuncia voto contrario sia al subemendamento che all'emendamento riformulato.

La Commissione, procedendo per parti separate, approva il comma 1 dell'emendamento del senatore Cutrera, integralmente sostitutivo dell'articolo 12, nonché il subemendamento Golfari e l'emendamento 12.6, trasformato dal proponente in subemendamento. La restante parte dell'emendamento del senatore Cutrera, come emendata e riformulata, è quindi approvata:

Fatti propri dal relatore BOSCO, i primi tre subemendamenti del senatore Golfari all'articolo aggiuntivo proposto dal senatore CUTRERA sono approvati dalla Commissione, previo parere favorevole del rappresentante del Governo. Decadono invece i restanti tre subemendamenti, con l'ultimo dei quali il senatore CUTRERA condivide comunque la necessità di affrontare il problema della formazione professionale, che secondo il senatore ANDREINI va invece trasferito in altre sedi. Su invito del sottosegretario NUCARA, il senatore CUTRERA presenta allora il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente
chiede al Governo

che con decreto del Ministro dell'ambiente sia prevista, nell'ambito delle finalità e delle disponibilità del programma triennale 1989-91, la realizzazione di corsi di formazione e di specializzazione per il personale che copre incarichi dirigenziali nelle Autorità di bacino di rilevanza nazionale, stabilendo criteri, modalità di organizzazione e tipologie dei corsi omogenei per tutte le Autorità di bacino, con affidamento ad istituti pubblici di particolare qualificazione ed acquisita esperienza».

9/2218/1/13

CUTRERA

Il sottosegretario NUCARA accoglie detto ordine del giorno come raccomandazione, ed il proponente non insiste per la votazione.

Il senatore CUTRERA illustra quindi il proprio emendamento aggiuntivo all'articolo 12, sulla dotazione organica del personale delle

Autorità di bacino. Facendo propri i suggerimenti pervenuti dalla 5ª Commissione permanente, il sottosegretario ANGELINI propone l'introduzione del termine del 1º gennaio 1991, nonché un comma aggiuntivo che faccia fronte all'onere derivante con l'utilizzo del capitolo 6856 del Ministero del tesoro e della voce «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente». Posto ai voti il subemendamento del Governo è accolto.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento aggiuntivo 12.0.1, nel testo emendato e con l'inserimento tra le amministrazioni tenute al distacco di personale anche delle università, come precisato dal proponente. Dopo che il sottosegretario ANGELINI ha ritirato gli emendamenti 12.0.2 e 13.0.1 ed il senatore FABRIS l'emendamento 13.1, alla luce del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, il sottosegretario NUCARA auspica il ritiro dell'altro emendamento presentato all'articolo 13 dai senatori Innamorato, Pierri e Petrarà. Mentre però il sottosegretario ai lavori pubblici lo ritiene pleonastico, in presenza della disposizione generale di legge sulla riserva del 40 per cento delle risorse per il Mezzogiorno, il sottosegretario all'ambiente ANGELINI invoca il parere non favorevole della 5ª Commissione e la necessità di evitare la parcellizzazione della spesa.

Il senatore PIERRI, dopo aver illustrato l'emendamento 13.2, accetta con il senatore PETRARÀ di riformularlo nel seguente ordine del giorno:

«La 13ª Commissione permanente
impegna il Governo

a rispettare la riserva di legge relativa al 40 per cento previsto dalla normativa vigente sul Mezzogiorno, e in particolare a destinare la spesa ambientale per una quota non inferiore al 40 per cento».

9/2218/2/13

PETRARÀ, PIERRI, INNAMORATO

Il sottosegretario NUCARA accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione, ed i proponenti non insistono per la votazione.

Il relatore BOSCO accoglie integralmente la riformulazione del primo comma dell'articolo 13, proposta dalla 5ª Commissione permanente, la quale è approvata dalla Commissione sotto forma di emendamento; è altresì approvato per parti separate il comma 2.

Si passa alla votazione degli articoli precedentemente accantonati. Reiterata la dichiarazione di voto favorevole al mantenimento del comma 2 dell'articolo 2 da parte dei senatori PAGANI e FABRIS, e quella contraria dei senatori CUTRERA e PETRARÀ, acquisiti il parere favorevole espresso dal relatore BOSCO e dal sottosegretario NUCARA, il comma 2 non è accolto.

Il senatore PAGANI dichiara il proprio voto favorevole al proprio emendamento 4.0.1, soppressivo del comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 183 del 1989. Sul problema delle concessioni di opere pubbliche, concorda col proponente anche il senatore CUTRERA, che

annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista. Voto contrario è invece annunciato dal senatore TORNATI, mentre i sottosegretari ANGELINI e NUCARA suggeriscono il ritiro dell'emendamento e la presentazione di un ordine del giorno.

A seguito di un breve dibattito cui prendono parte i senatori FABRIS, TORNATI, PETRARA, MONTRESORI ed il sottosegretario NUCARA, in merito alla lacuna normativa che potrebbe determinarsi in seguito alla soppressione *ex abrupto*, i proponenti relatore BOSCO e senatore PAGANI ritirano i propri emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

Il senatore PAGANI ne presenta un altro che, introducendo un comma aggiuntivo nell'articolo 23 della legge n. 183 del 1989, autorizza il Governo ad emanare entro centoventi giorni un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ridisciplini la materia. Posto ai voti con la dichiarazione di voto contrario del senatore PETRARA, tale emendamento è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi all'articolo 5, precedentemente accantonato: a seguito del parere contrario del sottosegretario NUCARA e del relatore BOSCO, l'emendamento 5.1 non è approvato, mentre la Commissione accoglie l'articolo 5 nel testo del Governo.

Anche l'emendamento 5.0.1 registra analoghi pareri negativi e, nonostante la dichiarazione di voto favorevole del senatore TORNATI, non è approvato.

Il sottosegretario ANGELINI illustra il proprio emendamento 6.2 all'articolo 6, precedentemente accantonato: si tratta di una nuova formulazione del comma 2 in merito ai bacini sperimentali. A seguito di ciò il senatore TORNATI ritira il proprio emendamento integralmente soppressivo del comma 2.

Posto ai voti, l'emendamento 6.2 è accolto, così come l'articolo 6 nel testo emendato.

Dopo l'approvazione di una proposta di coordinamento del senatore PETRARA sui due rinvii alla legge regionale previsti dagli emendamenti del senatore Tornati agli articoli 11 e 12 si passa alla votazione finale.

Il senatore FABRIS, il senatore CUTRERA ed il senatore PAGANI annunciano voto favorevole sul disegno di legge, a nome dei rispettivi Gruppi, mentre il senatore PETRARA annuncia l'astensione del Gruppo comunista. Posto ai voti il disegno di legge n. 2218 è accolto dalla Commissione, con l'assorbimento del disegno di legge n. 1406.

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani alle ore 11.

La seduta termina alle ore 21,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1990

Presidenza del Vice Presidente
CROCETTA

Interviene il sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali Montali.

La seduta inizia alle ore 10.

Seguito dell'esame del programma pluriennale di intervento dell'EFIM.

Il senatore CARDINALE ricorda che l'Ufficio di Presidenza della Commissione aveva deciso di ascoltare il ministro Fracanzani prima di chiudere il dibattito sui programmi pluriennali dell'EFIM.

Il presidente CROCETTA informa la Commissione che il Ministro interverrà nella seduta di martedì 3 luglio ed in quella sede riferirà sulle varie problematiche sollevate sull'EFIM durante il dibattito svoltosi nella passata settimana.

Invita quindi il senatore CARDINALE a svolgere il suo intervento dopo di che, se non ci saranno altri commissari iscritti a parlare, si potrà considerare chiusa la discussione sui programmi pluriennali dell'EFIM.

Dopo brevi interventi del deputato PUMILIA e del sottosegretario alle partecipazioni statali MONTALI interviene il senatore CARDINALE il quale osserva che ancora una volta la Commissione è chiamata ad esprimere il suo parere su programmi che sono già ampiamente superati dalla realtà economica e finanziaria del paese.

Dopo aver rilevato che i programmi dell'EFIM non affrontano in modo chiaro ed esauriente il merito della situazione industriale e finanziaria dell'ente, in particolare in ordine alla reale consistenza della passività ed ai conti economici per il suo risanamento, si sofferma sul settore ferroviario che, essendo un comparto maturo legato in modo molto stretto all'ente ferrovie, non ha ancora avviato un processo di diversificazione produttiva indispensabile per contrastare l'accresciuta concorrenza che comporterà l'istituzione del mercato unico europeo.

Osserva poi che la regione Basilicata viene particolarmente penalizzata dai programmi dell'EFIM che vi prevedono investimenti per soli 7 miliardi e mezzo - nel triennio 1990-1992 - a fronte di interventi nell'area meridionale - nello stesso periodo - che ammontano ad 862 miliardi, con un saldo occupazionale negativo di 65 unità su un incremento complessivo di 846 unità.

Conclude sottolineando l'impegno dell'EFIM nello sviluppo del Mezzogiorno che però non è ancora sufficiente per affrontare in maniera risolutiva i problemi industriali ed occupazionali di quest'area che richiedono una politica di intervento organica e programmatica da parte del Governo.

La seduta termina alle ore 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1990

55ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GUALTIERI

indi del Vice Presidente

BELLOCCHIO

La seduta inizia alle ore 9,45.

In apertura di seduta il PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto ed un augurio di buon lavoro al deputato Ciccio Messere, entrato a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Teodori.

Dà poi conto di taluni documenti, pervenuti dopo l'ultima seduta, dei quali la Commissione delibera la formale acquisizione agli atti dell'inchiesta.

Il Presidente, data lettura del comunicato stampa diramato ieri al termine dell'incontro tra il Presidente della Repubblica e i componenti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, esprime viva soddisfazione per l'esito di tale incontro. Stigmatizza peraltro il modo scorretto con cui il suddetto comunicato è stato riportato da alcune agenzie di stampa.

**SEGUITO DELLA TESTIMONIANZA FORMALE DELL'AMMIRAGLIO FULVIO MARTINI
SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA**

La Commissione procede al seguito dell'assunzione della testimonianza formale dell'ammiraglio Fulvio Martini, direttore in carica del Sismi, iniziata nella seduta del 20 giugno scorso.

Ammonito dal Presidente in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre in sede di testimonianza formale di fronte alla Commissione, l'ammiraglio Martini risponde a quesiti posti dal Presidente, dai senatori Boato, Lipari, Macis e Toth e dai deputati De Julio, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Zamberletti, Ciccio Messere, Piccirillo e Bellocchio.

Nel corso della testimonianza, alcuni passaggi della quale sono svolti in seduta segreta in quanto contenenti riferimenti a notizie di carattere riservato, l'ammiraglio Martini consegna alla Commissione taluni documenti.

Il Presidente, ringraziato l'ammiraglio Martini, dichiara conclusa la sua testimonianza.

La seduta termina alle ore 13,55.

56ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

La seduta inizia alle ore 15,35.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA FERMO MINO MARTINAZZOLI SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA

La Commissione svolge l'audizione del ministro della difesa Fermo Mino Martinazzoli, il quale risponde a quesiti posti dal Presidente, dai senatori Lipari, Bosco, Boato, Macis e Granelli e dai deputati Staiti di Cuddia delle Chiuse, Cicciomessere, De Julio e Zamberletti.

Il Presidente, ringraziato il ministro Martinazzoli, dichiara conclusa la sua audizione.

Sospende quindi brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,10).

TESTIMONIANZA FORMALE DEL PREFETTO RICCARDO MALPICA SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA

La Commissione procede all'assunzione della testimonianza formale del prefetto Riccardo Malpica, direttore in carica del Sisde.

Ammonito dal Presidente in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre in sede di testimonianza formale di fronte alla Commissione, il prefetto Malpica risponde a quesiti posti dal Presidente, dal senatore Boato e dai deputati Bellocchio, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Zamberletti, Nicotra e Piccirillo.

Nel corso della testimonianza il prefetto Malpica consegna alla Commissione taluni documenti.

Il Presidente, ringraziato il prefetto Malpica, dichiara conclusa la sua testimonianza.

La seduta termina alle ore 19,45.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione permanente:

Nuove norme sulla cittadinanza (1460): *rinvio dell'emissione del parere;*

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE. - Disposizioni in materia di cittadinanza (1850): *rinvio dell'emissione del parere;*

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (2226), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti;*

alla 6^a Commissione permanente:

Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897) (1897-bis), approvato dalla Camera dei deputati (*parere su testo unificato ed emendamenti*): *parere favorevole con osservazioni;*

RUFFINO ed altri. - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016): *parere favorevole con osservazioni;*

VITALE ed altri. - Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante dimensione (2179): *rinvio dell'emissione del parere;*

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (2217), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 9ª Commissione permanente:

Disciplina della riproduzione animale (2292): *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti;*

alla 10ª Commissione permanente:

ANGELONI ed altri. - Disciplina delle forme speciali di vendita. Modifiche ed integrazioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, e delle relative norme di esecuzione (1716): *parere contrario;*

BOATO. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori ed utenti (2131): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 11ª Commissione permanente:

LIPARI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori (1015): *parere contrario;*

alla 13ª Commissione permanente:

PECCHIOLI ed altri. - Norme in materia di inquinamento acustico e di limitazione dei rumori (1457): *rinvio dell'emissione del parere;*

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia di inquinamento atmosferico, acustico e idrico (1928): *rinvio dell'emissione del parere.*

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 27 GIUGNO 1990

167^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Intervengono il ministro per la protezione civile Lattanzio, nonchè i sottosegretari di Stato per l'ambiente Angelini, per la pubblica istruzione Brocca, per la grazia e giustizia Coco e per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 10,35.

Deputato Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione)

Riferisce il senatore AZZARÀ, osservando che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare già approvato dalla Camera, con il quale si intende istituire il Servizio nazionale della protezione civile e si disciplinano tutte le competenze di tale servizio.

La copertura è posta genericamente sulla rubrica relativa dell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del consiglio.

Al riguardo, la questione da chiarire, per quanto di competenza, è se si tratta di funzioni e strutture che si aggiungono (anche in parte) a quelle esistenti, nel qual caso la copertura non è corretta, oppure si tratta di una semplice riorganizzazione e quindi occorre sopprimere le strutture esistenti, nel qual caso il tipo di copertura indicato dalla Camera potrebbe essere accolto. Il Tesoro deve chiarire appunto i termini del problema come esposto.

Il ministro LATTANZIO precisa che, in ordine agli aspetti di copertura del disegno di legge istitutivo del Servizio nazionale di protezione civile deve rilevarsi che i vari organi previsti sostituiscono con diversa denominazione e soltanto con alcuni parziali aggiustamenti gli organi attualmente esistenti e funzionanti. Nuovo è soltanto il Consiglio nazionale della protezione civile, il cui funzionamento non comporta oneri dal momento che l'attività di supporto è svolta dal Dipartimento della protezione civile.

Il nuovo ordinamento previsto, a suo avviso, non comporta oneri aggiuntivi e comunque fa presente che nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio - rubrica 6 - Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile - è già previsto apposito capitolo di bilancio n. 2032.

Con riguardo, poi, alle spese relative all'istituzione del sistema automatizzato presso il Dipartimento della protezione civile deve, anzitutto, rilevare che non trattasi della *istituzione* di un nuovo sistema dal momento che un tale sistema già è stato realizzato ed è funzionante da tempo.

La relativa spesa attualmente grava sul Fondo della protezione civile trattandosi di spesa indispensabile e strettamente connessa all'attività di emergenza; anche per questo progetto non vi sono oneri aggiuntivi.

In ogni caso osserva che nella tabella 1/A - rubrica 1 - della Presidenza del Consiglio dei ministri la spesa risulta regolarmente iscritta al capitolo 1141 nel quale sono state accentrate le spese per i sistemi informatici dei dipartimenti.

Le stesse considerazioni, in sostanza, valgono anche per quanto attiene le spese relative all'attività di protezione civile che rientrano nell'ambito della previsione e prevenzione.

Tali attività attualmente già vengono largamente svolte da varie amministrazioni con oneri a carico dei relativi bilanci. Nulla quindi di aggiuntivo si prevede nel progetto di legge.

Se si vuole fare, poi, riferimento in modo particolare all'attività da svolgersi nell'ambito del Dipartimento, anche con riguardo ad essa il Ministro rileva che trattasi di attività - essenzialmente di coordinamento - attualmente, e da tempo, già svolta. La stessa, al presente, fa carico sul Fondo della protezione civile in quanto, come evidente, strettamente connessa ad attività di emergenza.

Per gli effetti finanziari derivanti dalla collaborazione al Servizio nazionale delle associazioni di volontariato (lettera C e E, comma 3, articolo 18) va rilevato che una tale spesa attualmente è già prevista e legislativamente imputata al Fondo dall'articolo 11 della legge 363/84 e relative proroghe.

Analoga considerazione va fatta con riferimento ai quattro gruppi di ricerca di cui all'articolo 7 del progetto di legge il cui onere già attualmente grava ex articolo 9 della legge 363/84 e successive modifiche e integrazioni (nonché proroga, vedi articolo 30 del decreto-legge 28.12.1989, n. 415) sul fondo della protezione civile.

Trattasi, pertanto, anche in questo caso, di norma che non comporta oneri aggiuntivi.

Per quanto riguarda, infine, le osservazioni sulle disposizioni di cui all'articolo 6 relative ordinanza ed, in particolare, la potestà del Ministro di sospendere o differire termini anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, osserva che trattasi di potestà di carattere generale già prevista da apposita legge (legge 10.5.1983, n. 180) rispetto alla quale la disposizione di cui al comma 4 del progetto di legge ha soltanto valore ricognitivo.

In proposito, anzi, il Ministro rileva che la disciplina prevista dall'articolo 6 in ordine al potere di ordinanza si presenta, rispetto alla disciplina attualmente vigente, riduttiva in quanto limitata dalla previsione di specifica situazione legittimante e accompagnata da adeguate cautele.

Il senatore SPOSETTI osserva che il comma 3 dell'articolo 19, relativo alle risorse da destinarsi al funzionamento degli organi previsti dalla legge, appare di formulazione troppo generica.

Il ministro LATTANZIO fa presente che le risorse sono quelle disponibili per il Dipartimento della protezione civile. Ovviamente tali risorse andrebbero aumentate per assolvere a tutte le funzioni necessarie, ma questo problema esula dalla presente sede.

Il presidente ANDREATTA osserva che l'articolo 19 non può valere quale autorizzazione per incrementare la spesa della protezione civile. Fa presente inoltre che sarebbe indispensabile definire in via preventiva quali siano i diritti dei cittadini colpiti da calamità naturali e stabilire altresì un obbligo a carico dei proprietari di immobili di provvedere ad un loro adeguamento antisismico, in modo da poter disporre di un patrimonio edilizio sismicamente adeguato nel giro di una generazione. Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Il senatore BOLLINI lamenta la mancanza del rappresentante del Tesoro, circostanza che impedisce la prosecuzione dei lavori della Sottocommissione. Infatti, anche se il Ministro ha scarsa stima del Parlamento, egli non può sottrarsi all'obbligo di presenziare, anche per il tramite di un sottosegretario, alle sedute della Commissione.

Il presidente ANDREATTA fa presente che è sopraggiunto il Sottosegretario per il tesoro.

Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (2218)

Boato: Nuovi programmi per la difesa del suolo (1406)
(Parere alla 13^a Commissione)

Il presidente ANDREATTA ricorda che il 20 giugno la Sottocommissione aveva espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 2218, riservando in un tempo successivo la valutazione degli emendamenti.

Interviene quindi il sottosegretario ANGELINI che, nel dar conto degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, osserva, con riferimento a quelli del Governo, che il Tesoro ha fatto sapere di essere favorevole a quello aggiuntivo di un articolo 8-bis in tema di trattamento del segretario generale, a condizione che ne sia rettificato l'onere in 110

milioni e a quello 12-*bis*, concernente il trattamento integrativo del personale distaccato, calcolato in 800 milioni annui per 40 unità. Relativamente agli emendamenti aggiuntivi 5-*bis*, 5-*ter* dell'articolo 10 e 2-*bis* dell'articolo 11 il Tesoro non ha osservazioni, in considerazione del fatto che la spesa è a valere sui fondi della legge n. 183 del 1989. Ovviamente andrebbe riformulata la clausola di copertura finanziaria del provvedimento, facendo riferimento alla voce di fondo speciale relativa alla ristrutturazione del Ministero dell'ambiente. Sugli altri emendamenti il Tesoro è contrario.

Il senatore SPOSETTI ritiene che non vi siano motivi di contrarietà relativamente agli altri emendamenti all'esame.

Il presidente ANDREATTA propone di limitare il parere ai quattro emendamenti sui quali il Tesoro si è espresso in senso favorevole, nel presupposto che gli altri emendamenti possano essere ritirati. Ove ciò non avvenisse la Sottocommissione potrebbe riprenderne l'esame in altra seduta. Propone altresì di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti sopra citati, nei termini del parere del Tesoro.

Concorda la Sottocommissione.

Berlinguer ed altri: Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (492)

Cutrera ed altri : Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione (799)

Bausi ed altri: Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità (823)

Malagodi ed altri: Modifica alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (831)

Mancino ed altri: Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità (1018)

Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947)
(Parere all'Assemblea. Seguito dell'esame e rinvio)

Riferisce il senatore AZZARÀ osservando che la Commissione di merito ha approvato un testo unificato, oggi all'esame dell'Assemblea, in materia di espropriazioni. Come si ricorderà, la Commissione bilancio aveva richiesto in data 28 marzo 1990 la relazione tecnica al Governo, che non è mai pervenuta.

Relativamente al testo accolto dalla Commissione, si deve osservare che esso non muta la sostanza del precedente testo unificato: in particolare l'articolo 12 determina l'indennità di esproprio, mentre l'articolo 13 la estende ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge. Non esiste una clausola di copertura, assumendosi che alle eventuali maggiori spese si farebbe fronte con il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria, di cui all'articolo 5, e con i mutui da concedersi da parte della Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 22. In proposito si deve osservare in primo luogo che non si

dispone di dati affidabili relativamente al maggior onere degli espropri, con particolare riferimento alle procedure in corso, ma che comunque tale onere dovrebbe essere elevato; che il contributo sulla maggiore utilizzazione dovrebbe essere invece di entità inadeguata; che infine i mutui con la Cassa depositi e prestiti non sono previsti come aggiuntivi: manca dunque una clausola di copertura, mentre l'accesso ai mutui viene privilegiato rispetto alle altre utilizzazioni della Cassa, senza tener conto delle nuove linee politico-economiche del Governo, che operano una azione di contenimento di segno opposto, come è dimostrato dall'articolo 2 del disegno di legge n. 2293, all'esame di questa Commissione.

Si osserva infine che l'articolo 7 esonera dall'INVIM le permutate effettuate per l'esecuzione dei piani.

In conclusione è indispensabile acquisire l'avviso del Tesoro ai fini della espressione del parere.

Il presidente ANDREATTA osserva che la questione della mancata quantificazione degli oneri del provvedimento è di grande rilievo, soprattutto in considerazione del fatto che anche il Tesoro assume di mancare di precisi dati quantitativi. Il rischio di notevoli oneri deriva anche dall'estensione dell'indennità ai procedimenti in corso. Occorrerebbe pertanto conoscere con chiarezza quali siano i soggetti sui quali in ultima analisi ricadono gli oneri per l'espropriazioni e come tali oneri si distribuiscano su soggetti pubblici e su quelli privati.

Il senatore AZZARÀ fa presente che in definitiva gli espropri riguardano quasi sempre opere pubbliche, e pertanto il loro costo è posto a carico dell'ente pubblico.

Il sottosegretario SACCONI fa presente la scarsità di informazioni relative ai costi del provvedimento, mentre il senatore SPOSETTI osserva, in relazione all'articolo 22, che porre i maggiori costi a carico di mutui della Cassa depositi e prestiti non tiene conto delle disponibilità finanziarie di quest'ultima.

Il presidente ANDREATTA osserva, in merito all'articolo 22, che per tal via si pongono oneri a carico di un ente del settore pubblico. In ogni caso sarebbe indispensabile ottenere dal Tesoro una valutazione circa la portata dei mutui in materia a carico della Cassa depositi e prestiti.

Propone poi di rinviare a domani il provvedimento, al fine di ottenere dal relatore del medesimo presso la Commissione di merito chiarimenti circa i suoi effetti di carattere finanziario.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

Lipari ed altri: Legge-quadro sul volontariato (296)

Taramelli ed altri: Legge-quadro sul volontariato (648)

Gualtieri ed altri: Legge-quadro sul volontariato (784)

Onorato: Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato (1582)

Filetti ed altri: Norme per la regolamentazione del volontariato (1682)

Acquaviva ed altri: Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085)

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il presidente ANDREATTA fa presente che ai precedenti disegni di legge sui quali la Sottocommissione aveva richiesto la redazione della relazione tecnica, si è aggiunto quello n. 2085, che prevede un onere complessivo di 39 miliardi, a valere su voce di fondo speciale di parte corrente non specificata. Ove si reputasse che tale voce debba essere quella relativa alla legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato, si deve osservare che in base alla legge finanziaria l'accantonamento è di soli 3 miliardi annui.

Osserva inoltre che la Commissione di merito sta predisponendo un testo unificato. Sarebbe pertanto opportuno attendere la nuova normativa per esprimere un parere, tenendo in ogni caso conto del fatto che la questione principale concerne la quantificazione dei mancati introiti derivanti dalle agevolazioni fiscali contenute nei vari provvedimenti.

Il senatore BOLLINI si dichiara contrario a rinviare il parere, bloccando così di fatto la sollecita approvazione di un provvedimento tanto atteso. Sarebbe pertanto opportuno esprimere un parere favorevole, limitando la spesa complessiva alla capienza della voce di fondo speciale esistente in materia. In ogni caso le agevolazioni fiscali sono ampiamente compensate dalle economie complessive che derivano, soprattutto al sistema sanitario, dall'attività delle associazioni di volontariato.

Il presidente ANDREATTA osserva che le ricadute positive sono fuori discussione, ma, laddove si prevede un'agevolazione fiscale, è pur sempre indispensabile quantificarne e coprirne gli oneri. In ogni caso la Commissione potrebbe esprimere un parere favorevole sul provvedimento, limitandone l'onere a tre miliardi, secondo la capienza del fondo globale, con esclusivo riferimento alle spese di organizzazione e precisando che restano escluse le agevolazioni fiscali.

Il senatore BOLLINI si dichiara contrario a tale proposta, ritenendo che nei tre miliardi possano essere comprese anche le agevolazioni fiscali.

Il disegno di legge è quindi rinviato a domani dopo che il presidente ANDREATTA ha preannunciato la redazione di una lettera nella quale si invita il Presidente della Commissione affari costituzionali.

Modifiche al regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263, concernente gli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri in Italia (1461)

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore AZZARÀ osservando che è un disegno di legge relativo all'autorizzazione per compiere atti esecutivi su beni di uno Stato estero situato su territorio italiano, mediante la previsione di un indennizzo a carico dello Stato, stimato in 350 milioni annui e coperto con ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Il presidente ANDREATTA ritiene erroneo pubblicizzare rapporti di diritto privato, coinvolgendo un'autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia. In tal modo si incentivano possibili ritorsioni da parte degli Stati esteri.

Il sottosegretario COCO osserva che invece probabilmente l'intervento diplomatico dello Stato potrebbe essere utile per risolvere problemi non solubili con il ricorso agli strumenti del diritto privato.

Il presidente ANDREATTA propone di invitare il Ministro di grazia e giustizia a fornire chiarimenti relativamente al regime vigente in analoga materia negli altri paesi europei.

L'esame è conseguentemente rinviato.

Macis ed altri: Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio (237)

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (2097), approvato dalla Camera dei deputati (*Parere su emendamenti*)

(Parere alla 2^a Commissione)

Il presidente ANDREATTA fa presente che sul disegno di legge n. 2097 era già stato emesso parere favorevole il 28 marzo scorso, sono ora pervenuti alcuni emendamenti tra cui comportano oneri non coperti, sostanzialmente a causa dell'ampliamento della platea dei beneficiari del gratuito patrocinio, quelli nn. 0.1, 1.3, 1.4, 1.6, 3.1, 4.1, 4.2 e 15.0.1. Infatti si deve ritenere che la clausola di copertura del disegno di legge sia stata valutata in relazione alla portata originaria del provvedimento, mentre suoi ampliamenti, quale ad esempio l'incremento dei limiti di reddito per la concessione del beneficio o l'estensione a tipi di controversie non originariamente previste, ne farebbero crescere gli oneri.

Il sottosegretario COCO fa presente che già l'originaria redazione del disegno di legge governativo aveva indotto ad operare una scelta restrittiva, a causa del rischio di estendere la spesa. Quanto agli emendamenti, il Governo non è contrario in linea di principio ad essi e si rimette alla Sottocommissione per la valutazione dei relativi oneri.

Il senatore BOLLINI osserva che limitare il patrocinio dei non abbienti a chi dispone di redditi di 8 milioni significa fare una legge assolutamente inutile. In realtà se la norma ha senso, essa deve consentire una innovazione normativa significativa, mentre non è affatto provato che da emendamenti discendano incrementi di spesa.

Il senatore AZZARÀ si dichiara contrario agli emendamenti in questione, mentre il presidente ANDREATTA fa presente che essi creano diritti soggettivi e ampliano la portata del disegno di legge, provocando maggiori oneri, tanto più che quelli coperti sono conseguenti alla valutazione della spesa così come essa era definita nell'originario provvedimento governativo. Propone pertanto l'espressione di un parere contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti sopra citati.

Il senatore SPOSETTI osserva, in merito all'emendamento 3.1, che l'incremento di spesa è eventuale e in ogni caso subordinato ad una valutazione; pertanto non ne deriva un automatico incremento di costi.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta del Presidente, dopo che il senatore Sposetti ha manifestato avviso contrario a nome del Gruppo comunista.

Il senatore BOLLINI protesta per la mancanza di obiettività e di equilibrio della Presidenza della Sottocommissione in relazione alla deliberazione testè assunta.

Consoli ed altri: Istituzione di una sezione distaccata di Corte di appello a Taranto (1280)

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente ANDREATTA osserva che è pervenuto un emendamento volto a sopprimere la clausola di copertura e a prevedere una norma sulla base della quale non si ha un incremento dei ruoli e le spese devono essere contenute nell'ambito dello stanziamento di bilancio del Ministero di grazia e giustizia. In ogni caso sarebbe indispensabile che il Ministro della giustizia fornisse chiarimenti circa il piano del Ministero relativo all'istituzione di nuovi uffici giudiziari, al fine di disporre di un riferimento organico. In caso contrario non è possibile procedere per episodi saltuari. Propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento in titolo in attesa di tali chiarimenti da parte del Governo.

Il senatore BOLLINI ritiene invece opportuno procedere nell'esame del disegno di legge. La Sottocommissione concorda con la proposta del Presidente e l'esame è rinviato.

Patriarca ed altri: Ricapitolizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in «capitale» del «capitale di fondazione» del Banco di Napoli e del «fondo di dotazione» del Banco di Sicilia (381)

Vitale ed altri: Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante dimensione (2179)

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (2217), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il presidente ANDREATTA, ricorda che, dopo l'approfondito esame nella seduta del 20 giugno, rimangono i problemi relativi all'articolo 7 (trattamento fiscale delle fusioni), al personale e alla durata temporale della spesa (tre o cinque anni), nonchè alla rimodulabilità in sede di legge finanziaria anche in assenza di un riferimento al riguardo.

Il sottosegretario SACCONI fa presente, in merito alla questione relativa al personale, che, stando alle osservazioni contenute nel parere della Commissione lavoro, l'articolo 3 del provvedimento va letto nel senso che la previsione della lettera *a*) del comma 3 non altera il regime legale di contribuzione all'A.G.O.I.V.S., cui *ex lege* tutti i dipendenti degli enti in questione confluiscono; essa invece disciplina *in via transitoria*, per di più attraverso il rinvio alla norma delegata, il necessario riassetto del rapporto attuale fra retribuzione e quota di contribuzione a carico dei dipendenti nel regime di provenienza. In sintonia con quanto previsto dal comma 1 rimette al contratto collettivo la definizione delle modalità di tale riassetto.

Quanto all'articolo 3, comma 2, la soluzione di carattere transitorio riguarda i dipendenti indicati dal primo comma, in quanto in servizio prima della trasformazione in S.p.A. L'oggetto della disposizione concerne solo il trattamento normativo e non anche, per il raccordo sistematico con il comma 3, l'aspetto previdenziale; per di più, quanto all'aspetto normativo, il raccordo con il primo comma comporta che vengano mantenute solo quelle situazioni che già oggi per gli stessi enti non sono sottoposte a contrattazione collettiva (benefici combattentistici, iscrizione agli albi professionali, regime delle aspettative pubbliche). Conclusivamente mentre non si possono toccare i diritti quesiti, la nuova normativa si applicherà alla nuova platea dei dipendenti bancari. In ogni caso le norme delegate terranno conto di tale questione.

Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di fusioni, fa presente che il provvedimento risulta essere in equilibrio: infatti i benefici fiscali previsti risulteranno compensati dagli effetti positivi di razionalizzazione del sistema bancario, che si ripercuoteranno in maggiori entrate fiscali, senza contare quelle che alle banche deriveranno dal ricorso al mercato e dall'intervento pubblico di ricapitalizzazione. In ogni caso non si ha una perdita per l'Erario, in considerazione del fatto che senza la legge non si darebbe in ogni caso corso a conferimenti.

Il senatore BOLLINI fa presente che la copertura del provvedimento è definita erroneamente su base quinquennale; che il comma 2 dell'articolo 3, facendo salvi i diritti quesiti del personale, non è tale da

garantire da futuri sfondamenti a carico dell'INPS e che la diminuzione del gettito fiscale di cui all'articolo 7 deve essere autonomamente coperta, non rilevando in merito le eventuali maggiori entrate rivenienti dalla razionalizzazione del sistema.

Il presidente ANDREATTA, rilevato che i calcoli relativi alla materia previdenziali sono stati redatti su base prudenziale, osserva che sarà compito del Tesoro far sì che i decreti di attuazione della legge evitino che si possono produrre rischi di sorta. Quanto alla clausola di copertura, ritiene che ben potrebbe il Governo procedere ad una rimodulazione degli oneri conseguenti alla ricapitalizzazione dei banchi meridionali in sede della prossima legge finanziaria.

Il sottosegretario SACCONI assicura che il Governo assumerà proprie iniziative secondo quanto evidenziato dal presidente Andreatta.

La Sottocommissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole nei termini emersi dal dibattito.

Deputati Ghezzi ed altri: Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita (2272), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il presidente ANDREATTA osserva che il disegno di legge compie una illegittima intrusione nella contrattazione fra le parti e, per quanto riguarda la competenza della 5^a Commissione, provoca effetti sul costo del denaro e sulla finanza pubblica. Sarebbe pertanto indispensabile ottenere il parere del Ministro del tesoro prima di procedere al suo esame.

Il senatore BOLLINI osserva che il provvedimento non ha nessuna attinenza con problemi di bilancio. Pertanto si dichiara favorevole all'espressione di un parere positivo.

Il presidente ANDREATTA propone l'espressione di un parere contrario a causa del disordine che il disegno di legge introduce nella libertà contrattuale delle parti e dei costi che esso apporta all'indebitamento pubblico.

Il senatore AZZARÀ ritiene opportuno un rinvio del provvedimento, ma nel caso in cui ciò non sia possibile concorda con l'espressione di un parere negativo.

Il sottosegretario SACCONI osserva che il problema ha grande rilievo politico e che in ogni caso è rischioso che il Parlamento scavalchi, con proprie decisioni, le parti sociali.

Il senatore BOLLINI si dichiara contrario a interpellare il Ministro del tesoro, in considerazione del fatto che il titolare di quel Dicastero ha già preso posizione a favore di una delle parti contendenti, abbandonando la necessaria obiettività.

Il presidente ANDREATTA propone conclusivamente di rinviare il provvedimento per dar modo al Ministro del tesoro di esporre l'avviso del Governo.

Contrario il senatore BOLLINI, la Sottocommissione concorda con la proposta del Presidente e l'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

ISTRUZIONE (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

Deputato **BALESTRACCI**: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

AZZARETTI ed altri. - Esercizio del diritto di voto da parte dei ricoverati nelle case di riposo per anziani, negli ospizi per mendicizia, negli istituti per inabili al lavoro e simili (1650): *parere favorevole*.

Deputato BALESTRACCI. - Istituzione del servizio nazionale della protezione civile (2203), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

alla 7^a Commissione:

FORTE e MARNIGA. - Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (2033): *parere favorevole*.

GUZZETTI ed altri. - Legge-quadro della professione di maestro di sci (2051): *parere favorevole*.

alla 10^a Commissione:

Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale (*risultante dallo stralcio, approvato dalla 10^a Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803*) (1803-bis): *parere favorevole*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 28 giugno 1990, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CORTESE ed altri. - Norme per le manifestazioni collettive che si svolgono all'interno dei centri storici (1865).
- BOLDRINI ed altri. - Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588).
- AZZARETTI ed altri. - Esercizio del diritto di voto da parte dei ricoverati nelle case di riposo per anziani, negli ospizi per mendicizia, negli istituti per inabili al lavoro e simili (1650).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali (750).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (2226) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputato BALESTRACCI. - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (2261).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 28 giugno 1990, ore 9,30

In sede redigente

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (2097) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - MACIS ed altri. - Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio (237).
 - ed esame della petizione n. 155 attinente ai suddetti disegni di legge.
- II. Discussione dei disegni di legge:
- MANCINO ed altri. - Ordinamento della professione forense (254).
 - Nuovo ordinamento della professione forense (390).
 - Modifica degli articoli 30 e 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, in materia di ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (790).
 - Riforma dell'ordinamento professionale forense (1782).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Modifiche al regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263, concernente gli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri in Italia (1461).
 - Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato ed all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato (1462).
 - Deputati BARGONE ed altri. - Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recante disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (2006) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- II. Discussione del disegno di legge:
- COVI ed altri. - Forfettizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, nonché erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile (2185).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato VAIRO. - Modifica alle circoscrizioni delle preture di Caserta e Santa Maria Capua Vetere (1915) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- VENTRE. - Modifiche alle circoscrizioni delle preture di Santa Maria Capua Vetere e di Caserta (2184).

II. Esame dei disegni di legge:

- MARINUCCI MARIANI e MANIERI. - Riconoscimento del figlio naturale (199).
- MARINUCCI MARIANI ed altri. - Cognome della famiglia (201).
- MARINUCCI MARIANI ed altri. - Norme regolatrici dei rapporti fra genitori e figli (302).
- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di diritto di famiglia (524).
- MANIERI ed altri. - Disciplina della famiglia di fatto (861).
- BOATO. - Modifiche e integrazioni alle norme del codice civile concernenti il cognome dei coniugi e dei figli (2168).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 28 giugno 1990, ore 11

Procedure informative

- Conclusione dell'indagine conoscitiva sulla politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Materie di competenza

- Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sulla politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 28 giugno 1990, ore 16

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Misure di contenimento in materia di finanza pubblica (2293).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale (1896).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega al Governo per la riforma delle disposizioni in materia di struttura, classificazione e gestione delle spese del bilancio dello Stato nonché dei bilanci degli enti pubblici (1203-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1988 - dell'articolo 11 del testo proposto dalla Commissione per il disegno di legge n. 1203, approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 28 giugno 1990, ore 9,30 e 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della International Finance Corporation (IFC) (2263).
- Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall'Amministrazione catastale (1877).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (2217) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PATRIARCA ed altri. - Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in «capitale» del «capitale di fondazione» del Banco di Napoli e del «fondo di dotazione» del Banco di Sicilia (381).
- VITALE ed altri. - Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante dimensione (2179).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria nonché disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453).
 - SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80).
 - SANTALCO ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 28 giugno 1990, ore 10,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERICI ed altri. - Norme di attuazione e di garanzia per lo svolgimento e per la libera scelta delle materie facoltative (965).
- Norme conseguenti all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (2081).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).
- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
- PECCHIOLI ed altri. - Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
- MANZINI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).

- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (2082).
- COVELLO ed altri. - Nuova disciplina degli istituti dei ciechi (666).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri. - Riforma degli ordinamenti didattici universitari (2266) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato*).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 28 giugno 1990, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GIANOTTI ed altri. - Riforma dell'ENEA (1521).
- Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) (1705).
- Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale (1803-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dalla 10^a Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BERLINGUER e GIANOTTI. - Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (1176).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 28 giugno 1990, ore 10,30 e 16,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati GHEZZI ed altri. - Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita (2272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2298).

II. Esame dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per contributi previdenziali e per il riconoscimento della qualificazione professionale acquisita con i «progetti socialmente utili» (1960).
- IANNONE ed altri. - Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sui progetti di lavoro nel Mezzogiorno (2211).
- FERRARA Pietro. - Rifinanziamento dei provvedimenti finalizzati alla promozione di iniziative di utilità collettiva, di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (2289).
- LAMA ed altri. - Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (2153).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LIPARI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori (1015).
- COVI ed altri. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1348).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Deputati SCOVACRICCHI e ROMITA; MANCINI Vincenzo ed altri; FIANDROTTI ed altri; AMODEO ed altri; BORGOGGIO e DI DONATO.

- Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (2225) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS (2279).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 28 giugno 1990, ore 9,30

Materie di competenza

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Relazione sulle risultanze dei sopralluoghi presso strutture sanitarie in riferimento allo stato di attuazione della vigente legislazione in materia di assistenza psichiatrica.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- AZZARETTI ed altri. - Modifica dei requisiti per l'assunzione degli ausiliari socio-sanitari ospedalieri (1393).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- VENTRE ed altri. - Norme in materia di riqualificazione professionale e straordinaria per gli infermieri generici e le puericultrici (1076).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CECCATELLI ed altri. - Disciplina giuridica dell'esercizio della professione di terapeuta della riabilitazione nei settori della fisiokinesiterapia, logopedia, terapia occupazionale (246).
- MEZZAPESA ed altri. - Riordinamento di alcune professioni sanitarie non mediche e nuove norme sulle assunzioni obbligatorie dei non vedenti (1246).

- FERRARA Pietro. - Istituzione dell'Albo professionale dei fisioterapisti (1378).

Procedure informative

Interrogazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 28 giugno 1990, ore 11

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia di inquinamento atmosferico, acustico e idrico (1928).
 - PECCHIOLI ed altri. - Norme in materia di inquinamento acustico e di limitazione dei rumori (1457).
-

**COMMISSIONE SPECIALE
sul caso della filiale di Atlanta
della Banca Nazionale del Lavoro**

Giovedì 28 giugno 1990, ore 15

Sui lavori della Commissione
